

1^a SERIE SPECIALE

edizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 46

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 8 novembre 1995

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

REDAZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85881

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

n. 471. Sentenza 19-31 ottobre 1995.

Giudizio per conflitto di attribuzione fra Stato e regione.

Imposte in genere - Tasse sulle concessioni governative - Riscossione - Regione Sicilia - Rifiuto da parte del Ministro delle finanze dell'apertura di un conto corrente postale a cura dell'ufficio del registro di Roma per le tasse proprie della regione - Impregiudicata la competenza regionale a chiedere l'avalimento degli uffici statali - Inammissibilità.

(Note del Ministero delle finanze 10 agosto 1994, n. 3/1973/1994 e 24 novembre 1993, n. 3/2138/1993).

Pag. 13

n. 472. Sentenza 19-31 ottobre 1995

Giudizio per conflitto di attribuzione fra Stato e regione.

Imposte in genere - Sovrattassa annuale per autoveicoli ed autoveicoli azionati con motore diesel - Regione Sicilia - Riscossione dei proventi nella regione - Lamentata invasione della competenza regionale - Surrettizia censura con questione di legittimità costituzionale di disposizioni normative a base dell'atto impugnato - Inammissibilità.

(Nota del Ministero delle finanze 27 agosto 1994, n. 3/1999/1994)......

16

n. 473. Sentenza 19-31 ottobre 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - I.N.V.I.M. - Accertamento - Contribuente - Preclusione di giovare della riduzione del valore del bene già ottenuta ai fini dell'imposta di registro - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (vedi sentenze nn. 18/1995 e 526/1990) - Mancata adesione da parte dei giudici rimettenti alla interpretazione data dalla giurisprudenza della Corte di cassazione - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 6).

(Cost., artt. 3, 53 e 97).

19

n. 474. Ordinanza 19-31 ottobre 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente (tutela dell') - Regione Veneto - Stoccaggio di rifiuti tossici nocivi - Trattamento sanzionatorio penale - Richiamo alla sentenza della Corte n. 194/1993 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale della norma impugnata - Manifesta inammissibilità.

(Legge regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28, art. 3, terzo comma).

(Cost., art. 25, secondo comma).

23

N. 475. Ordinanza 19-31 ottobre 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Sequestro giudiziario - Tardiva esecuzione - Declaratoria dell'inefficacia - Termine di esecuzione del sequestro - Decorrenza dal deposito del provvedimento anziché da quello della sua comunicazione - *Ius superveniens*: art. 669-*octies* del c.p.c. - Presunta compressione dell'effettività del diritto di difesa - Identica questione già dichiarata infondata dalla Corte (v. sentenza n. 237/1995) - Manifesta infondatezza.

(C.P.C., art. 675).

(Cost., art. 24).

Pag. 2

N. 476. Sentenza 19-31 ottobre 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione - Regione Puglia - Norme di materia di riorganizzazione regionale - Reinquadramento del personale regionale - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenze nn. 158/1988, 357 e 260 del 1995, 384 e 359 del 1994) - Considerabilità come «nuova» della legge oggetto del ricorso in considerazione di introduzione di altri elementi in sede di riapprovazione della legge - Assoggettabilità della norma da parte dello Stato alla procedura di cui ai sensi dell'art. 127, terzo e quarto comma, della Costituzione - Inammissibilità.

(Legge regione Puglia riapprovata il 21 febbraio 1995).

(Cost., artt. 97 e 117, in relazione agli artt. 30, 31 e 32 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724).

21

N. 477. Sentenza 19-31 ottobre 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Università - Regione Basilicata - Consorzio Lucano Universitario - Personale dipendente - Reinquadramento - Procedura - Considerabilità come «nuova» della legge oggetto del ricorso - Discrezionalità del legislatore regionale nella previsione di una procedura concorsuale specifica - Insussistenza di contrasto con i principi della legislazione statale in materia - Non fondatezza.

(Legge regione Basilicata riapprovata il 6 marzo 1995).

(Cost., artt. 97 e 117, in relazione agli artt. 36 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29; 3, ventesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e 22, sesto, settimo, ottavo, quindicesimo, sedicesimo, diciassettesimo, diciannovesimo, ventesimo e ventunesimo comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724).

29

N. 478. Sentenza 19-31 ottobre 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Regione Lombardia - Dipendenti regionali - Reinquadramenti - Procedura - Mobilità verticale - Difetto di una vera e propria procedura selettiva concorsuale con specifica verifica attitudinale in relazione alle qualifiche e funzioni - Difetto delle caratteristiche tipiche dell'imparzialità della capacità selettiva e delle garanzie procedurali nell'organo regionale competente alle operazioni di inquadramento (v. sentenze nn. 313/1994, 333/1993 e 406/1995) - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Lombardia riapprovata l'8 marzo 1995). . . .

31

N. 479. Sentenza 19-31 ottobre 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Regione Lombardia - Attuazione di progetti finalizzati - Assunzione di personale utilizzato con rapporto di lavoro a tempo determinato - Procedura - Allargamento indeterminato dell'inizio del servizio quale presupposto dell'inquadramento - Travisamento del sistema di razionalizzazione organizzativa della amministrazione pubblica - Illegittimità costituzionale.

(Legge-regione Lombardia riapprovata l'8 marzo 1995). Pag. 37

N. 480. Ordinanza 19-31 ottobre 1995

Giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato.

Lavori pubblici - Consiglio superiore della magistratura e Senato della Repubblica, Camera dei deputati, Governo della Repubblica - Forme obbligatorie di arbitrato - Affidamento - Potere spettante - Insussistenza delle condizioni indicate nella sentenza della Corte n. 161/1995 - Carenza del requisito oggettivo - Inammissibilità.

41

N. 481. Ordinanza 23 ottobre-2 novembre 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudice dell'udienza preliminare per procedimenti relativi ai delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, del c.p.p. - Svolgimento delle funzioni - Omessa previsione del magistrato competente - Giudice del dibattimento - Delibazione della questione di incompetenza del giudice dell'udienza preliminare - Omessa previsione - Erroneità delle premesse interpretative da parte del giudice a quo - Riferimento alla giurisprudenza della Cassazione in materia - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., artt. 328, comma 1-bis, 22 e 23).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 25, primo comma). Pag. 43

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 721. Ordinanza del giudice di pace di Riva del Garda del 21 luglio 1995.

Processo civile - Modifiche normative disposte con decreto-legge (in particolare, esclusione della competenza del giudice di pace per le cause di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni ed elevazione del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo) - Disciplina transitoria ritenuta inadeguata - Lamentata inidoneità del decreto-legge a modificare norme attinenti all'organizzazione della giustizia - Irrazionalità - Carenza dei requisiti di necessità ed urgenza.

(D.-L. 21 giugno 1995, n. 238, artt. 1, 3, 4, 5, 8, 9 e 10).

(Cost., artt. 1, secondo comma, 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 24, 25, 70, 71, 76 e 77).

Pag. 47

N. 722. Ordinanza del giudice di pace di Riva del Garda del 21 luglio 1995.

Processo civile - Modifiche normative disposte con decreto-legge (in particolare, esclusione della competenza del giudice di pace per le cause di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni ed elevazione del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo) - Disciplina transitoria ritenuta inadeguata - Lamentata inidoneità del decreto-legge a modificare norme attinenti all'organizzazione della giustizia - Irrazionalità - Carenza dei requisiti di necessità ed urgenza.

(D.-L. 21 giugno 1995, n. 238, artt. 1, 3, 4, 5, 8, 9 e 10).

(Cost., artt. 1, secondo comma, 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 24, 25, 70, 71, 76 e 77).

Pag. 49

N. 723. Ordinanza del giudice di pace di Riva del Garda del 21 luglio 1995.

Processo civile - Modifiche normative disposte con decreto-legge (in particolare, esclusione della competenza del giudice di pace per le cause di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni ed elevazione del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo) - Disciplina transitoria ritenuta inadeguata - Lamentata inidoneità del decreto-legge a modificare norme attinenti all'organizzazione della giustizia - Irrazionalità - Carenza dei requisiti di necessità ed urgenza.

(D.-L. 21 giugno 1995, n. 238, artt. 1, 3, 4, 5, 8, 9 e 10).

(Cost., artt. 1, secondo comma, 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 24, 25, 70, 71, 76 e 77).

49

N. 724. Ordinanza del pretore di Latina del 10 luglio 1995.

Processo penale - Parte civile - Costituzione in udienza - Lamentata omessa previsione del rispetto dei termini per la difesa in analogia a quelli previsti per il decreto di citazione a giudizio (art. 555, terzo comma, del cod. proc. pen.) - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa.

Processo penale - Sentenza sulla domanda della parte civile - Esecutività solo in presenza dei presupposti previsti per legge - Disparità di trattamento rispetto alla pronuncia sulla stessa domanda in sede civile - Violazione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, artt. 78, 540, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

50

N. 725. Ordinanza del pretore di Bolzano del 21 luglio 1995.

Provincia di Bolzano - Sanzioni amministrative in materia di igiene e sanità - Oblazione, in base a legge provinciale, mediante pagamento ridotto, quando il minimo edittale non sia previsto, nella sola misura di un terzo del massimo - Violazione del principio contenuto nella legge statale secondo cui l'oblazione è possibile anche mediante il pagamento del doppio del minimo - Conseguente violazione dei limiti della competenza provinciale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 152/1995.

(Legge della provincia di Bolzano 7 gennaio 1977, n. 9, art. 6, ultimo comma, come aggiunto dalla legge della provincia di Bolzano 29 ottobre 1991, n. 30, art. 1).

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 5 e 9; legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 10 e 38, primo comma).

51

N. 726. Ordinanza del pretore di Ferrara del 3 marzo 1995.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di insediamento produttivo con parametri superiori ai limiti di accettabilità previsti dalle tabelle della legge n. 319/1976 - Modifica della disciplina degli scarichi recapitanti o meno in pubbliche fognature effettuata con decreto-legge ripetutamente reiterato anche di contenuto diverso - Denunciato abuso di tale forma di legiferazione per la mancanza del presupposto della «necessità ed urgenza» - Conseguente sottrazione alle assemblee parlamentari della loro competenza in materia penale - Violazione del principio della riserva di legge in materia penale.

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, artt. 1 e segg.).

(Cost., artt. 25 e 77).

Pag. 53

N. 727. Ordinanza del pretore di Ferrara del 10 febbraio 1995.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di insediamento produttivo con parametri superiori ai limiti di accettabilità previsti dalle tabelle della legge n. 319/1976 - Modifica della disciplina degli scarichi recapitanti o meno in pubbliche fognature effettuata con decreto-legge ripetutamente reiterato anche di contenuto diverso - Denunciato abuso di tale forma di legiferazione per la mancanza del presupposto della «necessità ed urgenza» - Conseguente sottrazione alle assemblee parlamentari della loro competenza in materia penale - Violazione del principio della riserva di legge in materia penale.

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, artt. 1 e segg.).

(Cost., artt. 25 e 77).

55

N. 728. Ordinanza del tribunale di Livorno del 26 giugno 1995.

Processo penale - Udienza preliminare - Legittimo impedimento del difensore di fiducia a comparire - Sospensione o rinvio - Omessa previsione - Irragionevole compressione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 420, terzo comma).

(Cost., art. 24).

55

N. 729. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Padova del 2 giugno 1995.

Sciopero e serrata - Disciplina del diritto di sciopero - Mancata previsione della regolamentazione dell'astensione degli avvocati dalle attività necessarie al funzionamento dell'amministrazione della giustizia - Irragionevolezza della disciplina impugnata che, pur avendo la finalità di regolamentare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, non ha previsto l'applicazione della stessa agli avvocati che esercitano un servizio di pubblica necessità - Lesione del diritto di difesa - Violazione del diritto fondamentale dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole e del principio della soggezione dei giudici alla sola legge - Mancata osservanza dei limiti al diritto di sciopero prescritti dalle leggi che lo regolano.

(C.P.P. 1988, artt. 420, terzo comma, e 97; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 29; legge 12 giugno 1990, n. 146, art. 1).

(Cost., artt. 2, 24 e 101).

57

N. 730. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lucca del 2 settembre 1995.

Processo penale - Modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione - Prevista documentazione integrale, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva, salvo «che non si svolga in udienza» - Irragionevolezza - Disparità di trattamento per situazioni omogenee.

(C.P.P. 1988, artt. 127, decimo comma, e 141-bis).

(Cost., art. 3).

Pag. 3

N. 731. Ordinanza del pretore di Padova del 20 luglio 1995.

Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Sussistenza anche quando l'astensione stessa sia stata deliberata senza congruo preavviso e senza termine finale certo e per il difensore d'ufficio nominato dopo la reiezione della richiesta di rinvio proposta da altro precedente difensore per il medesimo motivo - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia e sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio della tutela del lavoro per le turbative alla regolarità delle occupazioni dei cittadini coinvolti nel processo quali testimoni e consulenti.

(C.P.P. 1988, artt. 97 e 486, quinto comma; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 281, art. 29).

(Cost., artt. 2, 24, primo e secondo comma, 35, primo comma, 97, 101, secondo comma, e 112).

N. 732. Ordinanza del tribunale di Torino del 19 ottobre 1993.

Procedure concorsuali - Assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, delle società e degli enti che, senza essere autorizzati ai sensi della legge n. 1966/1939, svolgono attività propria di società fiduciaria - Mancata previsione di analoga disciplina e conseguente assoggettamento a fallimento, per gli enti i quali, parimenti senza autorizzazione, svolgono attività corrispondente a quella degli enti di gestione fiduciaria di cui all'abrogato art. 45 del t.u. 13 febbraio 1959, n. 148 (recte n. 449) - Violazione del principio di uguaglianza.

(D.-L. 16 febbraio 1987, n. 27, art. 3-bis, convertito, con modificazioni, nella legge 13 aprile 1987, n. 148).

(Cost., art. 3).

61

N. 733. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Padova del 17 luglio 1995.

Libertà personale - Prevista facoltà di arresto in flagranza per i delitti non colposi punibili con la «reclusione» superiore nel massimo a tre anni - Ritenuta inapplicabilità di tale norma in caso di reato punibile con la «reclusione militare» e, in particolare, per il reato di furto militare - Irrazionalità - Disparità di trattamento per fatti sostanzialmente uguali - Prospettata possibilità di dichiarazione di illegittimità costituzionale conseguenziale.

[C.P.P. 1988, art. 381, primo comma, n. 1, e secondo comma, lett. g)].

(Cost., art. 3).

66

v. 734. Ordinanza del pretore di Ferrara del 10 febbraio 1995.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di insediamento produttivo con parametri superiori ai limiti di accettabilità previsti dalle tabelle della legge n. 319/1976 - Modifica della disciplina degli scarichi recapitanti o meno in pubbliche fognature effettuata con decreto-legge ripetutamente reiterato anche di contenuto diverso - Denunciato abuso di tale forma di legiferazione per la mancanza del presupposto della «necessità ed urgenza» - Conseguente sottrazione alle assemblee parlamentari della loro competenza in materia penale - Violazione del principio della riserva di legge in materia penale.

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 1, e segg.).

(Cost., artt. 25 e 77).

Pag. 69

n. 735. Ordinanza della Corte di cassazione del 3 febbraio 1995.

Pena - Oltraggio a pubblico impiegato - Trattamento sanzionatorio - Misura - Previsione, per richiamo ricettizio, della pena minima edittale prevista per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale ridotta di un terzo (6 mesi meno un terzo, pari a 4 mesi), prima della sentenza n. 341/1994 della Corte costituzionale - Lamentata eccessiva afflittività - Ingiustificata disparità di trattamento tra i due reati - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

(C.P., art. 344).

(Cost., artt. 3 e 27, terzo comma).

70

n. 736. Ordinanza del giudice delle indagini preliminari presso il tribunale di Milano del 23 luglio 1991.

Processo penale - Rogatoria dall'estero - Esecuzione delegata al g.i.p. consistente in attività di acquisizione probatoria - Lamentata sovrapposizione tra organo di indagine e di decisione - Concorrenza con l'attività del p.m. - Affievolimento della dialettica processuale con lesione della parità tra accusa e difesa - Violazione dei principi della legge di delega.

(C.P.P. 1988, artt. 723, primo comma, e 725, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, direttive 57 e 104).

73

n. 737. Ordinanza della Corte dei conti, sezione prima giurisdizionale, 27 maggio e 17 giugno 1994.

Agricoltura - Prelievo supplementare sul latte di vacca - Giudizio di responsabilità amministrativa per omessa attuazione di obblighi derivanti da regolamenti comunitari (nn. 856, 857 e 1371 del 1984) - Sopravvenienza di norma statale avente ad oggetto il differimento di detti obblighi - Conseguente venir meno della responsabilità amministrativa a carico di soggetti determinati per il periodo anteriore - Eccesso di potere legislativo - Violazione del principio di uguaglianza e del diritto dell'erario ad agire in giudizio - Lesione del principio di buon andamento ed imparzialità della p.a.

(Legge 10 luglio 1991, n. 201, art. 1, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 10, 24 e 97).

75

N. 738. Ordinanza della Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale, dell'8 aprile 1994.

Previdenza e assistenza sociale - Assegno vitalizio dell'INADEL - Corresponsione ai soli dipendenti cessati dal servizio in età superiore ad anni sessanta o a quella minore prevista dal regolamento organico oppure per sopraggiunta inabilità assoluta e permanente comprovata con visita medico-collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla cessazione - Incidenza sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 204/1972 dichiarativa di illegittimità costituzionale della norma che escludeva la concessione di detto assegno per il dipendente cessato dal servizio per motivi dipendenti dalla sua volontà ovvero in godimento di pensione ad altro titolo.

[Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 5, primo comma, lett. a)].

(Cost., art. 36).

Pag. 8

N. 739. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Padova del 2 giugno 1995.

Sciopero e serrata - Disciplina del diritto di sciopero - Mancata previsione della regolamentazione dell'astensione degli avvocati dalle attività necessarie al funzionamento dell'amministrazione della giustizia - Irragionevolezza della disciplina impugnata che, pur avendo la finalità di regolamentare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali non ha previsto l'applicazione della stessa agli avvocati che esercitano un servizio di pubblica necessità - Lesione del diritto di difesa - Violazione del diritto fondamentale dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole e del principio della soggezione dei giudici alla sola legge - Mancata osservanza dei limiti al diritto di sciopero prescritti dalle leggi che lo regolano.

(C.P.P. 1988, art. 420, terzo comma, e 97; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 29; legge 12 giugno 1990, n. 146, art. 1).

(Cost., artt. 2, 24 e 101).

N. 740. Ordinanza della pretura di Udine, sezione distaccata di Palmanova, del 13 aprile 1995.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Smaltimento di rifiuti speciali mediante termodistruzione senza autorizzazione (nella specie: scarti di lavorazione del legno) - Depenalizzazione effettuata con decreto-legge ripetutamente reiterato - Denunciato abuso di tale forma di legiferazione anche per la mancanza del presupposto dell'«urgenza» - Lesione del principio di legalità e di riserva di legge in materia penale.

(D.-L. 9 marzo 1995, n. 66, art. 12, terzo e quinto comma).

(Cost., artt. 3, 10, 11, 25, 41 e 77).....

N. 741. Ordinanza del tribunale di Roma del 20 dicembre 1994.

Processo civile - Controversie tra genitori di figli naturali minorenni, aventi ad oggetto il diritto di questi ultimi al mantenimento - Intervento obbligatorio del pubblico ministero - Omessa previsione - Lesione della tutela che la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 55/1979, 185/1986 e 416/1992.

(C.P.C., art. 70).

(Cost., art. 30, terzo comma).....

742. Ordinanza del tribunale di Roma del 20 dicembre 1994.

Processo civile - Controversie tra genitori di figli naturali minorenni, aventi ad oggetto il diritto di questi ultimi al mantenimento - Intervento obbligatorio del pubblico ministero - Omessa previsione - Lesione della tutela che la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 55/1979, 185/1988 e 416/1992.

(C.P.C., art. 70).

(Cost., art. 30, terzo comma) **Pag 91**

743. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano del 13 settembre 1995.

Processo penale - Misure cautelari personali (nella specie: custodia cautelare in carcere) - Termine massimo di detta misura in caso di procedimento per più reati in rapporto di connessione qualificata - Decorrenza dalla data di più remota contestazione (con l'eccezione del solo caso di intervenuto provvedimento di rinvio a giudizio per i fatti da più tempo contestati) - Lamentata applicabilità anche nei casi in cui la notizia dei fatti di successiva contestazione non risulti dagli atti all'epoca del primo provvedimento o quando sia possibile la verifica della tempestività delle nuove contestazioni cautelari - Denunciato irragionevole ugual trattamento per situazioni diverse e irragionevole distinzione tra situazioni assimilabili.

(C.P.P. 1988, art. 297, terzo comma; legge 8 agosto 1995, n. 332, art. 12).

(Cost., art. 3).

92

744. Ordinanza del pretore di Macerata del 13 luglio 1995.

Circolazione stradale - Conducente di veicolo in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool - Facoltà anziché dell'obbligo degli agenti di polizia stradale di effettuare l'accertamento - Violazione dei principi di tassatività e determinatezza della fattispecie penale.

Circolazione stradale - Guida sotto l'influenza dell'alcool - Applicabilità della sanzione accessoria della sospensione temporanea della patente di guida, disposta con provvedimento del prefetto anche in presenza di sospensione condizionale della pena - Violazione del principio della presunzione di non colpevolezza - Lesione del principio di uguaglianza e di quello che riserva la funzione giurisdizionale ai magistrati - Violazione del principio di buon andamento della p.a.

(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 186, quarto comma, 223, terzo comma, e 224, primo comma).

(Cost., artt. 3, 25, 27, 97 e 102)

» 101

N. 745. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Trieste del 21 marzo 1995.

Imposta sul reddito delle persone giuridiche (I.R.Pe.G.) - Interessi sui crediti di imposta maturati anteriormente all'entrata in vigore del t.u. delle imposte sul reddito (d.P.R. n. 917/1986) e dichiarati (come attivo) nel modello 760 - Assoggettamento ad imposizione fiscale, secondo la giurisprudenza della Cassazione, in virtù di disposizione del d.P.R. n. 42/1988 dotata di effetto retroattivo - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai contribuenti che abbiano apportato nel mod. 760 un'esplicita variazione in diminuzione - Violazione del principio di uguaglianza altresì per la retroattività in danno del contribuente della norma fiscale impugnata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 38/1994 di non fondatezza di analoga questione non condivisa dal giudice rimettente.

(D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, art. 36).

(Cost., art. 3).

Pag. 101

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla ordinanza della Corte costituzionale 27-27 ottobre 1995, n. 470 (Ordinanza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1ª serie speciale - n. 45 del 2 novembre 1995).

Pag. 106

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 471

Sentenza 19-31 ottobre 1995

Giudizio per conflitto di attribuzione fra Stato e regione.

Imposte in genere - Tasse sulle concessioni governative - Riscossione - Regione Sicilia - Rifiuto da parte del Ministro delle finanze dell'apertura di un conto corrente postale a cura dell'ufficio del registro di Roma per le tasse proprie della regione - Impregiudicata la competenza regionale a chiedere l'avvalimento degli uffici statali - Inammissibilità.

(Note del Ministero delle finanze 10 agosto 1994, n. 3/1973/1994 e 24 novembre 1993, n. 3/2138/1993).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Vincenzo CAIANIELLO;

Giudici: avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Siciliana notificato il 14 novembre 1994, depositato in cancelleria il 17 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito delle note del Ministero delle finanze n. 3/2138/93 del 24 novembre 1993 e n. 3/1373/94 del 10 agosto 1994, concernenti il diniego di apertura di un conto corrente postale a cura dell'Ufficio del Registro di Roma per la riscossione delle tasse sulle concessioni governative regionali istituite con la legge delle Regione Siciliana 24 agosto 1993, n. 24, ed iscritto al n. 42 del registro conflitti 1994;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

Uditi gli avvocati Francesco Torre e Francesco Castaldi per la Regione Siciliana e l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione Siciliana, in persona del Presidente *pro tempore*, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla nota del Ministero delle finanze 10 agosto 1994, n. 3/1373/94, pervenuta all'assessorato regionale bilancio e finanze il 15 settembre 1994, nonché alla nota 24 novembre 1993, n. 3/2138/93 Sic., aventi ad oggetto il diniego di apertura di un conto corrente postale a cura dell'Ufficio del Registro di Roma per la riscossione delle tasse sulle concessioni governative regionali istituite con legge regionale 24 agosto 1993, n. 24.

Dopo aver premesso che la legge regionale da ultimo richiamata ha stabilito che alla riscossione delle tasse sulle concessioni governative si proceda tramite «l'Ufficio del Registro per le tasse sulle concessioni governative» di Roma (ex art. 2 del d.m. 12 dicembre 1972), la Regione ricorrente rileva che l'assessorato regionale del bilancio e delle finanze ha richiesto l'istituzione, da parte dell'amministrazione postale, di un apposito conto corrente per il versamento delle tasse sulle concessioni regionali in parola.

Il Ministero delle finanze, con nota n. 3/2138/93 Sic. del 24 novembre 1993, ha ritenuto di non concordare con tale richiesta, sostenendo che la possibilità di avvalersi degli uffici periferici dell'amministrazione statale riguarderebbe soltanto la riscossione di tributi erariali di spettanza regionale, e non invece i tributi deliberati direttamente dalla Regione.

Con successiva lettera del 22 febbraio 1994 l'assessorato regionale ha rilevato come l'istituto dell'avvalimento degli uffici periferici dell'amministrazione statale (tra i quali va annoverato anche l'Ufficio del Registro di Roma) previsto dall'art. 8 delle norme di attuazione emanate con il d.P.R. 6 luglio 1965, n. 1074, operi indistintamente per l'esercizio di tutte le funzioni esecutive ed amministrative spettanti in materia alla regione ai sensi dell'art. 20 dello statuto siciliano e, quindi, senza distinzione fra tributi erariali di spettanza della Regione e tributi da questi direttamente deliberati.

Con successiva lettera del 10 agosto 1994 il Ministro delle finanze ha definitivamente escluso la possibilità del suddetto avvalimento, riportandosi alle motivazioni espresse nella precedente nota.

In punto di diritto, la Regione rileva la violazione degli artt. 36 e 20 dello statuto nonché degli artt. 2 e 8 delle norme di attuazione emanate con il d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.

Sostiene inoltre la Regione ricorrente che le medesime attribuzioni costituzionali sarebbero violate anche in relazione al principio di ragionevolezza, in quanto il richiamato art. 8 delle norme di attuazione mira, mediante l'istituto dell'«avvalimento», ad evitare l'antieconomicità di un doppio sistema di riscossione dei tributi, consentendo l'avvalimento degli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria dello Stato ed evitando l'istituzione di una nuova struttura amministrativa propria.

In via subordinata, la Regione ricorrente rileva il contrasto delle note impugnate con il principio di leale cooperazione, posta alla base dei rapporti c.d. orizzontali.

2. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo con un'istanza di rigetto del ricorso.

Sostiene in primo luogo la difesa erariale che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto la lettera del 10 agosto 1994 è meramente confermativa della lettera del 24 novembre 1993, relativamente alla quale ultima il ricorso è tardivo.

In seconda istanza, il ricorso sarebbe inammissibile perché non denuncia un'invasione da parte dello Stato della sfera di competenza della Regione, quanto lamenta il rifiuto dell'amministrazione statale di esercitare un'attività che fa capo dalla Regione.

Circa invece i profili di infondatezza del ricorso, si rileva che la tassa sulle concessioni regionali è un tributo «proprio» delle regioni, alla cui riscossione esse provvedono direttamente, ex art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158. La stessa legge prevede altresì che le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti ed ai provvedimenti regionali indicati in apposita tariffa da approvare con d.P.R. avente valore di legge ordinaria: ed infatti la tariffa è stata approvata con d.P.R. 22 giugno 1991, n. 230.

La legge regionale n. 24 del 1993 avrebbe diversamente disciplinato due distinte categorie di imposte sulle concessioni: quella di tributo proprio gestito dalla stessa regione, e quella di tributo erariale, accertato e riscosso dallo Stato e quindi devoluto alla Regione, insieme alle altre imposte, a norma dell'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965. Dato che la Regione Siciliana, con legge regionale n. 35 del 1990, ha istituito un proprio servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate, non si comprende perché per la riscossione di un tributo proprio dovrebbe farsi capo all'Ufficio del Registro di Roma.

Né potrebbe invocarsi l'art. 8 del d.P.R. n. 1074 del 1965, dato che esso prevede una disciplina transitoria che è esaurita con l'entrata in vigore delle disposizioni sopra richiamate.

Considerato in diritto

1. — Col presente conflitto di attribuzione, la Regione Siciliana si duole del fatto che il Ministro delle finanze con nota 10 agosto 1994, pervenuta il 15 settembre 1994, confermando il parere espresso con nota 24 novembre 1993 dal direttore centrale dello stesso ministero, abbia rifiutato l'apertura di un conto corrente postale a cura dell'Ufficio del Registro di Roma per la riscossione delle tasse di concessione governativa proprie della stessa Regione, riordinata con legge regionale 24 agosto 1993, n. 24.

Sostiene la ricorrente che in tal modo risulterebbero violati gli artt. 36 e 20 dello statuto siciliano nonché gli artt. 2 e 8 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria).

Da un lato, infatti, gli artt. 20 e 36 dello statuto attribuiscono alla Regione potestà esecutiva ed amministrativa in tutte le materie in cui la stessa ha competenza legislativa, e potestà legislativa concorrente in ordine alla istituzione di tributi propri nonché in ordine ai tributi erariali ad essa attribuiti; mentre l'art. 8 delle norme di attuazione consente alla Regione di avvalersi, fino a quando non sarà diversamente disposto, degli uffici periferici dell'Amministrazione statale.

2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce, come primo motivo di inammissibilità, la tardività della proposizione del conflitto, dal momento che la nota ministeriale impugnata (del 10 agosto 1994) si era limitata a confermare la precedente nota del 24 novembre 1993.

L'eccezione non è condivisibile.

In tema di individuazione dell'atto che determina una invasione di competenza, occorre distinguere le ipotesi di atti (confirmativi, esplicativi, esecutivi) meramente consequenziali al precedente fondamentale atto (decisivo ai fini della decorrenza dei termini) rispetto alle ipotesi di atti infraprocedimentali, caratterizzati da una propria autonomia che giustifica una differenziata decorrenza dei termini, da riferirsi rispettivamente a ciascuno atto infraprocedimentale.

Nella specie, pur non risultando a tutta evidenza la natura dei due menzionati atti ministeriali, sembra doversi riconoscere natura interlocutoria e preparatoria al primo atto, mentre solo il secondo esprime definitivamente la volontà dello Stato in ordine alla richiesta di avvalimento da parte della Regione.

Ed invero, nella nota del novembre 1993, fu il direttore centrale del Dipartimento ad esprimere il dissenso sulla richiesta avanzata dalla Regione «per quanto di competenza di questa Direzione centrale; solo in seguito alle contosservazioni espresse in replica da quest'ultima, il Ministro fece proprio il «parere contrario» espresso dal Direttore centrale, comunicandolo definitivamente alla Regione.

Non ha quindi pregio il richiamo al costante orientamento di questa Corte nel dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi per conflitti di attribuzione proposti contro atti meramente consequenziali rispetto ad atti anteriori, non impugnati, con i quali era già stata esercitata la competenza contestata. Solo in tali ipotesi infatti «si deve correttamente parlare di decadenza dall'esercizio dell'azione — azione che, a differenza delle posizioni sostanziali, è pur sempre disponibile —, per il fatto che in siffatta evenienza, attraverso l'impugnazione dell'atto meramente consequenziale, si tenta, in modo surrettizio, di contestare giudizialmente l'atto di cui quello impugnato è mera conseguenza e per il quale è già inutilmente spirato il termine di proponibilità del ricorso» (sentenza n. 525 del 1990). Situazione, che, come si è evidenziato, non ricorre nel caso di specie.

3. — Questa Corte ritiene invece fondata la seconda eccezione di inammissibilità sollevata dal Presidente del Consiglio, secondo cui la questione di un preteso obbligo di avvalimento non è materia di conflitto di attribuzione, in quanto il dissenso dello Stato non determina una invasione della sfera di competenza regionale.

Senza esaurire in questa sede tutta la problematica in materia, va premesso che la Regione Siciliana ha istituito e disciplinato il proprio servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate (legge regionale 5 settembre 1990, n. 35), e che l'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158 (modificando la legge 16 maggio 1970, n. 281) ha stabilito che «all'accertamento, alla liquidazione e alla riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono direttamente le regioni».

Anche alla luce di queste sopravvenute disposizioni, l'invocato art. 8 delle norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana va inteso come possibilità per la Regione di avvalersi degli uffici periferici dell'amministrazione statale (per motivi di semplificazione e di economicità), sempre che la richiesta di avvalimento sia ritenuta realizzabile dallo Stato e «fino a quando non sarà diversamente disposto».

Ne deriva che — come deduce il Presidente del Consiglio — l'Amministrazione statale, nel dichiarare di non poter consentire l'avvalimento, esercita una attività che non riguarda né pregiudica la competenza regionale di chiedere di avvalersi degli uffici statali, e che pertanto non integra gli estremi di invasività necessari per il sorgere di un conflitto di attribuzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato, in relazione alle note del Ministero delle finanze 10 agosto 1994, n. 3/1373/94 e 24 novembre 1993, n. 3/2138/93.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

95C1426

N. 472

Sentenza 19-31 ottobre 1995

Giudizio per conflitto di attribuzione fra Stato e regione.

Imposte in genere - Sovrattassa annuale per autovetture ed autoveicoli azionati con motore diesel - Regione Sicilia - Riscossione dei proventi nella regione - Lamentata invasione della competenza regionale - Surrrettizia censura con questione di legittimità costituzionale di disposizioni normative a base dell'atto impugnato - Inammissibilità.

(Nota del Ministero delle finanze 27 agosto 1994, n. 3/1999/1994).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Vincenzo CAIANIELLO;

Giudici: avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Siciliana notificato il 14 novembre 1994, depositato in cancelleria il 17 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota del Ministero delle finanze n. 3/199/94 del 27 agosto 1994 con la quale è stata respinta la richiesta di voler impartire istruzioni all'ACI per il versamento alla Regione, a far data dal 1° gennaio 1993, dei proventi riscossi in Sicilia per la sovrattassa annuale per autovetture ed autoveicoli a motore diesel (istituita con art. 8 del decreto-legge 691 del 1976, convertito nella legge n. 786 del 1976) nonché della tassa speciale per autovetture ed autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatti o a gas metano (istituita con art. 2 della legge n. 362 del 1984), ed iscritto al n. 43 del registro conflitti 1994;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

Uditi gli avvocati Francesco Castaldi e Francesco Torre per la Regione Siciliana e l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:-

1. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione Siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla nota del Ministero delle finanze 27 agosto 1994, n. 3/1999/94, pervenuta il 14 settembre 1994, con cui è stata respinta la richiesta della Regione di voler impartire idonee istruzioni all'ACI affinché i proventi della riscossione in Sicilia della sovrattassa annuale per autoveature ed autoveicoli azionati con motore diesel, istituita con l'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito nella legge 30 novembre 1976, n. 786, nonché della tassa speciale per autoveature ed autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatti o a gas metano, istituita con l'art. 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362, fossero versati nelle casse regionali a far data dal 1° gennaio 1993. Ritiene al riguardo la Regione ricorrente che la nota ministeriale violi sia l'art. 36 dello statuto che l'art. 2 delle norme di attuazione emanate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, in base alle cui disposizioni devono ritenersi spettanti alla Regione tutte le entrate tributarie erariali, ad eccezione di quelle destinate a soddisfare particolari finalità, allorché tali finalità siano direttamente specificate nella legge istitutiva della nuova entrata.

Nel caso di specie, risulterebbero assenti entrambe le condizioni, in quanto dai lavori preparatori delle norme statali emergerebbe il carattere ordinario delle nuove entrate fiscali, non qualificabili come imposte di scopo. Sarebbero inoltre privi di pregio sia il rilievo relativo alla mancata impugnazione in via principale delle norme statali, sia l'eccezione di tardività della pretesa della ricorrente, attesa l'inapplicabilità al conflitto di attribuzione dell'istituto dell'acquiescenza.

In ogni caso, qualora l'interpretazione delle norme statali richiamate fosse nel senso della devoluzione integrale allo Stato delle nuove entrate tributarie, esse dovrebbero essere dichiarate in contrasto con gli artt. 36 dello statuto e 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 sotto il riflesso che la clausola devolutiva allo Stato dei relativi proventi non è integrata dalla specificazione delle particolari finalità a cui questi ultimi sarebbero destinati.

2. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo con un'istanza di rigetto del ricorso.

Nel rilevare che i tributi di cui trattasi sono stati costantemente riscossi e fatti propri dallo Stato senza opposizione da parte della Regione, si sottolinea come soltanto a seguito del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la Sicilia, reputando superata la riserva a favore dello Stato, ha chiesto al Ministero delle finanze di dare disposizioni all'ACI per il versamento alla Regione degli importi relativi ai predetti tributi. A parere della difesa erariale, non sarebbe possibile discutere oggi della legittimità di norme del 1976 e del 1984, chiarissime nel senso di riservare allo Stato il gettito dei tributi. Né potrebbe estendersi alla Sicilia la disciplina introdotta per le regioni a statuto ordinario: se così fosse, infatti, la disposizione sarebbe costituzionalmente illegittima. Ed infatti, l'art. 4, lettera c), numero 4, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, contestualmente alla attribuzione alle regioni a statuto ordinario delle imposte già riservate allo Stato, ha operato una riduzione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge n. 281 del 1970: ma è evidente che il rapporto fra risorse proprie e finanza derivata è per la Regione Siciliana del tutto particolare e non comparabile con quello delle regioni a statuto ordinario, sì che una disciplina differenziata deve ritenersi legittima.

Considerato in diritto

1. — La Regione Siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla nota del Ministero delle finanze 27 agosto 1994, n. 3/1999/94, con la quale è stata respinta la richiesta della stessa Regione a che il Ministro impartisse idonee istruzioni all'ACI affinché i proventi della riscossione in Sicilia della sovrattassa annuale per autoveature ed autoveicoli azionati con motore diesel, istituita con l'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito nella legge 30 novembre 1976, n. 786, nonché della tassa speciale per autoveature ed autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatti o a gas metano, istituita con l'art. 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362, fossero versati nelle casse regionali a far data dal 1° gennaio 1993.

2. — Prima di valutare il merito del conflitto, occorre esaminarne l'ammissibilità, alla luce della natura del conflitto di attribuzione, come precisata dalla giurisprudenza di questa Corte.

È principio consolidato, in ordine a quest'ultima, che il conflitto di attribuzione fra Stato e regione può sorgere allorché un atto, dello Stato o di una regione, sia invasivo dell'altrui sfera di competenza, ed allorché «la negazione o lesione della competenza sia compiuta immediatamente e direttamente con quell'atto, ed esso, qualora sia preceduto da altro che ne costituisca il precedente logico e giuridico, sia nei confronti dello stesso, autonomo, nel senso che non ne ripeta identicamente il contenuto o ne costituisca una mera e necessaria esecuzione» (sentenza n. 206 del 1975).

Con particolare riferimento al rapporto fra atto (amministrativo) impugnato e legge (o atto con forza di legge) di cui esso atto è attuazione, questa Corte ha in più occasioni affermato che «in sede di conflitto di attribuzione non (è) possibile impugnare atti amministrativi al solo scopo di far valere pretese violazioni della Costituzione da parte della legge che è a fondamento dei poteri svolti con gli atti impugnati» (sentenza n. 126 del 1990; analogamente, sentenze nn. 337 del 1989, 245 del 1988, 28 del 1979, 78 del 1971).

Alla luce di tali principi, si tratta di valutare se l'atto oggetto del presente conflitto sia immediatamente lesivo della competenza assunta come propria dalla Regione, o se invece la lesione che si assume non debba farsi risalire alle disposizioni legislative di cui tale atto è esecuzione.

In realtà, con la nota del 27 agosto 1994, n. 3/1999/94, il Ministero delle finanze altro non ha fatto che dare esecuzione a quanto chiaramente disposto dalle norme in materia (artt. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito nella legge 30 novembre 1976, n. 786, e 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362), per le quali la sovratassa per le autovetture e per gli autoveicoli funzionanti con motore diesel, nonché per quelli muniti di impianto che consente la circolazione mediante alimentazione del motore a gas di petrolio o con gas metano, è dovuta «a favore dello Stato».

Secondo la Regione Siciliana, invece, sulla base degli artt. 36 dello statuto e 2 delle norme di attuazione emanate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, devono ritenersi spettanti alla Regione tutte le entrate tributarie erariali ad eccezione di quelle destinate a soddisfare particolari finalità.

3. — Com'è evidente, con il ricorso in questione la Regione Siciliana lamenta, più che l'invasione della propria competenza causata dalla nota ministeriale, la violazione delle norme statutarie, integrate dalla normativa di attuazione, operata dalle disposizioni legislative sopra richiamate, esaurendosi per intero la censura relativa al conflitto in una censura d'incostituzionalità delle norme di legge cui la nota ministeriale ha dato esecuzione.

Così impostato, il conflitto non si riferisce al rapporto instauratosi tra gli enti interessati nell'esercizio delle rispettive competenze, quanto piuttosto alla questione relativa all'assetto normativo della specifica materia, come risultante dalle leggi n. 786 del 1976 e n. 362 del 1984. Esso pertanto si trasforma in un modo surrettizio di sollevare (fuori dai termini tassativamente stabiliti dagli artt. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87) la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni normative che stanno alla base dell'atto impugnato, e deve pertanto dichiararsi, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte, inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato, in relazione alla nota del Ministero delle finanze 27 agosto 1994, n. 3/1999/94.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 473

Sentenza 19-31 ottobre 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Imposte in genere - I.N.V.I.M. - Accertamento - Contribuente - Preclusione di giovare della riduzione del valore del bene già ottenuta ai fini dell'imposta di registro - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (vedi sentenze nn. 18/1995 e 526/1990) - Mancata adesione da parte dei giudici rimettenti alla interpretazione data dalla giurisprudenza della Corte di cassazione - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.****(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 6).****(Cost., artt. 3, 53 e 97).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Vincenzo CAIANIELLO;*Giudici:* avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanze emesse:

1) il 10 giugno 1994 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Lecce, sul ricorso proposto dall'Ufficio del Registro di Maglie contro Macculi Pietro ed altra, iscritta al n. 84 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1995;2) il 10 giugno 1994 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Lecce sul ricorso proposto dall'Ufficio del Registro di Maglie contro Tondi Daniele ed altra, iscritta al n. 85 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di due giudizi aventi ad oggetto la determinazione del valore finale del bene ai fini dell'INVM, la Commissione tributaria di secondo grado di Lecce, con due ordinanze di identico contenuto emesse in data 10 giugno 1994, ma pervenute alla Corte costituzionale il 7 febbraio 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), nella parte in cui non prevede che l'impugnazione proposta dal solo acquirente dell'immobile ai fini dell'imposta di registro e la conseguente decisione dell'autorità giudiziaria ad esso favorevole, possano essere estese alla determinazione del valore finale del bene ai fini dell'INVM.

Premette in fatto il giudice *a quo* che nei casi di specie solo gli acquirenti, e non anche i venditori di un bene immobile, avevano impugnato l'avviso di accertamento di valore ai fini dell'imposta di registro ottenendo dalla Commissione tributaria adita una decisione che, in accoglimento al ricorso, determinava il valore del bene ai fini dell'imposta di registro.

Successivamente, a fronte del mancato pagamento dell'INVIM da parte dei venditori, l'Ufficio del Registro notificava agli acquirenti atto di pignoramento immobiliare al quale gli interessati si opponevano eccedendo, tra l'altro, che la decisione della Commissione tributaria dagli stessi adita e a loro favorevole precludeva all'Ufficio di chiedere il pagamento dell'INVIM rapportata al diverso valore finale resosi definitivo nei confronti dei venditori per la mancata impugnazione da parte di questi ultimi.

La Commissione tributaria di primo grado accoglieva il ricorso e avverso tale decisione proponeva appello l'Ufficio assumendo che, non essendovi nell'INVIM solidarietà tributaria tra acquirente e venditore, ai fini di tale imposta deve farsi riferimento al valore finale del bene divenuto definitivo nei confronti dei venditori con riguardo all'imposta di registro.

La Commissione tributaria di secondo grado, investita dell'appello, nel dubitare della legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. n. 643 del 1972, ha ritenuto che la mancata previsione legislativa della estensibilità all'INVIM dell'impugnazione proposta dall'acquirente avverso l'accertamento di valore del bene ai fini dell'imposta di registro, verrebbe a porsi in contrasto con il principio di ragionevolezza in quanto all'acquirente viene preclusa la possibilità di giovare della riduzione di valore già ottenuta a seguito del ricorso da esso proposto; con l'art. 53 della Costituzione, in quanto imporrebbe agli acquirenti di corrispondere una somma da essi non dovuta per aver esperito i mezzi posti a tutela dei loro diritti ottenendo anche risultati favorevoli; ed infine con l'art. 97 della Costituzione che impone alla pubblica amministrazione il dovere di imparzialità.

Conclude pertanto il giudice *a quo* che la norma impugnata determina la violazione degli invocati parametri costituzionali apparendo «stridente con il più elementare senso di giustizia che un medesimo bene, in un medesimo momento e contesto (costituito dall'identico atto di trasferimento su cui si fondano entrambe le imposte di cui qui si tratta), possa avere, agli effetti fiscali, due valori diversi a seconda del contribuente dal quale ciascuna imposta è dovuta».

2. — Nel giudizio avanti alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la inammissibilità ovvero per la non fondatezza della prospettata questione.

In particolare, la difesa erariale ha osservato che la questione di diritto tributario sollevata è stata più volte esaminata dalla Corte di cassazione la quale ha reso pronunce discordanti sottolineando, da un lato, che in materia di INVIM non sussiste una vera e propria solidarietà tributaria in quanto l'acquirente garantisce solo l'adempimento dell'obbligo tributario come accertato nei confronti del venditore quale unico debitore d'imposta, d'altro lato, si è ritenuto che «il collegamento oggettivo tra imponibile per il tributo di registro e il valore finale per l'INVIM vanificherebbe la decadenza e in genere le preclusioni formatesi nei riguardi dell'anzidetto obbligato». Concludendo pertanto l'Avvocatura generale che si è in presenza di una questione di mera interpretazione, stante l'assenza sul punto di un «diritto vivente», insuscettibile di una prospettazione in termini di legittimità costituzionale.

3. — In prossimità della camera di consiglio, l'Avvocatura generale dello Stato ha presentato memoria insistendo per la infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata.

A parere della difesa erariale, insussistente sarebbe la violazione dell'art. 53 della Costituzione, in quanto l'imposta conseguente al valore legittimamente accertato dall'Amministrazione è giuridicamente dovuta ancorché superiore a quella che sarebbe derivata da un minor imponibile.

Né potrebbe invocarsi una lesione del principio di uguaglianza dal momento che diverse sono le situazioni poste a raffronto, essendo del tutto differenti i crediti che si vorrebbero comparare, come autonome appaiono le rispettive controversie di valutazione.

Non pertinente sarebbe, infine, il riferimento all'art. 97 della Costituzione, in quanto non può parlarsi di «parzialità» della pubblica amministrazione per il solo fatto che essa ottempera al giudicato formatosi limitatamente al caso deciso.

Considerato in diritto

1. — La questione che la Commissione tributaria di secondo grado di Lecce sottopone all'esame di questa Corte è se l'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), nella parte in cui non prevede, ai fini della determinazione del valore finale del bene con riguardo all'INVIM, che l'acquirente possa giovare degli effetti favorevoli conseguenti alla impugnazione da esso solo proposta avverso l'avviso di accertamento relativo all'imposta di registro, sia in contrasto:

con l'art. 3 della Costituzione in quanto viene irragionevolmente precluso all'acquirente di giovare della riduzione di valore del bene già ottenuta ai fini dell'imposta di registro;

con l'art. 53 della Costituzione, imponendosi agli acquirenti di pagare un'imposta in misura da essi non dovuta in quanto riferentesi ad un valore finale del bene divenuto definitivo nei confronti dei venditori per mancata impugnazione da parte di questi ultimi;

con l'art. 97 della Costituzione in quanto appare collidere con il più elementare senso di giustizia che un medesimo bene possa avere, agli effetti fiscali, due valori diversi a seconda del contribuente dal quale è dovuta l'imposta.

2. — Data l'identità delle questioni sollevate, i giudizi devono essere riuniti per essere decisi con una sola pronuncia.

3. — Nel suo atto di intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, deduce anzitutto l'inammissibilità della questione per carenza di motivazione dell'ordinanza di rimessione sulla rilevanza, riservandosi di argomentare in memoria, nella quale osserva che l'inammissibilità sarebbe ravvisabile sotto due profili: da un lato, lo stesso giudice *a quo* riconosce che il dedotto effetto estensivo, ai sensi dell'art. 1306 del codice civile, della sentenza pronunciata nei confronti di uno dei condebitori solidali della imposta di registro non potrebbe realizzarsi nei confronti dell'acquirente essendo questi estraneo al rapporto obbligatorio intercorrente tra il Fisco ed il venditore; dall'altro, il remittente ipotizza una pronuncia additiva, senza soffermarsi sui noti limiti individuati da questa Corte in ordine ai propri interventi.

Entrambe le deduzioni sono strettamente connesse col merito della questione di costituzionalità, e quindi occorre passare all'esame della stessa.

4. — La questione è infondata nei sensi che saranno ora precisati.

Va premesso che questa Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi sul problema, parzialmente attinente a quello in esame, dell'applicabilità dei principi di cui all'art. 1306 del codice civile all'obbligazione solidale tributaria, dando ad esso una soluzione affermativa (ordinanze n. 870 del 1988 e 544 del 1987). Lo stesso orientamento veniva seguito nel 1991 dalle Sezioni unite della Corte di cassazione.

Ma nei citati casi si trattava semplicemente di estendere i predetti principi civilistici all'obbligazione solidale fra più debitori della stessa imposta di registro.

5. — Anche riguardo alla diversa ipotesi della estensione degli effetti di un giudicato formatosi nei confronti del debitore dell'imposta di registro all'acquirente dell'immobile su cui grava — a garanzia del pagamento dell'INVIM — il privilegio previsto dall'art. 28 del d.P.R. n. 643 del 1972, la Corte di cassazione si è pronunciata più volte, ma con soluzioni contrastanti.

Secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, pur riconoscendosi che in detta seconda ipotesi non si tratta di più debitori della stessa imposta — in quanto l'acquirente dell'immobile su cui grava il privilegio per l'INVIM non è debitore di questa imposta — nella regola prevista dall'art. 1306 si ravvisa un principio di più ampia portata, applicabile alla presente fattispecie, sia per realizzare il meccanismo contemplato dall'art. 6 della legge sull'INVIM (circa l'identità di valori dell'immobile sia ai fini del registro che dell'INVIM), sia per il rispetto dei principi costituzionali contenuti negli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione.

6. — Ed invero, essendo indubbio che il legislatore ha voluto che l'accertamento del valore del bene trasferito sia lo stesso per entrambe le imposte, nel caso in cui si verifichi il conflitto fra due titoli definitivi che nello stesso tempo danno al medesimo bene valori differenti, quello risultante dal giudicato deve prevalere sul valore maggiore riportato nell'atto amministrativo.

Questa interpretazione risulta conforme ai principi di cui agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione.

Il principio di uguaglianza impone, infatti, che se il valore dello stesso immobile viene riconosciuto per ragioni obiettive nei confronti di un debitore d'imposta, esso non può essere diverso ove si tratti del contribuente di un'altra imposta connessa e nello stesso contesto, che pur si riferisce al trasferimento dello stesso bene.

Il principio della capacità contributiva esige che la medesima situazione di fatto non può che essere rilevatrice della stessa capacità contributiva e quindi dell'analogo prelievo fiscale. Infine, quello della imparzialità della pubblica amministrazione sancisce il dovere per essa di conformarsi al giudicato che ha riconosciuto la illegittimità oggettiva del valore dato dall'atto amministrativo ad un immobile.

7. — Questa Corte ha più volte affermato (sentenze n. 18 del 1995 e 526 del 1990) che l'estensione della norma ad un caso non compreso nella lettera legislativa risulta giustificata da un giudizio di meritevolezza del medesimo trattamento, fondato sulla *ratio legis* indipendentemente dalla identità o dalla somiglianza al caso previsto. Dal che deriva che la regola contenuta nell'art. 1306 del codice civile può estendersi ad altri casi, come quello in esame, in cui sia ravvisabile la stessa *ratio*.

La Corte ha pure ritenuto costantemente che il giudice rimettente, nell'operare la ricognizione del contenuto normativo della disposizione, deve sempre e costantemente essere guidato dall'esigenza di rispetto dei precetti costituzionali e quindi, ove un'interpretazione appaia confliggente con alcuno di essi, è tenuto — soprattutto in mancanza di diritto vivente — ad adottare letture alternative maggiormente aderenti al parametro costituzionale altrimenti vulnerato (sentenza n. 149 del 1994; ordinanze nn. 226 e 121 del 1994).

I giudici rimettenti avrebbero dovuto, pertanto, seguire quella interpretazione data dalla citata giurisprudenza della Corte di cassazione che risulta conforme ai principi costituzionali.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Lecce con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 474

Ordinanza 19-31 ottobre 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Ambiente (tutela dell') - Regione Veneto - Stoccaggio di rifiuti tossici nocivi - Trattamento sanzionatorio penale - Richiamo alla sentenza della Corte n. 194/1993 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale della norma impugnata - Manifesta inammissibilità.****(Legge regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28, art. 3, terzo comma).****(Cost., art. 25, secondo comma).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Vincenzo CAIANIELLO;**Giudici:** avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma terzo, della legge Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28 (Nuove norme per la tutela dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33), promosso con ordinanze emesse:

1) il 13 febbraio 1995, dal Pretore di Bassano del Grappa, nel procedimento penale a carico di Berti Pierangelo, iscritta al n. 184 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1995;

2) il 13 febbraio 1995 dal Pretore di Bassano del Grappa nel procedimento penale a carico di Tottene Gino ed altro, iscritta al n. 185 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che il Pretore di Bassano del Grappa, nel corso di due procedimenti penali a carico di Berti Pierangelo e Tottene Gino, con due ordinanze di identico contenuto, ha sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma terzo, della legge Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28 (Nuove norme per la tutela dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33), nella parte in cui prevede che, per lo stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi presso il produttore, l'autorizzazione si intende rilasciata qualora, decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 della citata norma, non sia stato comunicato al richiedente un motivato provvedimento di diniego;

che secondo il giudice rimettente la norma impugnata, con l'introdurre l'istituto del silenzio assenso nella materia dello stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi, si pone in contrasto con la normativa statale la quale richiede un'autorizzazione espressa per tutte le fasi di trattamento dei rifiuti tossici, così interferendo nella materia penale riservata, dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione, all'esclusiva competenza del legislatore statale;

che nel giudizio avanti alla Corte nessuna delle parti private si è costituita, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che i due giudizi, prospettando identica questione, vanno riuniti per essere decisi con unico provvedimento;

che questa Corte, con la sentenza n. 194 del 1993, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale *in parte qua* della norma impugnata;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma terzo, della legge Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28 (Nuove norme per la tutela dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33), sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Bassano del Grappa con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

95C1429

N. 475

Ordinanza 19-31 ottobre 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Sequestro giudiziario - Tardiva esecuzione - Declaratoria dell'inefficacia - Termine di esecuzione del sequestro - Decorrenza dal deposito del provvedimento anziché da quello della sua comunicazione - *ius superveniens*: art. 669-octies del c.p.c. - Presunta compressione dell'effettività del diritto di difesa - Identica questione già dichiarata infondata dalla Corte (v. sentenza n. 237/1995) - Manifesta infondatezza.

(C.P.C., art. 675).

(Cost., art. 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Vincenzo CAIANIELLO;

Giudici: avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 675 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1995 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Serù Salvatore e Pictrouongo Anna, iscritta al n. 340 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto la declaratoria dell'inefficacia del sequestro giudiziario per tardiva esecuzione del sequestro stesso, il Tribunale di Napoli, con ordinanza emessa il 3 marzo 1995, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 675 del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che il termine di esecuzione del sequestro inizi a decorrere dal deposito del provvedimento anziché da quello della sua comunicazione;

che, a parere del giudice *a quo*, l'intervenuta introduzione, ad opera del legislatore del 1990, dell'articolo 669-*octies* del codice di procedura civile, ai sensi del quale il termine previsto per l'avvio del procedimento di merito decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza, o dalla sua comunicazione alla parte interessata, nel caso in cui il provvedimento positivo sia stato reso fuori udienza, rende la disposizione di cui all'impugnato art. 675 non conforme all'art. 24 della Costituzione in quanto sarebbe mortificata l'effettività del diritto di difesa, imponendosi alla parte interessata alla misura un generale onere di diligenza che, alla luce del mutato contesto normativo, non potrebbe più essere ritenuto sussistente;

che nel giudizio avanti alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o per l'infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte con la sentenza n. 237 del 1995 ha già dichiarato l'infondatezza di questione identica a quella in esame;

che non risultano adottati nuovi od ulteriori profili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 675 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

n. 476

Sentenza 19-31 ottobre 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**Regione - Regione Puglia - Norme di materia di riorganizzazione regionale - Reinquadramento del personale regionale. Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenze nn. 158/1988, 357 e 260 del 1995, 384 e 359 del 1994) - Considerabilità come «nuova» della legge oggetto del ricorso in considerazione di introduzione di altri elementi in sede di riapprovazione della legge - Assoggettabilità della norma da parte dello Stato alla procedura di cui ai sensi dell'art. 127, terzo e quarto comma, della Costituzione - Inammissibilità.****(Legge regione Puglia riapprovata il 21 febbraio 1995).****(Cost., artt. 97 e 117, in relazione agli artt. 30, 31 e 32 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Vincenzo CAIANIELLO;*Giudici:* avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia riapprovata il 21 febbraio 1995 dal Consiglio regionale (Norme in materia di riorganizzazione regionale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 21 marzo 1995, depositato in cancelleria il 27 successivo ed iscritto al n. 13 del registro ricorsi 1995;

Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;

Udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1995 il Giudice relatore-Riccardo Chieppa;

Udito l'Avvocato dello Stato Claudio Linda per il ricorrente.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 21 marzo 1995, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato in via principale questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia recante «Norme in materia di riorganizzazione regionale». Il Consiglio regionale, nella seduta del 21 febbraio 1995, nel riapprovare, a seguito di rinvio governativo, il testo legislativo, vi aveva apportato numerose modifiche, non tutte idonee, ad avviso del ricorrente, a superare le censure già formulate in sede di rinvio.

In particolare, il combinato disposto degli articoli 28, comma 3, lettera *d*), 29, comma 6, e 32, della legge impugnata, nel testo risultante dalle modificazioni apportate, disciplinando concorsi speciali per il reinquadramento del personale regionale, senza che vi sia rideterminazione di uffici e piante organiche, violerebbe i principi generali in materia di accesso ai pubblici impieghi, e quelli di cui agli artt. 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato, quest'ultimo, dall'art. 8 del d.P.R. 23 febbraio 1995, n. 41 (*recte*: decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, articolo, peraltro, soppresso, in sede di conversione, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85), al pari del testo originario di cui all'art. 31.

Inoltre, il combinato disposto degli artt. 29, commi 1, 2 e 3, e 28, comma 3, lettera *b*), violerebbe il principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, nonché i principi generali in materia di accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni e quelli di cui agli artt. 30, 31 e 32 del citato d.lgs. n. 29 del 1993 e all'art. 22 della legge n. 724 del 1994, prevedendo, come già l'art. 32, commi 1 e 2, del testo rinviato, l'immissione *ope legis* nei ruoli organici regionali di personale a tempo indeterminato, personale destinatario di provvedimenti giurisdizionali non meglio specificati e anche inidonei a costituire giudicato, di personale in servizio presso enti locali ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 (Provvedimenti per l'occupazione giovanile).

Infine, l'art. 34, comma 1, della legge impugnata, come già l'art. 35, comma 1, del testo originario, interpretando in senso ordinatorio il termine per la presentazione dell'istanza di inquadramento nella fascia funzionale superiore, renderebbe ultrattiva una norma transitoria che dovrebbe già avere esaurito i suoi effetti, in contrasto con il principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.

2. — La Regione Puglia si è costituita nel giudizio fuori termine.

Considerato in diritto

1. — Con il ricorso indicato in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia recante «Norme in materia di riorganizzazione regionale», riapprovata, a seguito di rinvio governativo, a maggioranza assoluta nella seduta del 21 febbraio 1995.

A giudizio del ricorrente, le modifiche apportate al testo originario della delibera impugnata avrebbero recepito solo parzialmente i rilievi governativi. In particolare, con riferimento a tre specifici motivi di rinvio, la diversa formulazione delle norme, adottata in sede di riapprovazione, non sarebbe valsa a superare le censure.

Ed infatti, l'asserita illegittimità della disposizione di cui all'art. 31 del testo originario — che consentiva, in sede di prima applicazione e per posti che si rendessero disponibili nell'arco del triennio, il reinquadramento del personale regionale nella qualifica superiore mediante selezioni riservate ed anche in mancanza dei prescritti requisiti giuridici — si incentrava sulla inammissibilità di concorsi speciali riservati per contrasto con i principi generali in materia di accesso ai pubblici impieghi e con quelli di cui agli artt. 30, 31 e 32 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che prevedono l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di procedere alla individuazione dei propri uffici e delle piante organiche ed alla ricognizione delle vacanze di organico. Peraltro, il combinato disposto degli artt. 28, comma 3, lettera *d*), 29, comma 6, e 32 del testo riapprovato, disciplinando concorsi speciali per il reinquadramento del personale regionale senza che vi sia rideterminazione di uffici e piante organiche, continuerebbe a configurare aperta, anche se «mascherata», violazione dei principi sopra richiamati e, pertanto, del parametro dell'art. 117 della Costituzione, che fa riferimento ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nella materia quale limite alla potestà legislativa regionale.

Inoltre, l'art. 32, commi 1 e 2, del testo originario, prevedendo l'immissione in ruolo di personale assunto a tempo indeterminato e destinatario di sentenze o provvedimenti cautelari, avrebbe determinato, secondo i rilievi governativi, incertezze di diritto, oltre a porsi in contrasto con i principi di buona amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione. Parimenti, la previsione, contenuta nel combinato disposto degli artt. 29, commi 1, 2 e 3, e 28, comma 3, lettera *b*) , del testo riapprovato, di immissione *ope legis* nei ruoli organici di personale a tempo indeterminato, di personale destinatario di provvedimenti giurisdizionali non meglio specificati e, perciò, anche inidonei a costituire giudicato, di personale in servizio presso enti locali ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, determinerebbe la violazione dei principi di buona amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione e di quelli in materia di accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni, nonché i principi specifici di cui agli artt. 30, 31 e 32 del d.lgs. n. 29 del 1993 e all'art. 22 della legge n. 724 del 1994.

Infine, l'originario art. 35, comma 1, interpretando in senso ordinatorio il termine per la presentazione dell'istanza di inquadramento nella fascia funzionale superiore, avrebbe reso ultrattiva una norma transitoria, in contrasto, ancora una volta, con l'art. 97 della Costituzione. Ma l'art. 34, comma 1, del testo riapprovato, riconfermando, pur a seguito di rinvio, tale disposizione, persevererebbe nella violazione del richiamato principio costituzionale.

2. — La questione va dichiarata inammissibile.

A partire dalla sentenza n. 158 del 1988, questa Corte ha costantemente affermato (v., da ultimo, sentenze n. 357 e n. 260 del 1995; n. 384 e n. 359 del 1994) che, ai fini dell'art. 127 della Costituzione, una legge regionale rinviata va considerata come «non nuova» in tutte le ipotesi in cui, in sede di riesame, sia stata riapprovata senza alcuna modificazione, ovvero abbia subito modificazioni che si siano limitate ad incidere sulle disposizioni oggetto del rinvio, o comunque, prive di valore prescrittivo.

Nell'ipotesi inversa, in cui il legislatore regionale, in sede di riesame, abbia apportato modifiche che comportino mutamenti del significato normativo, ed inerenti (anche) a disposizioni non interessate, nè direttamente nè indirettamente, dalle osservazioni formulate dal Governo in sede di rinvio, la legge riapprovata ha carattere di «novità».

Sulla base degli indicati criteri, la legge oggetto del ricorso in esame deve essere considerata come «nuova»: essa, infatti, non si limita alla riformulazione delle norme oggetto del rinvio e a «diversa sistemazione della materia disciplinata», secondo l'espressione contenuta nel ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri che, peraltro, ha anche reiterato (tale circostanza, tuttavia, è stata sottaciuta nel corso del presente giudizio) il rinvio della legge per un nuovo esame (come risulta dalla pendenza di ricorso per conflitto di attribuzione, sollevato dalla Regione Puglia avverso l'atto di rinvio: R. Confl. n. 13 del 1995), rivelando, in tal modo, quanto meno perplessità circa il carattere di «novità» della legge impugnata. Le modifiche apportate in sede di riesame incidono anche su disposizioni totalmente estranee alle osservazioni governative, e, quindi, non interessate dal rinvio, come dimostra l'esame comparativo del testo originario e di quello attuale. È sufficiente, in proposito, osservare che in quest'ultimo sono aggiunte nuove disposizioni quali quelle di cui all'art. 30, contenente la disciplina del personale dell'Ente regionale per lo sviluppo agricolo della Puglia (ERSAP), che non figuravano nel testo originario. Altre, per converso, risultano soppresse (v. i commi 5 e 6 dell'art. 37, concernenti il trattamento economico attribuito al personale che chiede di essere collocato a riposo; o il comma 4 dell'art. 27 sul trattamento di missione del personale in servizio presso i gruppi consiliari; o le norme sull'Avvocatura regionale di cui all'art. 33). Il nuovo testo, inoltre, all'art. 12, estende gli ambiti di operatività delle attività regionali alla «protezione civile» e alla «tutela e sviluppo del patrimonio forestale», non comprese nel testo originario. Quanto all'approvazione degli atti di organizzazione, con i quali si sostituisce il precedente assetto organizzativo, l'art. 14 del nuovo testo la attribuisce alla competenza della Giunta, previa acquisizione del parere favorevole della Commissione consiliare competente, che si assume come favorevole trascorsi trenta giorni dalla ricezione delle proposte predisposte dai dirigenti coordinatori di Area, mentre, a norma del vecchio testo dell'art. 14, la relativa competenza era posta direttamente in capo al Consiglio regionale. Sempre in materia di competenze della Giunta, ad essa l'art. 16 demanda la istituzione, su proposta dell'assessore competente, di settori, uffici e servizi, mentre il vecchio testo prevedeva la competenza del Consiglio, su proposta della Giunta per i settori, uffici e servizi di questa, e su proposta dell'ufficio di presidenza del Consiglio stesso per quelli facenti capo ad esso. Ed ancora, all'art. 19 del nuovo testo, scompare, quanto agli incarichi dirigenziali, il limite numerico di duecentoventi, di cui al precedente testo, sostituito da quello «corrispondente alle strutture di massima fissate negli atti di organizzazione». Il comma 1 dell'art. 28 prevede, poi, che la dotazione organica del ruolo unico regionale sia definita con legge, anziché con regolamento, come stabilito dal testo originario, e il comma 2 dello stesso art. 28 dispone la scadenza biennale, anziché quella triennale di cui al vecchio testo, per la periodica ridefinizione della pianta organica.

L'art. 38 fissa l'indennità di funzione per i dirigenti in fase di prima applicazione della legge e sino alla data di sottoscrizione del contratto nazionale, mentre il corrispondente art. 41 del vecchio testo la determinava sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di recepimento «del prossimo contratto collettivo per l'area dirigenziale».

Infine, tra le disposizioni abrogate dalla legge in esame, l'art. 41 colloca la legge regionale n. 16 del 31 dicembre 1991 (Adeguamento alle disposizioni di cui al decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37. Elevazione dei limiti di età per il collocamento a riposo dei dirigenti della Regione Puglia), che non figurava tra quelle abrogate dal corrispondente art. 45 del testo originario.

L'anzidetta serie di elementi «nuovi», introdotti in sede di riapprovazione della legge, comporta la «novità» della legge stessa, non essendo possibile operare una scissione o differenziazione del controllo delle singole norme (a seconda del contenuto sostanzialmente immutato o delle parti nuove) della legge regionale, necessariamente unitaria quanto al regime del controllo stesso.

In definitiva, la Regione, quando introduce, in sede di riapprovazione in conseguenza del rinvio di una legge, elementi aventi carattere di novità, si assoggetta a una possibilità di esercizio, da parte dello Stato, di una nuova procedura ai sensi dell'art. 127, terzo e quarto comma, della Costituzione.

Alla stregua delle susesposte considerazioni, nel caso di specie questa Corte non poteva essere adita ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, non versandosi nella fase conclusiva dell'iter di formazione dell'atto normativo. Il Governo, prima di promuovere la questione di legittimità costituzionale, doveva, ravvisandone i motivi — come in realtà è avvenuto, secondo quanto risulta dall'anzidetto conflitto sollevato dalla Regione Puglia — dar corso al rinvio della legge al Consiglio regionale affinché quest'ultimo, a norma dello stesso art. 127 della Costituzione, fosse posto nella condizione di procedere al suo riesame.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Puglia riapprovata il 21 febbraio 1995 (Norme in materia di riorganizzazione regionale), sollevata con il ricorso indicato in epigrafe, dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 97 e 117 della Costituzione, in relazione, quest'ultimo, agli artt. 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

95C1431

N. 477

Sentenza 19-31 ottobre 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Università - Regione Basilicata - Consorzio Lucano Universitario - Personale dipendente - Reinquadramento - Procedura - Considerabilità come «nuova» della legge oggetto del ricorso - Discrezionalità del legislatore regionale nella previsione di una procedura concorsuale specifica - Insussistenza di contrasto con i principi della legislazione statale in materia - Non fondatezza.

(Legge regione Basilicata riapprovata il 6 marzo 1995).

(Cost., artt. 97 e 117, in relazione agli artt. 36 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29; 3, ventesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e 22, sesto, settimo, ottavo, quindicesimo, sedicesimo, diciassettesimo, diciannovesimo, ventesimo e ventunesimo comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Vincenzo CAIANIELLO;

Giudici: avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Basilicata riapprovata il 6 marzo 1995 dal Consiglio regionale, concernente: «Abrogazione della legge regionale 17 aprile 1985, n. 20 (Partecipazione della Regione Basilicata al Consorzio Lucano Universitario)», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 25 marzo 1995, depositato in cancelleria il 3 aprile 1995 ed iscritto al n. 18 del registro ricorsi 1995;

Visto l'atto di costituzione della Regione Basilicata;

Udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1995 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;

Udito l'Avvocato dello Stato Claudio Tonello per il ricorrente.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 25 marzo 1995, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato in via principale questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Basilicata riapprovata il 6 marzo 1995, concernente «Abrogazione della legge regionale 17 aprile 1985, n. 20 (Partecipazione della Regione Basilicata al Consorzio Lucano Universitario)» per contrasto con gli artt. 97 e 117 della Costituzione.

Il testo originario della normativa impugnata, approvato il 24 gennaio 1995, prevedeva, all'art. 1, l'abrogazione, con decorrenza dal 25 luglio 1995, della legge della Regione Basilicata n. 20 del 1985 (Partecipazione della Regione Basilicata al Consorzio Lucano Universitario).

L'art. 2 del medesimo testo legislativo disponeva che le due unità di personale dipendente del disciolto Consorzio Lucano Universitario in servizio alla data del 1° gennaio 1994, previa istanza documentata, sarebbero state assorbite dalla Regione ed inquadrate nel proprio ruolo organico nel livello funzionale corrispondente al titolo di studio posseduto e nei limiti dei posti vacanti nella pianta organica dell'Ente.

A seguito di rinvio governativo per contrasto del citato art. 2 con gli artt. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; 3, comma 20, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'art. 2 del testo normativo riapprovato dal Consiglio regionale nella seduta del 6 marzo 1995 ha previsto l'inquadramento nel ruolo regionale del personale del disciolto Consorzio in servizio alla data del 1° gennaio 1994 previo superamento di un concorso per titoli ed esami ad esso riservato.

Ma, ad avviso del ricorrente, anche nella nuova formulazione l'art. 2 sarebbe censurabile per contrasto con gli artt. 97 e 117 della Costituzione.

La normativa impugnata, prevedendo l'inquadramento *ope legis* nel ruolo regionale del personale in questione, violerebbe, infatti, i principi fondamentali della legislazione statale in materia di accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 29 del 1993 e all'art. 3, comma 20, della legge n. 537 del 1993, ribaditi dall'art. 22 della legge n. 724 del 1994 nei vari commi invocati nel ricorso (6, 7, 8, 15, 16, 17, 19, 20, 21).

2. — Nel giudizio si è costituita la Regione Basilicata, che ha preliminarmente eccepito la inammissibilità della questione, osservando che la nuova formulazione del testo in questione attribuirebbe carattere di «novità» alla legge impugnata, sì da rendere necessario un nuovo esame da parte del Governo.

Nel merito, premesso il rilievo circa la derogabilità della regola del concorso pubblico per l'assunzione presso le pubbliche amministrazioni, la Regione ha rilevato che il personale di cui si tratta sarà comunque inquadrato solo all'esito di un concorso che, essendo stato previsto anche per esami, escluderebbe il rischio di immettere in posizione di ruolo soggetti privi di effettiva idoneità ai posti da ricoprire, comunque relativi a qualifiche corrispondenti al titolo di studio posseduto.

Del resto, si tratta, osserva la Regione, di soggetti ormai da lungo tempo alle dipendenze di un ente che ha operato in un settore di rilevanza pubblica. Uno di essi verrebbe, inoltre, inquadrato nel IV livello, per il quale lo stesso d.lgs. n. 29 del 1993 esclude la necessità del concorso pubblico.

Infine, essendo rispettato il limite della disponibilità dei posti, e vigendo per le pubbliche amministrazioni il divieto di cui all'art. 22, comma 6, della legge n. 724 del 1994, di assumere personale di ruolo ed a tempo determinato solo fino al 30 giugno 1995, mentre la legge impugnata prevede l'inquadramento del personale in questione solo dal 25 luglio 1995, sarebbe salvaguardato quel rapporto tra dotazione organica e servizi che è presupposto del buon andamento delle pubbliche amministrazioni.

Considerato in diritto

1. — Forma oggetto del presente giudizio la legge della Regione Basilicata concernente «Abrogazione della legge regionale 17 aprile 1985, n. 20 (Partecipazione della Regione Basilicata al Consorzio Lucano Universitario)», riapprovata dal Consiglio regionale, a seguito di rinvio governativo, nella seduta del 6 marzo 1995.

Ad avviso del ricorrente, il testo impugnato risulterebbe lesivo degli artt. 97 e 117 della Costituzione per il fatto di disporre, in contrasto con il dettato costituzionale e con i principi fondamentali posti dalla legislazione statale in materia di accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni, l'inquadramento *ope legis* nel ruolo organico regionale delle due unità di personale già dipendente del Consorzio Lucano Universitario — disciolto per effetto della medesima legge — in servizio alla data del 1° gennaio 1994. In particolare, sarebbero violati i principi fissati dall'art. 36 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, in base al quale l'assunzione presso le pubbliche amministrazioni avviene per concorso pubblico, o mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, ovvero per chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste di collocamento formate dagli appartenenti alle categorie protette; principi ribaditi dall'art. 3, comma 20, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Il ricorrente lamenta, altresì, la inosservanza dei principi derivanti dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che, al comma 6, fa divieto alle pubbliche amministrazioni di assumere personale di ruolo ed a tempo indeterminato fino a quando non siano definite le dotazioni organiche, previa verifica dei carichi di lavoro; al comma 7, richiama l'art. 3, comma 8, della citata legge n. 537 del 1993, che prevede la copertura di una percentuale di posti resi disponibili per cessazioni, mediante ricorso a procedure di mobilità; al comma 8, stabilisce che per il triennio 1995-1997 le pubbliche amministrazioni possono assumere personale di ruolo ed a tempo indeterminato, esclusivamente in applicazione delle disposizioni dello stesso art. 22, anche utilizzando gli idonei delle graduatorie di concorsi; ed ancora, al comma 15, fissa principi e criteri per la verifica dei carichi di lavoro; ai commi 16 e 17 dispone, previa detta verifica, la definizione delle dotazioni organiche con individuazione delle relative procedure; al comma 19, prevede il monitoraggio delle linee di attività omogenee, in base ai dati emergenti dai carichi di lavoro, per la definizione dei parametri di dimensionamento delle dotazioni organiche; infine, ai commi 20 e 21 dispone il contingentamento di personale a tempo parziale.

Dal contesto di tali disposizioni emergerebbe, ad avviso del ricorrente, una serie di principi che la legge impugnata non avrebbe rispettato, riservando a personale, avente rapporto di lavoro privatistico, accesso riservato e privilegiato, e non aperto a tutti, con procedure semplificate di accesso nei ruoli regionali, senza la previa definizione delle oggettive e reali esigenze di risorse umane e senza dar corso alle procedure di mobilità.

2. — Va preliminarmente esaminata la eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione Basilicata, secondo la quale la nuova formulazione dell'art. 2 della legge impugnata — modificato a seguito dei rilievi governativi — avrebbe determinato un mutamento del significato normativo dell'originaria disposizione, tale da richiedere un nuovo riscontro di legittimità e di merito da parte del Governo.

L'eccezione va respinta.

Secondo la ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., tra le più recenti, le sentenze n. 357 e n. 260 del 1995), ai fini della impugnazione prevista dall'art. 127 della Costituzione, nonché dei relativi termini e modalità, deve considerarsi come «non nuova» una legge regionale rinviata che, in sede di riesame, sia stata modificata esclusivamente nelle disposizioni interessate dal rinvio ovvero in parti prive di valore prescrittivo, mentre nell'ipotesi inversa, in cui il legislatore regionale abbia apportato modificazioni, comportanti mutamenti del significato normativo, dirette ad inserirsi in parti diverse rispetto a quelle censurate, o comunque dirette ad incidere su disposizioni non interessate dalle osservazioni governative, la legge presenta carattere di «novità».

Alla luce di tali principi, non v'è dubbio che nel caso di specie la legge regionale deve considerarsi come «non nuova». Ed infatti, mentre il testo originario prevedeva, all'art. 2, l'assorbimento delle due unità di personale dipendente del disciolto Consorzio Lucano Universitario, previa istanza documentata, da parte della Regione, e l'inquadramento nel proprio ruolo organico, il testo successivo al rinvio del Governo ne subordina l'inquadramento al superamento di un concorso per titoli ed esami, ad esse riservato. Appare, dunque, evidente che la modifica del testo originario incide proprio sulla disposizione oggetto dei motivi del rinvio, ed è intesa a porre riparo alle censure espresse con lo stesso.

3. — Nel merito, la questione non è fondata.

Le due unità di personale delle quali il testo impugnato dispone l'inquadramento nel ruolo organico della Regione sono due dipendenti del Consorzio Lucano Universitario, costituito in data 24 luglio 1985, all'atto della cessazione della società consortile per la promozione e lo sviluppo dell'Università di Basilicata s.p.a. per lo svolgimento della stessa attività, con trasferimento del relativo patrimonio sociale, ed al quale partecipavano gli stessi soci — Regione Basilicata, Comune di Potenza, Provincia di Matera — della ex società consortile con le

medesime quote di partecipazione e con obbligo di corrispondere un contributo annuo (versato nella misura più elevata dalla Regione, come emerge dalla relazione di accompagnamento alla legge) per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

La durata del Consorzio, a norma dell'art. 1, secondo comma, del relativo statuto, era fissata in dieci anni, e, pertanto, la data di scadenza era quella del 25 luglio 1995, salvo proroga, previa formale decisione dei quattro soci.

Non avendo nessuno degli Enti partecipanti al Consorzio manifestato, nella imminenza di detta scadenza, la propria volontà di prorogarla, la Regione Basilicata ha ritenuto la opportunità di abrogare la legge regionale n. 20 del 17 aprile 1985, che ne aveva sancito la partecipazione al Consorzio.

Con la stessa legge con la quale, all'art. 1, ha provveduto a tale abrogazione, all'art. 2, essa ha inteso assicurare, in qualità di socio di maggioranza del disciolto Consorzio — come espressamente affermato nella citata relazione — la continuità del rapporto di lavoro per i due dipendenti dello stesso, prevedendone l'inquadramento nei propri ruoli organici, nel livello funzionale corrispondente al titolo di studio posseduto e nei limiti dei posti vacanti nella pianta organica dell'Ente. Ciò ha fatto, nella prima stesura della legge, attraverso un meccanismo di assorbimento *ope legis*, previa istanza documentata. A seguito dei rilievi governativi, e nell'intento di superare gli stessi, ha approvato, a maggioranza assoluta, un testo modificato dell'art. 2, che subordina l'inquadramento in ruolo del personale in questione al superamento di un concorso per titoli ed esami, allo stesso riservato.

4. — In tale nuova formulazione, deve escludersi che il testo impugnato violi alcun principio fondamentale della legislazione statale in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.

Ed infatti, quanto alla regola del pubblico concorso quale forma generale di reclutamento nel pubblico impiego, la giurisprudenza costituzionale ha già chiarito che a quest'ultima il legislatore può derogare in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, adottando criteri diversi, con una discrezionalità che trova pur tuttavia il suo limite nella necessità di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione (v., tra le più recenti, le sentenze n. 314 e n. 313 del 1994).

In tale prospettiva, lo scrutinio di congruità e ragionevolezza della procedura cui ha fatto ricorso il legislatore regionale per l'inquadramento nei ruoli organici della Regione Basilicata delle due unità di personale in questione, non può che avere esito positivo, avuto riguardo alla circostanza che si tratta non di un inquadramento *ope legis* («due unità assorbite dalla Regione ed inquadrate ...» come nel testo originario), ma di una previsione di procedura concorsuale (anche se riservata alle sole due persone dipendenti dell'Ente disciolto), che prevede, come forma di selezione e verifica dei requisiti attitudinali, oltre alla valutazione dei titoli, l'espletamento di prove d'esame volte all'accertamento della idoneità dei candidati ai posti da ricoprire, per i quali rimane ferma l'esigenza del titolo di studio corrispondente al livello funzionale.

Del pari da escludere è il contrasto della normativa censurata con i principi della legislazione statale che prevedono procedure di mobilità e subordinano le assunzioni di personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni alla definizione delle dotazioni organiche previa verifica dei carichi di lavoro.

Al riguardo, deve essere sottolineato che l'art. 2 prevede non un aumento in assoluto del personale del settore pubblico allargato o uno sfondamento delle dotazioni organiche, ma che l'inquadramento avvenga sulla base di concorsi per un numero di posti prefigurati (due) nei limiti dei posti vacanti nella pianta organica dell'Ente (regione). Ciò posto, è sufficiente rilevare che la disposizione in questione, tenuto conto di quanto innanzi osservato circa la provenienza delle due unità che si trasferiscono nei ruoli di altro ente, attua una forma di mobilità del personale, proprio in conformità a quei principi che il ricorrente ritiene violati, nel quadro della razionalizzazione e riorganizzazione dei pubblici apparati.

Infine, la procedura selettiva-concorsuale prevista necessita di un atto di apertura del procedimento, cioè il bando di concorso, che potrà essere adottato solo dopo la verifica dei posti vacanti sulla base delle dotazioni organiche definite.

Pertanto, tutti i motivi di ricorso sono infondati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Basilicata riapprovata il 6 marzo 1995, concernente «Abrogazione della legge regionale 17 aprile 1985, n. 20 (Partecipazione della Regione Basilicata al Consorzio Lucano Universitario)», sollevata, con il ricorso in epigrafe, dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 97 e 117 della Costituzione, in relazione, quest'ultimo, agli artt. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; 3, comma 20, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e 22, commi 6, 7, 8, 15, 16, 17, 19, 20, 21, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

95C1432

N. 478

Sentenza 19-31 ottobre 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Regione Lombardia - Dipendenti regionali - Reinquadramenti - Procedura - Mobilità verticale - Difetto di una vera e propria procedura selettiva concorsuale con specifica verifica attitudinale in relazione alle qualifiche e funzioni - Difetto delle caratteristiche tipiche dell'imparzialità della capacità selettiva e delle garanzie procedurali nell'organo regionale competente alle operazioni di inquadramento (v. sentenze nn. 313/1994, 333/1993 e 406/1995) - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Lombardia riapprovata l'8 marzo 1995).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Vincenzo CAIANIELLO;

Giudici: avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia riapprovata l'8 marzo 1995 dal Consiglio regionale (Norme transitorie di mobilità verticale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 5 aprile 1995, depositato in cancelleria il 13 aprile 1995 ed iscritto al n. 25 del registro ricorsi 1995;

Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;

Udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1995 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;

Uditi l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il ricorrente, e l'Avvocato Valerio Onida per la Regione.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 5 aprile 1995 (R. Ric. n. 25 del 1995), il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia, approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'8 febbraio 1995, e, a seguito di rinvio governativo, riapprovata nello stesso testo a maggioranza assoluta l'8 marzo 1995 (Norme transitorie di mobilità verticale).

Secondo il ricorrente, la legge impugnata, prevedendo il reinquadramento *ope legis* in qualifica superiore di categorie di personale, peraltro in mancanza della rideterminazione della dotazione organica del ruolo regionale, violerebbe l'art. 117 della Costituzione, ponendosi in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nella materia del pubblico impiego, che, in tema di progressione nei pubblici uffici, prevedono l'espletamento di pubblico concorso (art. 8 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e relativo regolamento di cui al d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487; art. 3, comma 20, della legge 24 dicembre 1993, n. 537), e comunque la previa rideterminazione della dotazione organica complessiva (artt. 30 e 31 del citato d.lgs. n. 29 del 1993, art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dall'art. 8, comma 4, del d.-l. 23 febbraio 1995, n. 41, peraltro soppresso dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85).

2. — Nel giudizio si è costituita la Regione Lombardia, che ha concluso per la inammissibilità della questione mancando nel ricorso, a suo avviso, una precisa indicazione dei principi che sarebbero stati nella fattispecie violati, e comunque per la infondatezza. Ha osservato, al riguardo, che, quanto al principio del concorso pubblico, lo stesso art. 97, comma terzo, della Costituzione non pone una regola assoluta, consentendo deroghe secondo criteri che appartengono alla discrezionalità del legislatore, e meccanismi selettivi diversi, a condizione che la garanzia di obiettività e di rispetto degli altri principi fondamentali sia comunque adeguatamente salvaguardata.

La legge impugnata si giustificerebbe per il fatto di porre una normativa transitoria, conforme, del resto, al principio destinato ad operare a regime, in base alla legge regionale 10 marzo 1995, n. 10, recante la revisione dell'ordinamento del personale regionale, regolarmente vistata dal Commissario di Governo. Questa stabilisce che l'accesso agli impieghi regionali possa avvenire, oltre che per concorso pubblico, anche per corso-concorso e per selezione tramite comparazione di *curricula* e mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della valutazione richiesta. Inoltre, la progressione interna del personale già in ruolo, accompagnata da una adeguata valutazione dell'effettivo livello di qualificazione professionale acquisita nell'ambito dell'ente, consentirebbe di salvaguardare la esigenza di buon andamento dell'amministrazione e di economicità della sua azione.

Nell'imminenza dell'udienza, la difesa della Regione ha depositato una memoria con la quale ha insistito nelle conclusioni già rassegnate, ribadendo che la legge in questione non disciplina una modalità di assunzione agli impieghi regionali, limitandosi a prevedere in via transitoria una forma di «mobilità verticale», istituito presente in qualsiasi ordinamento del personale, e tanto più negli ordinamenti improntati alle regole del diritto privato, quale quello dei dipendenti regionali, ed inoltre previsto e regolato dalla legge regionale n. 10 del 1995.

Non vi sarebbe, pertanto, alcuna violazione del principio del concorso pubblico per le assunzioni, del resto incompatibile con l'avanzamento in carriera per merito, che riguarda il personale già in servizio.

Parimenti, gli avanzamenti in esame — che comunque non avverrebbero *ope legis* ma sarebbero subordinati a concreti accertamenti di merito — non sarebbero in contrasto, come sostenuto nel ricorso, con l'art. 31, comma 6, del d.lgs. n. 29 del 1993, che prevede il divieto di assunzione di personale fino all'approvazione della proposta di ridefinizione degli uffici e delle piante organiche.

La progressione in carriera sarebbe, infine, subordinata alla disponibilità di posti in organico nella qualifica oggetto della richiesta.

Considerato in diritto

1. — Il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri sottopone all'esame di questa Corte la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia, approvata nella seduta dell'8 febbraio 1995 e riapprovata nello stesso testo l'8 marzo 1995 (Norme transitorie di mobilità verticale), in quanto, disponendo il reinquadramento *ope legis* di determinate categorie di personale regionale in qualifica superiore, peraltro in mancanza di rideterminazione della dotazione organica del ruolo regionale, violerebbe l'art. 117 della Costituzione, ponendosi in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato in materia di rapporto di pubblico impiego, tra i quali la obbligatorietà dell'espletamento del pubblico concorso per le assunzioni e la progressione nei pubblici uffici (art. 3, comma 20, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di finanza pubblica»; art. 8 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29; regolamento di cui al d.P.N.R. 9 maggio 1994, n. 487) e la previa determinazione della dotazione organica complessiva e per qualifiche del ruolo regionale (artt. 30 e 31 del citato d.lgs. n. 29 del 1993; art. 22 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»).

Tale enunciazione sintetica della questione sollevata induce a superare l'eccezione preliminare di genericità delle censure, essendo esattamente circoscritti ed individuati i vizi denunciati con il parametro costituzionale e le norme contenenti i principi fondamentali invocati (individuati secondo criteri sostanziali elaborati dalla giurisprudenza al di là di autoqualificazioni: sentenza n. 406 del 1995).

2. — La legge impugnata contiene una normativa transitoria in relazione alla nuova disciplina dell'ordinamento del personale introdotta con la legge regionale 10 marzo 1995, n. 10 (approvata il 30 gennaio 1995), immediatamente modificata dalla legge regionale 10 marzo 1995, n. 11 (approvata l'8 febbraio 1995 e pubblicata contestualmente alla legge n. 10 nel I Supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 11 in data 14 marzo 1995, a seguito di visto del Commissario del Governo per le due leggi in data 1° marzo 1995).

Detta normativa transitoria doveva operare fino alla definizione dei criteri e modalità per l'attuazione della mobilità verticale, disciplinata in via permanente con una previsione generica (da completarsi con provvedimento del Consiglio regionale) dalle modifiche operate dalla citata legge regionale 10 marzo 1995, n. 11, che all'art. 2 aveva abrogato e completamente sostituito, con un nuovo testo dei commi 6 e 7, i precedenti ultimi tre commi (6, 7 e 8) dell'art. 10 della legge regionale approvata il 30 gennaio 1995 e divenuta legge regionale 10 marzo 1995, n. 10.

In realtà le norme impugnate con il ricorso in esame costituiscono la pura e semplice riesumazione (accompagnata dalla introduzione del carattere transitorio e dalla soppressione nel periodo del soggetto che dispone l'inquadramento) degli abrogati commi 6, 7 e 8 del citato art. 10 della legge n. 10.

3. — Il ricorso è fondato in quanto il reinquadramento non è razionalmente collegato ad una vera e propria procedura selettiva concorsuale con specifica verifica attitudinale in relazione alla qualifica e funzioni cui si riferisce il posto da conferire (da sottolineare che si tratta di inquadramento a livello superiore di personale in atto rivestente le qualifiche sesta e settima), ma deriva, per previsione normativa, dalla semplice domanda e dalla verifica del possesso di un qualsiasi diploma di laurea (indipendente dal tipo di ruolo e da specifica indicazione della legge sull'ordinamento dei servizi regionali), conseguito «entro il periodo di servizio», domanda semplicemente collegata ad una «specifica attinenza tra il percorso di studio seguito e l'attività svolta dal richiedente entro il settore, documentata da dichiarazione del coordinatore di settore», accompagnata da *curriculum*.

Trattasi di una procedura che non ha nulla a che vedere con un cosiddetto «concorso interno per merito» (come accenna, invece, la difesa della Regione), ma costituisce solo un beneficio di passaggio al grado superiore erogato *una tantum* attraverso una pseudo verifica nominalmente collegata a valorizzazione professionale, ma in effetti incentrata sul possesso di titolo di studio — laurea conseguita nel corso del servizio prestato presso l'amministrazione regionale (le lauree conseguite anteriormente sembrano irrilevanti) —, sull'anzianità di servizio superiore a nove anni (generico servizio senza previsione di livello o di funzioni, essendo sufficiente all'atto della domanda il possesso di qualifica sesta o settima). Vi è anche la previsione di una verifica riguardante la semplice disponibilità di posti in organico nella qualifica oggetto della richiesta, ma questo è un mero riscontro alla data del decreto di reinquadramento del Presidente della Giunta, indipendentemente da una valutazione o verifica da parte dell'amministrazione della esigenza di mantenere e di coprire il posto al fine essenziale della riforma del pubblico impiego, basata proprio sulla riorganizzazione e razionalizzazione degli apparati e sul controllo delle spese connesse al personale, nonché sull'interesse nazionale alla sua riuscita (sentenza n. 406 del 1995).

Per di più, l'operazione di inquadramento è affidata esclusivamente all'ordinario organo al vertice dell'amministrazione regionale e al suo apparato, senza alcuna previa valutazione da parte di organo collegiale straordinario, come commissione di concorso o di selezione, con le caratteristiche tipiche della imparzialità (attraverso componenti estranei e non politici), della capacità selettiva e delle garanzie procedurali (sentenze n. 313 del 1994 e n. 333 del 1993).

I suddetti profili, che attengono all'aspetto sostanziale e ai principi relativi alla esigenza di procedura selettiva, sono, invece, suscettibili di essere superati attraverso i criteri e le modalità per l'attuazione della mobilità verticale secondo la differente previsione della norma di regime.

Infatti, in sede di necessaria integrazione della disciplina legislativa con atto generale, potrà essere utilizzata la maggiore ampiezza e la non tassatività della previsione normativa degli elementi di valutazione per completare il sistema, in relazione anche al bilanciamento tra valorizzazione del personale di ruolo e interesse delle esigenze organizzative della regione: art. 2 della legge regionale 10 marzo 1995, n. 11, con riformulazione dei commi 6 e 7 dell'art. 10 della citata legge regionale n. 10 del 1995. Di conseguenza, cade ogni argomento per fare ritenere la legittimità costituzionale delle norme denunciate sotto il profilo che queste sono mere anticipazioni della norma di regime, che invece ha altro contenuto e meccanismo selettivo.

4. — In riferimento al profilo della mancanza di concorso-selezione attitudinale, certamente, come afferma la difesa regionale, la regola del concorso pubblico non è assoluta, consentendosi deroghe legislativamente disposte per singoli casi e secondo criteri appartenenti alla discrezionalità del legislatore (sentenza n. 81 del 1983).

Tale regola del pubblico concorso, applicabile anche al passaggio a funzioni superiori (sentenze n. 313 del 1994; n. 487 del 1991 e n. 161 del 1990), non esclude forme diverse di reclutamento e di copertura dei posti, purché rispondano a criteri di ragionevolezza (presenza di peculiari situazioni giustificatrici senza automatismi: sentenza n. 314 del 1994; valutazione delle mansioni concretamente svolte in precedenza: sentenza n. 134 del 1995) e siano comunque in armonia con le disposizioni costituzionali e tali da non contraddire i principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione. Tali ultimi due principi costituiscono la base comune della previsione concorsuale-selettiva.

Nella specie in esame, sulla base delle anzidette considerazioni, difettano proprio le garanzie minime di obiettività e di buon andamento (attraverso il ricorso a procedure congrue e ragionevoli richieste per ogni selezione nel settore del pubblico impiego) necessariamente basate su elementi attitudinali per coprire (sia in sede di ammissione all'impiego, sia in sede di progressione di qualifiche o di mobilità verticale: sentenza n. 487 del 1991) posti, soprattutto se di livello medio o elevato, quale che sia la forma di accesso, pubblico, o limitato a categorie, o interno.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia riapprovata l'8 marzo 1995 (Norme transitorie di mobilità verticale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 479

Sentenza 19-31 ottobre 1995**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Impiego pubblico - Regione Lombardia - Attuazione di progetti finalizzati - Assunzione di personale utilizzato con rapporto di lavoro a tempo determinato - Procedura - Allargamento indeterminato dell'inizio del servizio quale presupposto dell'inquadramento - Travisamento del sistema di razionalizzazione organizzativa della amministrazione pubblica - Illegittimità costituzionale.****(Legge regione Lombardia riapprovata l'8 marzo 1995).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Vincenzo CAIANIELLO;**Giudici:** avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia riapprovata l'8 marzo 1995 dal Consiglio regionale (Norme transitorie concernenti il personale assunto a norma dell'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 1988, n. 59, per l'attuazione di progetti finalizzati), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 5 aprile 1995, depositato in cancelleria il 12 aprile 1995 ed iscritto al n. 24 del registro ricorsi 1995;

Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;

Udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1995 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;

Uditi l'Avvocato dello Stato Gaudenzio Pierantozzi per il ricorrente, e l'Avvocato Valerio Onida per la Regione.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 5 aprile 1995, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia recante «Norme transitorie concernenti il personale assunto a norma dell'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 1988, n. 59 per l'attuazione di progetti finalizzati», approvata dal Consiglio regionale in data 8 febbraio 1995 e, a seguito di rinvio governativo, riapprovata a maggioranza assoluta nel testo originario nella seduta dell'8 marzo 1995.

Tale normativa si porrebbe in contrasto, ad avviso del ricorrente, con gli artt. 117 e 97, terzo comma, della Costituzione. Sarebbero, infatti, violati, i principi fondamentali posti dalla legislazione statale nella materia del pubblico impiego.

In particolare, l'art. 1, primo comma, della legge censurata, stabilendo che essa si applica al personale assunto, a norma dell'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 1988, n. 59, per la realizzazione di progetti finalizzati già approvati dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della legge 19 luglio 1993, n. 236, violerebbe l'art. 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, come convertito dalla citata legge n. 236, che prevede concorsi per l'assunzione del personale utilizzato con rapporto di lavoro a tempo determinato, e che, al primo comma, ne limita l'applicazione al solo personale già in corso di utilizzazione presso le pubbliche amministrazioni alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

I successivi commi dello stesso art. 1, ammettendo il personale individuato ai sensi del primo comma, ed assunto nelle qualifiche funzionali sesta, settima ed ottava, a partecipare ad apposite selezioni interne per le medesime qualifiche, violerebbero, altresì, il principio della assunzione presso le amministrazioni pubbliche mediante concorsi aperti a tutti, principio fissato dall'art. 97, terzo comma, della Costituzione, e ribadito dall'art. 8 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché dall'art. 3, comma 20, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Infine, la predetta normativa, prevedendo l'inquadramento del personale in questione indipendentemente dalla ridefinizione degli uffici regionali e della pianta organica, a prescindere dalla verifica dei carichi di lavoro ed in elusione delle limitazioni temporali e numeriche in materia di assunzioni, si porrebbe in contrasto con gli artt. 30 e 31 del citato d.lgs. n. 29 del 1993 e con l'art. 22, commi 6, 7 e 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

2. — Nel giudizio si è costituita la Regione Lombardia, che ha concluso per la inammissibilità e, comunque, la infondatezza della questione, rilevando, preliminarmente, la genericità delle censure, ed osservando, nel merito, che la legge impugnata, nel prevedere che il personale assunto nelle qualifiche funzionali sesta, settima ed ottava, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 1988, n. 59, per la realizzazione di progetti finalizzati, già approvati dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della legge 19 luglio 1993, n. 236, venga ammesso a partecipare ad apposite selezioni interne per le medesime qualifiche o figure professionali in base alle quali è avvenuta l'assunzione, si limiterebbe ad estendere a fattispecie particolari le disposizioni già previste dall'art. 27 della legge regionale 10 marzo 1995, n. 10, come modificato dall'art. 3 della legge regionale n. 11 in pari data, leggi entrambe regolarmente viste dal Commissario del Governo. Il predetto art. 27, che si applica solo al personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 236 del 1993, adotterebbe, con riferimento al personale utilizzato per l'attuazione dei progetti finalizzati, un meccanismo analogo a quello contemplato dall'art. 4-bis del d.-l. n. 148 del 1993, che prevede concorsi e selezioni per l'assunzione del personale utilizzato con rapporto di lavoro a tempo determinato in base ad una serie di precedenti disposizioni.

Ciò posto, la Regione esclude che la normativa impugnata violi alcun principio fondamentale, tanto più che, ai sensi dell'art. 22, trentasettesimo comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le disposizioni riguardanti la gestione del rapporto di lavoro costituiscono norme di indirizzo per le regioni, che provvedono nell'ambito della propria autonomia e capacità di spesa.

In particolare, per ciò che concerne la censura relativa al mancato rispetto del principio del concorso pubblico aperto a tutti, la Regione rileva che il principio di cui all'art. 97, terzo comma, della Costituzione pone una regola che non è assoluta, ma consente deroghe legislativamente disposte, e che deve, pertanto, ritenersi legittimo il ricorso a forme diverse di reclutamento del personale quando esse rispondano a criteri di ragionevolezza e comunque siano in armonia con i principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.

Nel caso di specie, l'immissione in ruolo di personale in precedenza utilizzato a tempo determinato, sulla base di selezioni per titoli ed esami, tali da escludere ogni automatismo, consentirebbe di salvaguardare le anzidette esigenze.

Nell'imminenza della udienza, la difesa della Regione ha depositato una memoria con la quale ha insistito nelle conclusioni già rassegnate, ribadendo che la legge impugnata non ha introdotto una disciplina nuova, limitandosi, invece, ad estendere l'arco temporale di riferimento dei rapporti di lavoro a tempo determinato che già in base alla legge regionale n. 10 del 1995 davano diritto a partecipare alle selezioni per l'inquadramento nei ruoli della Regione.

La legge in questione avrebbe una finalità di perequazione riferita a quarantasette unità di personale assunto con contratti annuali scaduti tra il 3 novembre 1994 e il 5 settembre 1995 e non prorogati.

Inoltre, non trattandosi di assunzioni, ma di inquadramenti in ruolo, tra l'altro, sulla base di prove selettive di merito, di dipendenti già assunti, sia pure a tempo determinato, non si derogherebbe al principio del concorso, la cui ratio consisterebbe nella esigenza che l'accesso agli impieghi avvenga alla stregua di imparziali accertamenti di idoneità dei candidati.

Del resto, con riferimento al personale assunto a tempo determinato per l'attuazione dei progetti finalizzati, già la legge dello Stato ha previsto tale modalità di copertura dei posti (art. 4-bis del d.l. n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993).

Considerato in diritto

1. — Il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri sottopone all'esame di questa Corte la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia riapprovata nella seduta del Consiglio regionale dell'8 marzo 1995 (Norme transitorie concernenti il personale assunto a norma dell'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 1988, n. 59, per l'attuazione di progetti finalizzati), in quanto, nel prevedere che il personale assunto nelle qualifiche funzionali sesta, settima ed ottava, per la realizzazione di progetti finalizzati, già approvati dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della legge 19 luglio 1993, n. 236 (con la quale è stato convertito il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148), venga ammesso a partecipare ad apposite selezioni interne per le medesime qualifiche o figure professionali in base alle quali è avvenuta l'assunzione, si porrebbe in contrasto con gli artt. 117 e 97, terzo comma, della Costituzione per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di pubblico impiego. In particolare, sarebbero violati l'art. 4-bis, primo comma, del d.-l. n. 148 del 1993, che prevede concorsi e selezioni per l'assunzione di personale già utilizzato con rapporto di lavoro a tempo determinato, e si riferisce solo al personale in corso di utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni alla data di entrata in vigore dello stesso decreto; nonché il principio della assunzione mediante concorso pubblico, affermato dall'art. 97, terzo comma, della Costituzione, e ribadito dall'art. 8 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 3, ventesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; infine, gli artt. 30 e 31 dello stesso d.lgs. n. 29 del 1993 e l'art. 22, sesto, settimo e ottavo comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in quanto è previsto l'inquadramento del personale in questione indipendentemente dalla ridefinizione degli uffici regionali e della pianta organica, a prescindere dalla verifica dei carichi di lavoro e in elusione delle limitazioni temporali e numeriche in materia di assunzioni, in contrasto con le norme citate.

Tale enunciazione sintetica della questione sollevata induce a superare la eccezione preliminare di inammissibilità, sollevata dalla difesa della Regione, sotto il profilo della genericità delle censure, in quanto il ricorso esattamente individua e circoscrive i vizi denunciati con il parametro costituzionale e le norme contenenti i principi fondamentali invocati, da individuarsi secondo criteri sostanziali elaborati dalla giurisprudenza al di là di autoqualificazioni.

Del resto, il contraddittorio instaurato ha esattamente individuato e precisato i termini sostanziali delle questioni sottoposte alla Corte.

2. — La legge della Regione Lombardia riapprovata l'8 marzo 1995, richiamandosi alla disciplina prevista dal contratto collettivo approvato ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e alla legge della stessa Regione sulla revisione dell'ordinamento del personale regionale, approvata dal Consiglio regionale il 30 gennaio 1995 (legge regionale 10 marzo 1995, n. 10), estende al personale utilizzato ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 1988, n. 59 per la realizzazione di progetti finalizzati, già approvati dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della legge statale 19 luglio 1993, n. 236, un meccanismo di sistemazione-assunzione agevolato, mediante selezioni interne per le medesime qualifiche e/o figure professionali per le quali era avvenuta l'assunzione (a tempo determinato con durata corrispondente al rispettivo progetto e comunque non superiore ai dodici mesi: art. 3, primo e quarto comma, della legge regionale 16 dicembre 1988, n. 59), corrispondente al sistema transitorio previsto dall'art. 27 della legge regionale 10 marzo 1995, n. 10.

La norma impugnata estende, riaprendo il procedimento di sistemazione in ruolo, il meccanismo del predetto art. 27 (che si atteneva ai principi della legislazione statale in materia), allargandone tuttavia i presupposti soggettivi quanto all'epoca di riferimento dell'inizio del servizio, non più ancorata ad una data precisa (entrata in vigore della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione, con modificazioni, del d.-l. 20 maggio 1993, n. 148), ma collegata ad assunzioni a tempo determinato effettuate sulla base di progetti finalizzati semplicemente approvati dalla Giunta regionale entro la data di entrata in vigore della medesima legge di conversione n. 236 del 1993.

È evidente l'effetto della variazione, che comporta l'allargamento indeterminato dell'inizio del servizio (quale presupposto dell'inquadramento), non più vincolato a data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 236 del 1993, ma preso in considerazione, ai fini di cui si tratta, pur se avvenuto in epoca più recente (anche a distanza di oltre un anno). A quel vincolo temporale rimane, invece, assoggettata la sola data di approvazione dei progetti, che, quindi, possono risalire ad epoca più remota ed essere rimasti inattuati in tutto o in parte per alcuni anni (per ragioni di bilancio o per difetto di possibilità di esecuzione o per altre ragioni in questa sede irrilevanti).

Con il suddetto allargamento (che concerne un numero di unità tutt'altro che esiguo) viene travisato il sistema di razionalizzazione organizzativa dell'amministrazione pubblica, indissolubilmente connesso ad esigenze finanziarie di contenimento della spesa con verifica delle strutture (ridefinizione degli uffici regionali e delle piante organiche, verifica dei carichi di lavoro) e alle limitazioni temporali e numeriche in materia di assunzioni.

Infatti, la riapertura e la reiterazione di un sistema di concorsi riservati, con l'allargamento soggettivo e temporale dell'inizio del servizio da parte dei destinatari dell'assunzione in ruolo, vengono a porsi in netta dissonanza con i principi fondamentali posti dalla legislazione dello Stato in materia di pubblico impiego, quali desumibili dal richiamato articolo 4-bis del d.-l. n. 148 del 1993 in relazione alle disposizioni del d.lgs. n. 29 del 1993 e della legge n. 724 del 1994 contenenti blocchi e limitazioni di assunzioni.

Con ciò non si esclude che le Regioni, nella loro autonomia, possano scegliere, purché in modo razionale e con criteri di ragionevolezza, se sistemare o meno (con l'assunzione in ruolo) particolari categorie assunte a tempo determinato per esigenze contingenti e non stabili, e nello stesso tempo divergere da talune indicazioni di dettaglio o dai sistemi organizzatori e procedurali delle assunzioni, sempre che ciò avvenga sulla base di selezioni con le garanzie concorsuali (sotto questo ultimo profilo le censure dedotte con il ricorso sono in fatto prive di fondamento).

Invece, deve negarsi la legittimità di un travolgimento del principio che esclude sia la reiterabilità della procedura di sistemazione, sia la assunzione in ruolo stabile per chi, alla data dell'entrata in vigore delle corrispondenti e richiamate norme statali eccezionali di sanatoria e conversione, non era legato da un rapporto di impiego temporaneo e, soprattutto, non era stato ancora utilizzato (inizio del servizio).

Queste norme di sistemazione-assunzione, collegate in modo indissolubile alla operazione di verifica dei carichi di lavoro e della quantità di attività svolta nonché della copertura del servizio in rapporto alla domanda, sono dirette — come norme di principio in relazione alla loro natura oggettiva — a chiudere definitivamente una serie di rapporti a tempo determinato in atto, bloccando ulteriori concorsi e assunzioni (se non sulla base di concorsi già autorizzati) ed implicitamente escludendo la creazione di nuovi rapporti.

La legge impugnata ha alterato fundamentalmente l'ambito di riferimento temporale dell'inizio del rapporto da trasformare con le assunzioni, omettendo nello stesso tempo qualsiasi riscontro di verifica nei sensi sopraindicati. Ciò doveva essere tanto più necessario in quanto alcuni degli oggetti dei progetti finalizzati riguardavano compiti e funzioni stabili della Regione; altri, profili particolari in relazione a specifiche iniziative contingenti, senza diretta correlazione con i ruoli e la previsione di funzioni organiche regionali.

Pertanto, il ricorso deve essere accolto sotto gli anzidetti profili, rimanendo assorbiti gli altri motivi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia riapprovata l'8 marzo 1995 (Norme transitorie concernenti il personale assunto a norma dell'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 1988, n. 59 per l'attuazione di progetti finalizzati).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 480

Ordinanza 19-31 ottobre 1995

Giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato.

Lavori pubblici - Consiglio superiore della magistratura e Senato della Repubblica, Camera dei deputati, Governo della Repubblica - Forme obbligatorie di arbitrato - Affidamento - Potere spettante - Insussistenza delle condizioni indicate nella sentenza della Corte n. 161/1995 - Carezza del requisito oggettivo - Inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Vincenzo CAIANIELLO;

Giudici: avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato sollevato dal Consiglio superiore della magistratura nei confronti del Senato della Repubblica, Camera dei deputati e Governo della Repubblica, sorto a seguito dell'approvazione e dell'entrata in vigore dell'art. 9-bis del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, in combinato disposto con l'art. 45 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, depositato il 4 luglio 1995 ed iscritto al n. 57 del registro ammissibilità conflitti;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1995 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che con ricorso del 30 giugno 1995, depositato in cancelleria il 4 luglio 1995, il Consiglio superiore della magistratura, in persona del suo Vice presidente *pro-tempore*, a ciò autorizzato con le delibere 7 marzo 1995 del *Plenum* e 27 giugno 1995 del Comitato di presidenza, ha sollevato conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato per chiedere che la Corte «dichiari che non spetta al potere legislativo stabilire forme obbligatorie di arbitrato da affidarsi a collegi composti come previsto dall'art. 45 del capitolato generale delle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici», con il conseguente annullamento dell'art. 9-bis del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101 (Norme urgenti in materia di lavori pubblici), convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, in combinato disposto con l'art. 45 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 (Approvazione del capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici);

che nel ricorso si osserva che l'art. 32 della legge quadro in materia di lavori pubblici (legge 11 febbraio 1994, n. 109) aveva eliminato dall'ordinamento lo strumento dell'arbitrato per la risoluzione delle controversie in materia di appalto di opere pubbliche, prevedendone la devoluzione al «giudice competente», e che successivamente il Governo, con numerosi decreti-legge reiterati, disponeva la sospensione fino al 30 giugno 1995 dell'applicazione della legge n. 109 del 1994;

che nello stesso ricorso si espone che con la disposizione che ha dato vita al presente conflitto, approvata in sede di conversione del decreto-legge n. 101 del 1995 (art. 9-bis), il legislatore ha sostituito l'art. 32 della legge n. 109 del 1994, ripristinando la competenza arbitrale in materia di appalti e rendendola obbligatoria in luogo della competenza del giudice ordinario;

che ad avviso del CSM l'abrogazione dell'art. 32 della legge quadro n. 109 del 1994 e la sua sostituzione con il testo impugnato lede le attribuzioni conferite al Consiglio dall'art. 105 della Costituzione, in riferimento all'art. 16 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), dal momento che — ai sensi del richiamato art. 45 del vigente capitolato generale — dei collegi arbitrali in materia di opere pubbliche deve far parte un magistrato della Corte d'appello di Roma, con la conseguenza che l'autorizzazione che il CSM è tenuto a rilasciare ai magistrati che chiedono di assumere l'incarico di arbitro diviene di fatto, per il numero ristretto dei candidati, un atto sostanzialmente vincolato, senza che l'organo di autogoverno della magistratura possa valutare diversi parametri di opportunità, quali le garanzie di imparzialità dei magistrati interessati, la misura dei compensi e la funzionalità degli uffici ai quali appartengono;

che in riferimento all'ammissibilità del conflitto, nel ricorso si afferma che la Corte ha più volte riconosciuto al CSM la qualità di potere dello Stato, e che per l'individuazione del «potere legislativo» nei confronti del quale il conflitto viene sollevato, la Corte medesima dirà «quali siano gli organi interessati del potere legislativo a cui il ricorso andrà notificato»;

che, infine, quanto al requisito oggettivo del conflitto, il Consiglio ricorrente, dopo aver richiamato le sentenze di questa Corte nn. 406 del 1989 e 161 del 1995, afferma che, sebbene le disposizioni impugnate non abbiano carattere di precarietà, in quanto contenute in un decreto-legge già convertito, sussistono le condizioni indicate dalla sentenza n. 161 del 1995 dal momento che, nella specie, il ricorso allo strumento del conflitto di attribuzione tra poteri rappresenterebbe l'unico mezzo a disposizione del CSM per ottenere l'annullamento della disposizione impugnata senza dismettere le proprie attribuzioni o impedire alle parti di far valere le proprie ragioni.

Considerato che questa Corte è chiamata a decidere preliminarmente, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma della legge 11 marzo 1953, n. 87, se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista «la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», in riferimento alla presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, richiamati dal primo comma dello stesso articolo;

che, per quanto concerne i presupposti soggettivi, questa Corte ha più volte affermato (v., tra le pronunce più recenti, le sentenze nn. 419 e 435 del 1995) che va riconosciuta al Consiglio superiore della magistratura la legittimazione a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri, in quanto organo direttamente investito delle funzioni previste dall'art. 105 della Costituzione, e che il ricorso viene proposto nei confronti del «potere legislativo»;

che, con riferimento ai presupposti oggettivi, il conflitto viene sollevato in relazione all'art. 9-bis del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, in combinato disposto con l'art. 45 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, e, pertanto, ha per oggetto in via primaria un atto legislativo;

che la Corte, nella sentenza n. 406 del 1989, ha affermato che «in linea di principio» il conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato non può essere ammesso contro una legge o un atto equiparato, dal momento che per tali atti, in posizione di preminenza tra le fonti del diritto, il sistema di garanzia costituzionale è incentrato sul giudizio incidentale, mentre nella sentenza n. 161 del 1995, «in sostanziale continuità» con la motivazione della sentenza n. 406, la Corte ha ritenuto ammissibile il conflitto contro un decreto-legge non convertito;

che l'estensione della garanzia costituzionale del conflitto nei confronti di un «provvedimento provvisorio» adottato dal Governo sotto la propria responsabilità è stata, in quest'ultima sentenza, giustificata in relazione al fatto che, in determinate ipotesi, l'impiego del decreto-legge può condurre a comprimere diritti fondamentali (e in particolare diritti politici), a incidere sulla materia costituzionale, a determinare situazioni non più reversibili né sanabili anche a seguito della perdita di efficacia della norma;

che, nella stessa sentenza n. 161, la Corte ha ritenuto altresì che il conflitto sia ammissibile anche nei confronti della legge e del decreto legislativo, ma solo «in situazioni particolari», quali quelle ora richiamate, in cui il ricorso allo strumento del conflitto tra i poteri dello Stato rappresenti la forma necessaria per apprestare una difesa immediata ed efficace;

che nella fattispecie all'esame della Corte nel presente giudizio non ricorre alcuna delle predette condizioni indicate nella sentenza n. 161 del 1995 ai fini dell'ammissibilità del conflitto contro un atto legislativo;

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza del requisito oggettivo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato proposto dal Consiglio superiore della magistratura a seguito dell'approvazione e dell'entrata in vigore dell'art. 9-bis del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, in combinato disposto con l'art. 45 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Deposita in cancelleria il 31 ottobre 1995. •

Il cancelliere: FRUSCELLA

95C1435

N. 481

Ordinanza 23 ottobre-2 novembre 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudice dell'udienza preliminare per procedimenti relativi ai delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, del c.p.p. - Svolgimento delle funzioni - Omessa previsione del magistrato competente - Giudice del dibattimento - Delibazione della questione di incompetenza del giudice dell'udienza preliminare - Omessa previsione - Erroneità delle premesse interpretative da parte del giudice a quo - Riferimento alla giurisprudenza della Cassazione in materia - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., artt. 328, comma 1-bis, 22 e 23).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 25, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 328, comma 1-bis, 22 e 23 del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 29 novembre 1994 dal Tribunale di Sanremo nei procedimenti penali riuniti a carico di Alberino Antonio ed altri, iscritta al n. 188 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1995;

2) ordinanza emessa il 16 marzo 1995 dal Tribunale di Sanremo nel procedimento penale a carico di Tagliamento Giovanni ed altri, iscritta al n. 435 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto il Tribunale di Sanremo, dopo aver premesso di essere stato investito da una eccezione di nullità del decreto che ha disposto il giudizio per essere stato tale provvedimento emesso da giudice incompetente, ha osservato che tale eccezione si fonda sull'assunto che la deroga alla competenza ordinaria stabilita dall'art. 328, comma 1-bis, c.p.p., valga solo per le indagini preliminari e non per la fase successiva all'esercizio dell'azione penale, assunto, questo, che il rimettente ritiene di condividere «in linea di principio» in quanto l'art. 328, comma 1-bis, c.p.p., conterrebbe una deroga da interpretare in modo restrittivo, proprio per la diversità delle funzioni che l'ordinamento assegna al giudice per le indagini preliminari e a quello della udienza preliminare;

che nella specie — osserva il giudice *a quo* — non può profilarsi alcuna eccezione di nullità in quanto il nuovo codice di rito non ha previsto tale sanzione neppure per la violazione delle norme sulla competenza territoriale, sicché mancherebbe nel sistema una norma che consenta al tribunale — sicuramente competente per territorio — di valutare la eccepita incompetenza del giudice della udienza preliminare, così come difotterebbero a tal proposito strumenti per il giudice di appello, rendendo in tal modo priva di tutela la parte che ha sollevato questione di incompetenza territoriale del giudice della udienza preliminare;

che alla luce dei riferiti rilievi il rimettente solleva questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 328, comma 1-bis, c.p.p., in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non indica quale magistrato debba svolgere le funzioni di giudice dell'udienza preliminare per i procedimenti relativi ai delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, c.p.p.;

b) degli artt. 22 e 23 c.p.p., nella parte in cui non prevedono che il giudice del dibattimento possa delibare la questione di incompetenza del giudice della udienza preliminare, già eccepita nell'udienza preliminare e poi riproposta ritualmente in dibattimento, per contrasto con gli artt. 24, secondo comma, 25, primo comma, e 3 della Costituzione, in quanto risulterebbe compromesso «sia il diritto di difesa della parte, sia il principio di precostituzione del giudice, nel senso del diritto costituzionalmente garantito all'imputato di essere giudicato dal giudice competente», sia, infine, il principio di uguaglianza, giacché l'imputato di reati diversi da quelli previsti dall'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., avrebbe, invece, tutte le possibilità di far rilevare l'incompetenza del giudice;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che, contrariamente a quanto mostra di ritenere il giudice *a quo*, la disciplina dettata dall'art. 328, comma 1-bis c.p.p., non legittima affatto una ricostruzione del sistema che consenta di scindere sul piano interpretativo i criteri di attribuzione della competenza nel caso di procedimenti riguardanti i delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, dello stesso codice, a seconda che il giudice per le indagini preliminari debba essere individuato in rapporto ai provvedimenti che lo stesso è chiamato ad adottare nel corso della fase delle indagini preliminari ovvero in quella della udienza preliminare, dal momento che soltanto da una espressa previsione in tal senso — che nella specie difetta — potrebbe scaturire una differente distribuzione della competenza per il medesimo organo in dipendenza delle funzioni ontologicamente diverse che l'ordinamento gli attribuisce nelle indagini e nella udienza preliminare, fasi, queste, che, non a caso, il legislatore ha invece inteso correlare sistematicamente nell'ambito dello stesso libro V, con cui esordisce la parte seconda del codice di rito;

che a tal proposito, e con specifico riferimento alla portata da annettere alla clausola «salve specifiche disposizioni di legge» che circoscrive la portata derogatoria della disciplina introdotta dalla norma oggetto di impugnativa, la Corte di cassazione ha avuto modo di affermare che quella clausola deve ritenersi senz'altro riferibile al particolare regime che regola la competenza in ordine alla convalida dell'arresto o del fermo, «non essendo dubitabile che questo istituto, per le sue peculiari caratteristiche, sia oggetto di una disposizione di legge «specificata» (perché derogatoria ai principi di carattere generale), quale quella dell'art. 390, primo comma, c.p.p.», con la conseguenza che la previsione del giudice «competente in relazione al luogo ove l'arresto o il fermo sono stati eseguiti, è regola valida per ogni tipo di reato che abbia determinato il provvedimento restrittivo, per la specificità della normativa che individua tale criterio, in ossequio alle esigenze poste alla base dell'istituto processuale denominato convalida» (Sez. I, 13 aprile 1994, n. 1696); sicché, non sussistendo per l'udienza preliminare alcun dato normativo sulla cui base configurare elementi di «specificità» che si proiettino sui criteri di competenza per territorio, se ne può agevolmente dedurre che la competenza a celebrare l'udienza preliminare non potrà che essere riconosciuta in capo al giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente;

che a conferma di quanto innanzi si è osservato stanno, poi, alcune disposizioni dell'ordinamento giudiziario, come quella che mira a privilegiare, nella assegnazione degli affari, la «concentrazione» in capo allo stesso giudice per le indagini preliminari «di tutti i provvedimenti relativi allo stesso procedimento», senza operare distinzioni di sorta a seconda della natura dei provvedimenti stessi (art. 7-ter); quella che stabilisce tabellarmente una apposita «sezione dei giudici singoli incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari», prescindendo da qualsiasi peculiare previsione per il giudice chiamato a celebrare l'udienza preliminare (art. 46); il differente regime — che dimostra, dunque, l'opposta regola — previsto per il processo minorile, ove sono devolute ad un organo a composizione collegiale e, quindi, funzionalmente diverso, le attribuzioni relative alla fase della udienza preliminare (art. 50-bis); la disciplina, infine, dettata dall'art. 238 delle disposizioni di coordinamento del codice di rito, ove, nell'individuare *ratione loci* il giudice per le indagini preliminari nel caso di procedimenti relativi a reati di competenza della Corte di assise, e pertanto il giudice davanti al quale deve svolgersi anche l'udienza preliminare, viene fatta espressamente salva proprio la previsione derogatoria introdotta, evidentemente non soltanto per le indagini preliminari, dall'art. 328, comma 1-bis, del codice di procedura penale;

che alla luce dei rilievi dianzi svolti si rivela pertanto del tutto priva di fondamento la premessa interpretativa da cui il giudice *a quo* desume l'asserito contrasto dell'art. 328, comma 1-bis, c.p.p., con il principio sancito dall'art. 25, primo comma, della Costituzione;

che la delineata ricostruzione del quadro normativo desumibile dal sistema determina il venir meno di qualunque profilo di rilevanza in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 del codice di procedura penale, sicché la questione medesima deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara:

a) *la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 328, comma 1-bis, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Sanremo con le ordinanze in epigrafe;*

b) *la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 dello stesso codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, dal medesimo Tribunale con le ordinanze suddette.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1995.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 2 novembre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 721

*Ordinanza emessa il 21 luglio 1995 dal giudice di pace di Riva del Garda
nel procedimento civile vertente tra Franzinelli Fabrizio e Piva Claudio ed altro*

Processo civile - Modifiche normative disposte con decreto-legge (in particolare, esclusione della competenza del giudice di pace per le cause di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni ed elevazione del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo) - Disciplina transitoria ritenuta inadeguata - Lamentata inidoneità del decreto-legge a modificare norme attinenti all'organizzazione della giustizia - Irrazionalità - Carenza dei requisiti di necessità ed urgenza.

(D.-L. 21 giugno 1995, n. 238, artt. 1, 3, 4, 5, 8, 9 e 10).

(Cost., artt. 1, secondo comma, 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 24, 25, 70, 71, 76 e 77).

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile promossa con ricorso in data 7 giugno 1995, da Franzinelli Fabrizio, res. Molina di Ledro (TN), contro Piva Claudio, res. Molina di Ledro (TN) e l'ufficio del registro di Riva del Garda (TN), in punto: opposizione ordinanza-ingiunzione.

Visto il d.-l. 21 giugno 1995, n. 238, poiché lo stesso impedisce di fatto l'esercizio della attività giurisdizionale, *in subiecta materia*, da parte del giudice di pace, ritiene che il d.-l. n. 238/1995 recante interventi urgenti sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al processo civile, sia costituzionalmente illegittimo in violazione degli articoli 1 (secondo comma), 2, 3 (secondo comma), 4 (secondo comma), 24, 25, 70, 71, 76 e 77 della Costituzione.

Infatti la legge 26 novembre 1990, n. 353, ha operato alcune modifiche del codice di procedura civile che è stato poi ulteriormente ridefinito e completato con la legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace.

Trattasi di due leggi di rango costituzionale, che hanno — cioè — parzialmente attuato il principio del diritto del cittadino ad una giustizia rapida e non costosa in armonia con le disposizioni internazionali e comunitarie sui «Diritti dell'Uomo».

Queste due leggi hanno avuto un regolare, anche se lungo, iter parlamentare, ma ci sono voluti cinque anni per concretizzare la loro entrata in vigore, brutalizzata da una serie di decreti che hanno determinato l'impressione che il giudice di pace non avesse ad entrare in funzione mai più. Tanto che le amministrazioni che avrebbero dovuto provvedere all'organizzazione degli uffici e delle strutture operative, non hanno provveduto che parzialmente e con colpevolissimo reato, fatta eccezione per la regione Trentino-Alto Adige dove le strutture sono di tutto rispetto. Ebbene, un decreto ministeriale (ancorché mascherato da decreto governativo) non può abrogare norme di legge regolari e di rango così pregnante nell'economia del processo e della giustizia.

Anche sotto il profilo dell'illogicità e della contraddittorietà il decreto Mancuso n. 238/1995 viola la Costituzione.

Infatti la nuova figura del giudice di pace è nata con l'obiettivo principale di togliere ai giudici togati le cause di piccola portata ed in particolare le cause di opposizione alla irrogazione delle pene pecuniarie conseguenti alle varie depenalizzazioni. Tanto che il nuovo codice della strada entrato in vigore a seguito della legge delega 13 giugno 1991, n. 190, e del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con il suo art. 205 espressamente demanda al giudice di pace la competenza per le opposizioni alle contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria. E questa competenza specifica deve ritenersi tuttora operante in capo al giudice di pace.

Togliere la competenza in materia di opposizione alle sanzioni pecuniarie amministrative equivale a snaturare la legge istitutiva del giudice di pace; e non può perciò stesso essere lasciata agli umori di un Ministro spaventato dalla presa di posizione — ingiustificata e ai limiti dell'incoscienza — della classe forense aspramente criticata da molti avvocati e che ha portato alle dimissioni del presidente del Cons. nazionale forense (sia da presidente che da membro del predetto Consiglio).

La stessa intestazione del decreto (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo) non parla del giudice di pace né della legge istitutiva dello stesso, limitandosi a nominare il giudice di pace all'art. 1.

Non vi è cenno dei motivi che hanno fatto ritenere la sussistenza di una «straordinaria necessità ed urgenza»; mancando la quale il ricorso al decreto-legge diventa costituzionalmente illegittimo e perciò non sono obbligatorie le norme contenute nello stesso.

Uno «sciopero» del partito degli avvocati non può essere ragionevolmente ritenuto causa di straordinaria necessità ed urgenza. Basti considerare che fin dal 1990 gli avvocati conoscevano le norme modificative del processo civile.

E poi se ad ogni sciopero si dovessero cambiare le leggi, non è chi non veda che si precipiterebbe in un caos ancor più nero di quello che permea attualmente il pianeta giustizia.

In conclusione, un decreto-legge non può essere emanato solo per favorire rivendicazioni corporative, e deve contenere motivazioni profonde e convincenti (non solo strettamente politiche di equilibrio all'interno di una compagine governativa): altrimenti entra violentemente in collisione con gli articoli 70, 71, 72, 76 e 77 della Costituzione. Anche la modifica (inserita quasi di nascosto) dell'art. 641 c.p.c., ancorché non direttamente influente sulla continuazione del processo, è del tutto ingiustificata e priva di motivazione oltre che illogica e peregrina (quaranta giorni per l'opposizione a un decreto ingiuntivo per il pagamento di 10.000 lire a fronte di «soli» trenta giorni per l'appello contro una sentenza del valore di miliardi).

La disciplina transitoria non provvede sui giudizi pendenti alla data dell'entrata in vigore del decreto, creando ulteriore confusione, impedendo il funzionamento dell'ufficio per tutte le cause in corso.

P. Q. M.

Ordina la sospensione del procedimento n. 20/1995 promosso da Franzinelli Fabrizio contro Piva Claudio e l'uff. registro di Riva del Garda;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale del d.-l. 21 giugno 1995, n. 238 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 22 giugno 1995 ed entrato, quindi in vigore lo stesso giorno), nella sua totalità ed in particolare dell'art. 1 (competenza del giudice di pace), art. 3 (comparsa di risposta), art. 4 (udienza di prima comparizione e forma della trattazione), art. 5 (prima udienza di trattazione), art. 8 (termini nel procedimento di ingiunzione e di convalida), art. 9 (disciplina transitoria), art. 10 (organizzazione degli uffici nella fase transitoria);

Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Riva del Garda, addì 21 luglio 1995

Il giudice di pace: BERTOLINI

N. 722

Ordinanza emessa il 21 luglio 1995 dal giudice di pace di Riva del Garda nel procedimento civile vertente tra Fedele Renato e l'ufficio del registro di Riva del Garda

Processo civile - Modifiche normative disposte con decreto-legge (in particolare, esclusione della competenza del giudice di pace per le cause di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni ed elevazione del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo) - Disciplina transitoria ritenuta inadeguata - Lamentata inidoneità del decreto-legge a modificare norme attinenti all'organizzazione della giustizia - Irrazionalità - Carenza dei requisiti di necessità ed urgenza.

(D.-L. 21 giugno 1995, n. 238, artt. 1, 3, 4, 5, 8, 9 e 10).

(Cost., artt. 1, secondo comma, 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 24, 25, 70, 71, 76 e 77).

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile promossa con ricorso in data 14 giugno 1995, da Fedele Renato, res. Riva del Garda, contro l'ufficio del registro di Riva del Garda.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 721/1995), eccetto il numero del procedimento ed il nome delle parti riportati in dispositivo.

95C1329

N. 723

Ordinanza emessa il 21 luglio 1995 dal giudice di pace di Riva del Garda nel procedimento civile vertente tra Perini Ennio e le Poste italiane

Processo civile - Modifiche normative disposte con decreto-legge (in particolare, esclusione della competenza del giudice di pace per le cause di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni ed elevazione del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo) - Disciplina transitoria ritenuta inadeguata - Lamentata inidoneità del decreto-legge a modificare norme attinenti all'organizzazione della giustizia - Irrazionalità - Carenza dei requisiti di necessità ed urgenza.

(D.-L. 21 giugno 1995, n. 238, artt. 1, 3, 4, 5, 8, 9 e 10).

(Cost., artt. 1, secondo comma, 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 24, 25, 70, 71, 76 e 77).

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile promossa con ricorso in data 6 maggio 1995, da Perini Ennio, res. Riva del Garda, rapp. dall'avv. G. Fuganti contro le Poste italiane: filiale di Trento in persona del dott. A. Baiardo.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 721/1995), eccetto il numero del procedimento ed il nome della parti riportati in dispositivo.

95C1330

N. 724

*Ordinanza emessa il 10 luglio 1995 dal pretore di Latina
nel procedimento penale a carico di Gastaldi Federico.*

Processo penale - Parte civile - Costituzione in udienza - Lamentata omessa previsione del rispetto dei termini per la difesa in analogia a quelli previsti per il decreto di citazione a giudizio (art. 555, terzo comma, del cod. proc. pen.) - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa.

Processo penale - Sentenza sulla domanda della parte civile - Esecutività solo in presenza dei presupposti previsti per legge - Disparità di trattamento rispetto alla pronuncia sulla stessa domanda in sede civile - Violazione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, artt. 78, 540, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Letti gli atti del proc. n. 78/1995 a carico di Gastaldi Federico imputato dei reati p. e p. agli artt. 582, 594 e 612 c.p., rilevato che nel predetto procedimento la parte civile, dopo avere notificato a mezzo posta *ex art.* 157 c.p.p. la costituzione di parte civile all'imputato in data 8 luglio 1995 (senza produrre la relata di notifica) ha ribadito in udienza detta costituzione;

Atteso che all'esito dell'udienza ha chiesto la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni;

Ritenuto che in ordine al primo punto è rilevante decidere se — come eccepito dall'imputato — il deposito della costituzione direttamente in udienza, pur essendo previsto dalla legge, violi il diritto di difesa e che, in ordine a tale punto risulta non manifestamente infondata la questione in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. per non essere previsto un termine a difesa (in analogia con quanto previsto dall'art. 555 c.p.p.) con violazione del principio di uguaglianza tra le parti, di ragionevolezza (nel non prevedere alcun termine a difesa e nel prevedere che la parte civile non costituita possa e debba depositare la lista testi nei termini di cui all'art. 468 e 567 c.p.p.) e del diritto di difesa che attiene anche all'esercizio del diritto stesso nei confronti della parte civile nel processo penale;

Rilevato che in ordine alla pronuncia relativa alla richiesta della parte civile è rilevante decidere in merito alla stessa che non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 78 c.p.p. in relazione all'art. 282 c.p.c. e successive modificazioni nella parte che prevede che la pronuncia in merito alla costituzione di parte civile è esecutiva solo se sussistono gravi motivi, con violazione degli artt. 3 e 24 Cost., per violazione del principio di uguaglianza tra cittadini che facciano valere le loro pretese nel processo civile (ove la sentenza è esecutiva) o nel processo penale (ove è esecutiva solo in presenza dei presupposti di legge) e per conseguente violazione del diritto di difesa (che si estrinseca anche nell'ottenere decisioni esecutive se favorevoli);

Visti gli artt. 23 e segg. legge n. 87/53;

P. Q. M.

Dichiara, d'ufficio, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 78 del c.p.p. nella parte in cui consente la costituzione della parte civile in udienza senza il rispetto dei termini di cui all'art. 555, comma terzo, del c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

b) dell'art. 540, comma primo, del c.p.p. nella parte in cui non prevede l'esecutività della pronuncia sulla domanda della parte civile in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicare ai Presidenti della Camera e del Senato.

Latina, addì 10 luglio 1995

Il pretore: MORGIGNI

95C1331

N. 725

*Ordinanza emessa il 21 luglio 1995 dal pretore di Bolzano
nel procedimento civile tra Pertoll Peter Paul e la provincia autonoma di Bolzano*

Provincia di Bolzano - Sanzioni amministrative in materia di igiene e sanità - Oblazione, in base a legge provinciale, mediante pagamento ridotto, quando il minimo edittale non sia previsto, nella sola misura di un terzo del massimo - Violazione del principio contenuto nella legge statale secondo cui l'oblazione è possibile anche mediante il pagamento del doppio del minimo - Conseguente violazione dei limiti della competenza provinciale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 152/1995.

(Legge della provincia di Bolzano 7 gennaio 1977, n. 9, art. 6, ultimo comma, come aggiunto dalla legge della provincia di Bolzano del 29 ottobre 1991, n. 30, art. 1).

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 5, 9; legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 10 e 38, primo comma).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva;

Rilevato che Pertoll Peter Paul, proponendo ricorso avverso ordinanza-ingiunzione del direttore della ripartizione sanità della Provincia autonoma di Bolzano, intimantegli il pagamento di L. 742.000 a titolo di sanzione amministrativa per avere assertamente ommesso di apprestare le necessarie cure all'ordine ed alla pulizia del laboratorio di produzione della sua pasticceria, in violazione dell'art. 29 del d.P.R. 26 marzo 1980 n. 327, punibile ai sensi dell'art. 17 della legge 30 aprile 1962 n. 283, ha documentato di aver provveduto in data 15 marzo 1993 ad effettuare il pagamento in forma ridotta, versando l'importo di L. 8.000, pari al doppio del minimo previsto in via generale per le sanzioni pecuniarie amministrative derivate da depenalizzazione di reati già puniti con l'ammenda, e chiesto, di conseguenza, l'annullamento della ordinanza-ingiunzione emessa successivamente dall'amministrazione provinciale, a fronte degli effetti pretesamente liberatori del pagamento; sostiene, all'uopo, l'illegittimità dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge prov. 7 gennaio 1977 n. 9, aggiunto dall'art. 1 della legge prov. 29 ottobre 1991 n. 30, questo sul rilievo che nel prevedere che «qualora sia indicato solo il massimo edittale della sanzione amministrativa pecuniaria, il suo pagamento in forma ridotta è ammesso in misura pari ad un terzo del massimo stesso», la norma si porrebbe in contrasto con l'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e, di riverbero, con gli artt. 3 e 117 Cost. nonché 2 e 9 dello statuto speciale di autonomia della regione Trentino-Alto Adige;

Atteso che la Corte di cassazione in relazione alla disposizione di cui all'art. 16, primo comma, della legge statale, ha statuito che in assenza dei limiti minimo o massimo speciali o di entrambi valgono i limiti generali propri della specie di pena di cui si tratta, con la conseguenza che ove la sanzione sia prevista, come nel caso di specie, solo nel massimo edittale, l'interessato può corrispondere il doppio del minimo come indicato dall'art. 10 della stessa legge o, in applicazione dell'art. 38, primo comma, dall'art. 26 c.p. (Cass. 3 maggio 1988 n. 3303 e successive varie; da ultimo Cass. 5067 del 24 maggio 1994);

Rilevato che la Corte costituzionale, in fattispecie del tutto analoga a quella in esame, ha ritenuto fondata la questione di costituzionalità dell'art. 6 della legge reg. Abruzzo 19 luglio 1984 n. 47, in relazione all'art. 117 Cost., laddove non consente all'interessato di accedere al pagamento in forma ridotta, pagando il doppio del minimo edittale, nelle ipotesi di violazione amministrativa sanzionata nel solo massimo edittale (sentenza 4/8 maggio 1995 n. 152);

Rilevato, in particolare, che nella summenzionata sentenza la Corte costituzionale ha affermato che al dettato di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, recante la disciplina in misura ridotta delle sanzioni amministrative, «per il suo rilievo nel contesto della disciplina generale posta in tema di sanzioni amministrative, va riconosciuto il valore di principio suscettibile di vincolare il legislatore regionale: e questo sia con riferimento alla previsione della possibilità di un pagamento della sanzione in misura ridotta sia con riferimento alla determinazione di tale misura, che la stessa norma viene ad indicare nell'importo più favorevole al soggetto intimato, da individuare attraverso la scelta tra le misure rappresentate dal terzo del massimo e dal doppio del minimo della sanzione edittale»;

Rilevato che in materia di «igiene e sanità» la Provincia autonoma appare dotata di potestà legislativa non «primaria» o esclusiva, ma «secondaria» o concorrente con quella statale, con conseguente vincolo a legiferare nel rispetto non solo, per quel che interessa, dei «principi dell'ordinamento giuridico dello Stato» (artt. 4 e 8 dello statuto d'autonomia risultante dal t.u. approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670), ma anche dei «principi stabiliti dalle leggi dello Stato» (art. 9 n. 10 St. cit., in relazione al precedente art. 5);

Ritenuto che la disciplina recata dall'art. 16, primo comma, cosiccome interpretato dal giudice di legittimità, perlomeno nell'ambito della legge in cui si trova inserita, possa considerarsi espressione di una scelta di principio operata dal legislatore statale, atta a segnare un limite impreteribile per il legislatore provinciale nell'esplicazione della sua potestà meramente «secondaria», in virtù dell'art. 9 dello statuto, nel suo riferimento al precedente art. 5 («principi stabiliti dalle leggi dello Stato»);

Ritenuto che ai fini del giudizio che occupa, concernente materia di competenza provinciale soltanto secondaria, non acquisti viceversa autonomo rilievo, e possa così rimanere assorbito, l'ulteriore quesito se la facoltà di scelta codificata all'art. 16, primo comma, legge n. 689/1981 rifletta al contempo anche un principio generale dell'ordinamento giuridico nel suo insieme (agli effetti degli artt. 4 ed 8 dello Statuto) e più in particolare del sistema delle sanzioni pecuniarie approntate dal diritto pubblico in senso contrario deporrebbero, peraltro:

1) la diversa disciplina posta dagli artt. 162 e 162-bis c.p. che non ammettono alternative al versamento di somme commisurate sempre ed inderogabilmente al massimo dell'ammenda editale, o, nel campo specifico del diritto penale amministrativo, l'art. 202, primo comma, del Nuovo Codice della Strada che prescrive in ogni caso il versamento di «una somma pari al minimo fissato dalle singole norme»;

2) sebbene in contrasto con quanto come sopra statuito dalla Cassazione, l'*opinio iuris* autorevolmente espressa dal Consiglio di Stato nel parere n. 1651/1986 del 27 agosto 1986, per cui a mente dello stesso art. 16, primo comma, in commento: «ove specifiche leggi prevedano solo il massimo della sanzione, è solo con riferimento a tale massimo che può essere determinata la somma da pagare ... in quanto diversamente, si svuoterebbe di forza deterrente la norma che nello stabilire soltanto il massimo, ha inteso evidenziare la particolare gravità della singola fattispecie»;

3) la circostanza che, come ricorda la cit. Cass. 3303/88, «la formulazione originaria dell'art. 16 — nel testo proposto dal disegno di legge governativo (Atto n. 1799/C della VII legislatura, art. 6) — consentiva soltanto il pagamento della terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, mentre la facoltà di pagare anche il doppio del minimo della sanzione editale fu inserita in un secondo momento, nel corso dell'*iter* parlamentare del disegno di legge»;

4) la considerazione che la stessa Cass. n. 3303/88 riconosce che «sul piano della politica legislativa» «indubbiamente sussiste» la «esigenza di evitare che violazioni punite con elevati massimi edittali possano avere, come concreta conseguenza, il pagamento per colui che le commette, di sole L. 8.000», auspicando un nuovo intervento del legislatore;

5) la circostanza che l'art. 16 non sia ricompreso nella «Sezione I» del «Capo I» della legge n. 689/81, dedicata ai «Principi generali»;

Considerato che, per quanto esposto in precedenza, non manifestamente infondato si dimostra, in ogni caso, il motivo di costituzionalità relativo all'art. 6, ultimo comma, della legge prov. 7 gennaio 1977 n. 9, aggiunto dall'art. 1 della legge prov. 29 ottobre 1991 n. 30, nella parte in cui elimina la facoltà di scelta garantita, invece, dall'art. 16 della legge statale, anche con riferimento alle materie attribuite alla competenza solo secondaria della Provincia;

Ritenuto pertanto di dover sollevare incidente di costituzionalità nei termini specificati, dalla risoluzione della questione palesemente dipendendo l'esito del presente giudizio;

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione al combinato disposto degli artt. 9 e 5 dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, della legge della provincia autonoma di Bolzano 7 gennaio 1977 n. 9 («Norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative»), aggiunto dall'art. 1 della legge della provincia autonoma di Bolzano 29 ottobre 1991 n. 30, laddove preclude, anche con riferimento alle materie attribuite alla competenza solo secondaria della provincia (art. 9 in riferimento all'art. 5 dello statuto), la facoltà di obblare mediante corresponsione del doppio del minimo editale ricavabile dagli artt. 10, primo comma, e rispettivamente, con riferimento agli artt. 24 e 26 c.p., 38, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689;

Dispone pertanto la sospensione del presente giudizio e manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente della Giunta provinciale nonché la comunicazione al Presidente del Consiglio provinciale di Bolzano.

Bolzano, addì 21 luglio 1995

Il pretore: BONELL

95C1332

N. 726

*Ordinanza emessa il 3 marzo 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 settembre 1995)
dal pretore di Ferrara nel procedimento penale a carico di Buia Filippo*

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di insediamento produttivo con parametri superiori ai limiti di accettabilità previsti dalle tabelle della legge n. 319/1976 - Modifica della disciplina degli scarichi recapitanti o meno in pubbliche fognature effettuata con decreto-legge ripetutamente reiterato anche di contenuto diverso - Denunciato abuso di tale forma di legiferazione per la mancanza del presupposto della «necessità ed urgenza» - Conseguente sottrazione alle assemblee parlamentari della loro competenza in materia penale - Violazione del principio della riserva di legge in materia penale.

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, artt. 1 e segg.).

(Cost., artt. 25 e 77).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Buia Filippo, nato a Parma il 15 dicembre 1930, domiciliato Ostellato, via Lidi Ferraresi c/o CO.PRO.B., imputato del reato p. e p. dagli artt. 21, primo e terzo comma, legge 10 maggio 1976 n. 319 per avere, nella citata qualità, effettuato uno scarico in acque superficiali (canale Verginese) avente parametro di azoto nitroso superiore ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella A allegata alla l.r. Emilia Romagna n. 7/83.

In Ostellato, acc. il 16 giugno 1992.

OSSERVA

Che il p.m. d'udienza dott. Pierguido Soprani ha richiesto pronuncia di questo pretore in ordine all'ipotesi di non manifesta infondatezza e rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e segg. d.-l. n. 9/1995 per violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione, con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Osserva il pretore che la richiesta è fondata e ritiene pertanto di dover dichiarare rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del d.-l. 6 gennaio 1995 n. 9.

Circa i presupposti di diritto in ordine alla non manifesta infondatezza si rileva quanto segue:

Violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione.

Il principio della riserva di legge in materia penale possiede, quale primo e fondamentale significato, quello secondo cui le scelte di politica criminale sono monopolio esclusivo del Parlamento e l'ammissibilità che nuove norme di diritto penale siano introdotte attraverso decreti-legge o decreti legislativi è connessa alla circostanza che, in entrambi i casi si realizzi e sia assicurato, comunque, l'intervento del Parlamento in posizione straordinaria, ora quale organo delegante (art. 76 della Costituzione), ora quale organo cui è rimesso il potere di conferire stabilità e durezza, attraverso la legge di conversione, a disposizioni normative precarie e soggette a decadenza in caso di inutile decorso del termine di 60 giorni dettato dall'art. 77, ult. comma, della Costituzione.

Nella materia che si occupa invece, con la reiterazione di vari decreti-legge mai convertiti si è realizzata, di fatto, la sottrazione al Parlamento della sua esclusiva competenza a disporre in materia penale, con l'inammissibile assunzione da parte dell'esecutivo del relativo potere di bilanciamento e di valutazione degli interessi che in materia penale e di esclusiva competenza dall'organo assembleare rappresentativo della sovranità popolare.

Deve aggiungersi che la prassi della reiterazione dei decreti-legge in materia penale con contenuto identico ovvero, talvolta, come nella specie, con contenuto diverso, ha come conseguenza di sottrarre, di fatto, al Parlamento la possibilità prevista dall'art. 77, ultimo comma, della Costituzione, «di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti».

È evidente che, se la reiterazione dei decreti nella stessa materia si protrae per un anno, si potranno determinare effetti definitivi quale il giudicato, non modificabili in sede giudiziaria, con la conseguente gravissima compressione dei diritti, dei singoli, resa ancora più incisiva dalla disparità di trattamento che potrebbe verificarsi ove due fattispecie identiche, ma giudicate sotto la vigenza di un diverso decreto-legge, vengano diversamente giudicate.

Va ulteriormente osservato che la reiterazione a catena, per circa un anno di diversi decreti-legge in relazione alla stessa materia, denota in modo palese, con specifico riferimento all'ultimo dei decreti emanati, la carenza dei requisiti della «necessità ed urgenza». Requisiti che, se possono ipotizzarsi come esistenti rispetto al primo dei decreti, certamente sono venuti meno ad un anno di distanza e cioè dopo un periodo di tempo tale da consentire la normale legiferazione del Parlamento in via ordinaria.

Il presente giudizio, allo stato e vigente d.-l. n. 9/1995, non può essere definito in modo indipendente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale degli articoli del predetto decreto-legge per violazione art. 77 della Costituzione.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e seguenti d.-l. 16 gennaio 1995 n. 9, concernente «Modifica alla disciplina degli scaricchi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature»;

Sospende il processo in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'imputato, al suo difensore, al pubblico ministero, nonché del Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Ferrara, addì 3 marzo 1995

Il pretore: BARONCINI

N. 727

*Ordinanza emessa il 10 febbraio 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 settembre 1995)
dal pretore di Ferrara nel procedimento penale a carico di Malacarne Pietro ed altro*

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di insediamento produttivo con parametri superiori ai limiti di accettabilità previsti dalle tabelle della legge n. 319/1976 - Modifica della disciplina degli scarichi recapitanti o meno in pubbliche fognature effettuata con decreto-legge ripetutamente reiterato anche di contenuto diverso - Denunciato abuso di tale forma di legiferazione per la mancanza del presupposto della «necessità ed urgenza» - Conseguente sottrazione alle assemblee parlamentari della loro competenza in materia penale - Violazione del principio della riserva di legge in materia penale.

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, artt. 1 e segg.).

(Cost., artt. 25 e 77).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Malacarne Pietro e Cervelier Patrizio, imputati del reato p. e p. dall'art. 21, terzo comma, legge n. 319/1976 per avere, in qualità di titolari della stazione di servizio di via Foro Boario 132, effettuato in fognatura uno scarico con parametri superiori ai limiti tabellari quanto a COD, oli minerali, tensioattivi, ferro e piombo.

OSSERVA

Che il p.m. d'udienza, dott. Anna Baroncini, ha richiesto pronuncia di questo pretore in ordine all'ipotesi di non manifesta infondatezza e rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e segg. d.-l. n. 9/1995 per violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione, con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Osserva il pretore che la richiesta è fondata e ritiene pertanto di dover dichiarare rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del d.-l. 6 gennaio 1995 n. 9.

Circa i presupposti di diritto in ordine alla non manifesta infondatezza si rileva quanto segue:

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 726/1995).

95C1334

N. 728

*Ordinanza emessa il 26 giugno 1995 dal tribunale di Livorno
nel procedimento penale a carico di Berti Pasquale ed altri*

Processo penale - Udienza preliminare - Legittimo impedimento del difensore di fiducia a comparire - Sospensione o rinvio - Omessa previsione - Irragionevole compressione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 420, terzo comma).

(Cost., art. 24).

IL TRIBUNALE

Premesso che i difensori degli imputati Berti Pasquale, Mazzera Giulio e Fava Ermanno hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 420, terzo comma, c.p.p. per manifesta violazione del diritto di difesa nella parte in cui non prevede nel caso di assenza del difensore per legittimo impedimento il rinvio dell'udienza preliminare;

Rilevato che la questione appare rilevante e non manifestamente infondata;

che, sotto il primo profilo, tutti i difensori sopra indicati risultano avere dedotto e documentato all'udienza preliminare il proprio legittimo impedimento per concorrenti e inconciliabili impegni professionali;

che il g.i.p. non ha escluso la legittimità degli addotti impedimenti, ma non ha accordato il rinvio sul rilievo che «l'impedimento professionale del difensore non abilita al rinvio dell'udienza (preliminare) come può desumersi dall'art. 420, terzo comma, e dal richiamo espresso nel successivo quarto comma unicamente alle ipotesi ex art. 485, primo comma, e 486, primo e secondo comma, con esplicita esclusione, dunque, del legittimo impedimento del difensore previsto dall'art. 486, quinto comma»;

che l'interpretazione dell'art. 420, terzo comma, assunta dal g.i.p. appare l'unica consentita dalla norma che prevede, senza fare alcuna distinzione sulle ragioni dell'assenza del difensore, la sua sostituzione a norma dell'art. 97, quarto comma, anche alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza sezione I, 2 febbraio 1993;

che, pertanto, la questione di costituzionalità dell'art. 420, terzo comma, è nel presente processo sicuramente rilevante, posto che dalla positiva soluzione della stessa discenderebbe la nullità dell'udienza preliminare e del conseguente decreto che ha disposto il giudizio, per violazione dell'art. 178, primo comma, lettera c) in relazione all'art. 179, primo comma;

che, sotto il profilo della fondatezza della questione, osserva questo tribunale che l'attuale disciplina dell'assenza del difensore nell'udienza preliminare integra una ingiustificata lesione del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 della Costituzione;

che, infatti, pur assolvendo principalmente l'udienza preliminare ad una funzione di controllo sul corretto esercizio dell'azione penale da parte del p.m., non vi è dubbio che essa costituisca un momento in cui si possono collocare, diversamente da quanto ritenuto dalla Cassazione con la citata sentenza 2 febbraio 1993, ampi significativi interventi della difesa;

che tale valutazione si giustifica soprattutto in relazione ad iniziative che sono destinate ad esaurirsi solo in quella sede, quale la scelta del rito abbreviato e la deduzione di questioni di nullità relative non proponibili in giudizio; ed anche in relazione ad altre iniziative difensive estese sino all'anticipata assunzione della prova, ove essa risulti indispensabile e non differibile, oggi consentita dall'intervento della Corte costituzionale in tema di incidente probatorio con decisione che ha sicuramente ampliato in modo assai significativo il ruolo della difesa già in tale fase;

che pertanto dalla mancata partecipazione all'udienza preliminare del difensore di fiducia legittimamente impedito possono discendere importanti conseguenze pregiudizievoli per l'imputato, sicché irragionevole appare la compressione in tale fase dei diritti della difesa e non giustificato il diverso trattamento riservato al medesimo tipo di impedimento nella fase del giudizio dall'art. 486, quinto comma;

Rilevato, infine che non appare possibile procedere separatamente per gli imputati non interessati alla questione di costituzionalità e che il processo deve essere conseguentemente per tutti gli imputati, sospeso;

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 420, terzo comma, del c.p.p. in relazione all'art. 24, comma secondo, della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina a cura della cancelleria la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Sospende il giudizio sino alla decisione della Corte costituzionale.

Il presidente: (firma illeggibile)

N. 729

Ordinanza emessa il 2 giugno 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Padova nel procedimento penale a carico di Caini Alberto

Sciopero e serrata - Disciplina del diritto di sciopero - Mancata previsione della regolamentazione dell'astensione degli avvocati dalle attività necessarie al funzionamento dell'amministrazione della giustizia - Irragionevolezza della disciplina impugnata che, pur avendo la finalità di regolamentare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, non ha previsto l'applicazione della stessa agli avvocati che esercitano un servizio di pubblica necessità - Lesione del diritto di difesa - Violazione del diritto fondamentale dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole e del principio della soggezione dei giudici alla sola legge - Mancata osservanza dei limiti al diritto di sciopero prescritti dalle leggi che lo regolano.

(C.P.P. 1988, artt. 420, terzo comma, e 97; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 29; legge 12 giugno 1990, n. 146, art. 1).
(Cost., artt. 2, 24 e 101).

IL TRIBUNALE MILITARE

All'odierna udienza preliminare nella causa a carico di Caini Alberto è intervenuto il p.m..

Il difensore di fiducia ha dichiarato di astenersi in adesione alla delibera dell'Assemblea generale degli avvocati italiani che ha deciso l'astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie.

Si è proceduto quindi, ai sensi dell'art. 420.3 c.p.p., a nominare un sostituto d'ufficio secondo i criteri indicati dall'art. 97 c.p.p. e 29 disp. att..

Tutti i professionisti intervenuti hanno dichiarato di astenersi e per ultimo il membro del consiglio dell'Ordine forense delegato dal presidente dell'Ordine.

Il g.i.p. preso atto della descritta situazione solleva questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 420.3, 97 c.p.p., 29 disp. att. in relazione all'art. 1 della legge 12 giugno 1990 n. 146 nella parte in cui non prevede tra i soggetti destinatari della stessa le persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 359 c.p.), in quanto il sistema derivante dall'applicazione di dette norme non consente di assicurare l'effettiva partecipazione del difensore dell'imputato, ritenuta necessaria ai sensi del primo comma dell'art. 420 c.p.p.; per una valida celebrazione dell'udienza preliminare, né indica i modi per comunque consentirla, per violazione degli artt. 2, 24, 40 e 101 della Costituzione, ed osserva quanto segue.

L'art. 420 c.p.p. al fine di realizzare in termini di effettività, oralità ed immediatezza il contraddittorio, prevede come necessaria la partecipazione all'udienza preliminare del p.m. e del difensore dell'imputato.

La necessità che il difensore sia presente (per evitare nullità assoluta ex art. 179 c.p.p.) impone che ove egli non compaia, venga designato ai sensi dell'art. 97.4 un sostituto.

Non essendo stabilito nulla in caso di assenza del difensore per legittimo impedimento, diversamente da quanto avviene per l'imputato, è evidente che si è voluto escludere, a differenza da quanto previsto per il dibattimento, ogni rilievo dell'impedimento del difensore anche se legittimo ed implicante assoluta impossibilità a comparire.

Il congegno previsto dal codice di rito completa quale strumento per ovviare a tale situazione il meccanismo previsto dall'art. 97.4.

Il giudice quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o d'ufficio non è stato reperito non è comparso o ha abbandonato la difesa, designa come sostituto altro difensore immediatamente reperibile.

All'uopo, per l'individuazione del reperibile soccorre l'art. 29 disp. att. secondo cui l'a.g. ricerca il difensore d'ufficio nell'ambito e secondo l'ordine della tabella indicata nel comma terzo dello stesso art. 29.

E ancora nel caso di mancanza o di inidoneità della tabella, provvede nell'ambito dell'elenco indicato dal comma primo sempre dell'art. 29 citato e se anche questo manca o è inidoneo in base agli albi professionali ovvero designando il presidente o un membro del consiglio dell'ordine forense.

Nessuna altra strada è percorribile nel caso in cui, pur esperiti tutti tali tentativi, non si riesca ad assicurare l'effettività di quella partecipazione che costituisce *conditio sine qua non* per la celebrazione dell'udienza.

Anche perché la legge 12 giugno 1990 n. 146 (norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati) disciplinante l'esercizio del diritto di sciopero da parte di soggetti che, legati alla p.a. da un rapporto di lavoro di qualsiasi tipo, espletino la loro attività in determinati settori di particolare rilievo sociale, non ricomprende, tra i soggetti destinatari della stessa, le persone esercenti un servizio di pubblica necessità, difettando in costoro un qualsiasi vincolo organico con l'Amministrazione in ragione del quale soltanto si può far dipendere l'assoggettamento agli obblighi stabiliti da dette leggi.

Invero spirito della legge in questione è quello di operare un contemperamento tra diritti tutti costituzionalmente garantiti quali quello di sciopero da una parte e quelli alla vita, alla salute, alla libertà personale ecc. dall'altra, attraverso una regolamentazione del primo che senza costituire soppressione dello stesso consenta comunque la realizzazione dell'attività pubblicistica in settori essenziali per la salvaguardia dei diritti della persona.

A questa esigenza di contemperamento di posizioni soggettive costituzionalmente garantite e quanto meno di pari dignità e valore, non si può sottrarre il conflitto scaturente dalla necessità di assicurare la salvaguardia del diritto dello Stato e dei cittadini all'esercizio della funzione giurisdizionale ed il diritto della classe forense di astenersi dall'attività professionale.

Ché tale diritto possa essere *tout court* definito di sciopero non sembra ci siano seri ostacoli.

Infatti non esiste una norma che definisca lo sciopero ed anche se in origine esso è nato come forma di autotutela dei lavoratori dipendenti in vista di un interesse economico di categorie nondimeno col tempo ha assunto un significato più ampio quale strumento di lotta non solo per finalità immediatamente economiche ma anche di protesta politica volta alla trasformazione sociale. Lo si rileva anche dalla sentenza costituzionale n. 290/1974 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 503 c.p. prevedente lo sciopero ai fini non contrattuali «nella parte in cui punisce anche lo sciopero politico che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare».

E che tanto valga oltre che per il lavoro dipendente anche per quello autonomo lo si evince dalla sentenza costituzionale nn. 222/1975 la quale riconosce che «non ogni astensione del lavoro autonomo si configura come serrata e che invece costituisce esercizio del diritto costituzionalmente garantito dall'art. 40 della Costituzione».

Alla luce di tali considerazioni appare del tutto incomprensibile ed assolutamente irrazionale che mentre per i pubblici dipendenti, che operano nel settore giustizia, siano previsti numerose limitazioni al diritto di sciopero, dettate dalla necessità di non intaccare diritti dei cittadini per costituzione meritevoli di tutela, altrettanto non si verifichi per coloro che in ragione della loro attività, per i quali il diritto di sciopero, quale diritto costituzionalmente garantito, deve ritenersi sussistente, diritto che peraltro per consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione è riconducibile alla nozione processuale di legittimo impedimento, e che può essere esercitato al di fuori dell'ambito di una qualsiasi legge che lo regoli come prescritto dallo stesso art. 40 della Costituzione — sono comunque soggetti irrinunciabili per la salvaguardia di quei diritti; ma soprattutto ne risulta, ed è quello che in questa sede principalmente interessa, che il sistema ora delineato per cui la legge n. 146/1990, — «che tra le altre cose prevede il dovere, da parte della p.a. e delle imprese erogatrici di servizi di pubblica necessità, di stabilire aliquote di personale tenuto comunque a prestare la propria attività anche durante lo sciopero di categoria, non opera nei confronti della classe forense (con la conseguenza che la finalità perseguita da quella legge venga sistematicamente frustrata e irrimediabilmente compromessa); unitamente alla circostanza che da un lato la presenza del difensore dell'imputato, ex art. 420, è ritenuta necessaria per la valida celebrazione del processo, dall'altro che il meccanismo predisposto dagli artt. 420.3, 97.4 c.p.p. 29 disp. att. non consenta di assicurare una effettiva presenza del difensore, si pone indubbiamente in contrasto con le norme della Costituzione: innanzitutto con l'art. 2 della Costituzione, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, poi con l'art. 24 che assicura a tutti la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, quindi con la norma (101) per cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge infine con l'art. 40 che prescrive che il diritto di sciopero si eserciti nell'ambito delle leggi che lo regolano.

La questione di legittimità costituzionale non appare a questo giudice manifestamente infondata e rilevante nel caso di specie non potendosi la funzione giurisdizionale esercitare.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87:

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale disposto dagli artt. 420.3 e 97 del c.p.p., 29 disp. att. e art. 1 della legge n. 46/1990 nella parte in cui non prevede tra i soggetti destinatari della stessa le persone esercenti servizi di pubblica necessità, in relazione agli artt. 2, 24 e 101 della Costituzione;

Ordina la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone la notifica della presente ordinanza alla parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 2 giugno 1995

Il giudice per le indagini preliminari: BOCCHINI

95C1336

N. 730

Ordinanza emessa il 2 settembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lucca nel procedimento penale a carico di Pietrolungo Antonio ed altri

Processo penale - Modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione - Prevista documentazione integrale, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva, salvo «che non si svolga in udienza» - Irragionevolezza - Disparità di trattamento per situazioni omogenee.

(C.P.P. 1988, artt. 127, decimo comma, e 141-bis).

(Cost., art. 3).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza in sede di udienza camerale di convalida dell'arresto di Pietrolungo Antonio e Mei Riccardo;

Premesso che è necessario procedere all'interrogatorio degli arrestati con le modalità di cui agli artt. 64 e seguenti c.p.p.;

Considerato che l'art. 141-bis c.p.p., introdotto dalla legge 8 agosto 1995 n. 332, prevede che, a pena d'inutilizzabilità, ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva;

Considerato ancora che espressamente il legislatore ha limitato l'applicabilità della norma in questione alle ipotesi in cui l'interrogatorio si svolga fuori di udienza. Cosicché, l'arresto (o il fermato), pur rientrando nel novero dei soggetti posti in stato di detenzione («a qualsiasi titolo»), e pur dovendo essere sottoposto a un'audizione che in nulla differisce dall'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare (art. 391, comma terzo in relazione all'art. 294 c.p.p.), non rientra tra i destinatari della previsione garantistica di cui alla disposizione citata (posto che, appunto, il suo interrogatorio si svolge formalmente in un'udienza in camera di consiglio). Donde la conseguenza che andrebbe verbalizzato, l'interrogatorio degli attuale indagati, secondo la diversa regola di cui all'art. 127 c.p.p.;

Tanto premesso, reputa che la suddetta disciplina — nel suo complesso — sia generatrice di una situazione di dubbia costituzionalità, siccome determinante una irragionevole disparità di trattamento tra posizioni omogenee nella sostanza, e dunque rilevante ex art. 3 Cost.

Giova sottolineare che, per quel che si comprende dalla lettura dei lavori parlamentari, l'introduzione dell'art. 141-bis trova ragion d'essere nell'esigenza di documentare rigorosamente gli atti coinvolgenti il detenuto, destinati ad assumere efficacia probatoria nel processo di merito (indicativa in tal senso è la sanzione di inutilizzabilità dell'atto per il caso d'inosservanza), indipendentemente dalle scelte del giudice e dalle sue capacità di vigilanza sulla genuina riproduzione delle dichiarazioni.

Benché in un contesto lessicale nebuloso, si impone ad ogni intelligenza la correlazione posta dalla norma tra la condizione personale dell'interrogato (detenuto «a qualsiasi titolo») e la natura giuridica dell'acquisizione da documentare («ogni interrogatorio»).

Sembra chiara altresì la *ratio*. In un sistema in cui gli interrogatori della persona in stato di detenzione, lungi dall'esaurire la propria funzione del settore delle indagini preliminari, sono tali da proiettare i propri effetti nell'area di elaborazione della prova, tanto da resistere, se mediate dalle contestazioni dibattimentali, fino alle valutazioni conclusive in sede di giudizio; in un sistema siffatto, cioè, in cui la «memoria storica» delle prime dichiarazioni rimane pressoché intatta, il legislatore ha ritenuto di optare per una disciplina che, quanto agli interrogatori della persona in stato detentivo, sottrae al giudice ogni valutazione discrezionale circa l'eventualità di documentare l'atto in forma solo riassuntiva (art. 134, comma secondo e 140 c.p.p.).

Con la conseguenza che, quello che per l'innanzi era in facoltà del giudice (verbalizzare integralmente l'atto, ai sensi dell'art. 134, comma primo e secondo, c.p.p.), diviene oggi dovuto («ogni interrogatorio... deve essere documentato...») in virtù della condizione personale del dichiarante («detenuto», a qualsiasi titolo), giustificatrice della volontà di porre fine alle inevitabili ambiguità discendenti dalla previgente disciplina. Questa infatti autorizza il giudice ad operare mediante redazione contestuale del verbale in forma solo riassuntiva, nei casi di «limitata rilevanza» (laconica espressione, che nulla in concreto significa) o in presenza di contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione (art. 140 c.p.p.).

Rispetto ad un simile quadro, la situazione dell'arrestato (o del fermato), seppure identica quanto a condizione personale e processuale (oltre allo stato detentivo, anche qui viene in rilievo la polivalenza funzionale della dichiarazione), patisce un trattamento sicuramente deteriore discendente dall'irragionevole (perdurante) assoggettamento alla pregressa disciplina.

Invero, l'interrogatorio dell'arrestato (o del fermato), svolgendosi in udienza, rimane potenzialmente assoggettabile a verbalizzazione riassuntiva senza che la stessa debba essere necessariamente accompagnata dalla riproduzione fonografica. Per effetto delle statuizioni di cui alla sentenza 3 dicembre 1990 n. 529 della Corte costituzionale, la verbalizzazione in forma meramente riassuntiva, nel procedimento camerale, deve anzi avvenire «di regola» da sola, valendo nell'udienza la disciplina dettata dall'art. 127, comma dieci, c.p.p.

Il giudice, quindi, può far sì che alla verbalizzazione riassuntiva si accompagni la riproduzione fonografica (non invece quella audiovisiva), ma «di regola» è normativamente orientato a decidere che ciò non avverrà. Con la conseguenza, del tutto incongrua, che l'arrestato o il fermato si trova a scontare tutt'oggi quella valutazione legale di semplicità dell'atto che è implicita nel testo vigente degli artt. 125 e 391 c.p.p., diversamente dalla persona in stato di custodia cautelare e da qualsivoglia altro soggetto detenuto; e benché la sua posizione di soggetto in stato di detenzione precautelare, assoggettato al suddetto regime senza ancora l'intervento giurisdizionale, sia tale da giustificare semmai un aumento (non certo una diminuzione) delle garanzie di verità e di non ambiguità.

Tutto ciò — ad avviso del giudice — travalica i confini della logica più elementare e viola il principio di ragionevolezza. Né infatti la differenziazione del trattamento giuridico sembra giustificabile per il fatto di svolgersi l'interrogatorio dell'arrestato appunto in udienza. La scansione procedimentale di cui agli artt. 391 e 127 c.p.p. in nulla diversifica, nella sostanza, lo stato di fatto in cui si trova l'arrestato, e non toglie validità alla considerazione di doversi ritenere inaccettabile la potenziale sottoposizione del soggetto in stato precautelare ad una modalità di verbalizzazione delle sue difese che il legislatore — in situazioni omogenee — ha reputato tanto inaffidabile.

Sia l'art. 127, comma dieci, c.p.p., allora, nella parte in cui comunque consente, «di regola», per l'arrestato, la verbalizzazione solo riassuntiva dell'interrogatorio, che l'art. 141-bis c.p.p., relativamente all'inciso «e che non si svolga in udienza», nella parte in cui non contempla l'interrogatorio dell'arrestato o del fermato tra le ipotesi obbligatorie di verbalizzazione integrale, lasciano fondatamente il dubbio di una lesione del principio cardine di cui all'art. 3 Cost.

Quanto riferito in premessa rende la presente questione rilevante nel caso di specie, con la cosanguinea necessità dell'intervento della Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 127, comma dieci, e 141-bis del c.p.p., in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previa estrazione di copie da conservarsi per il prosieguo delle indagini preliminari contro Pietrolungo Antonio e Mei Riccardo;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata ai prevenuti, ai loro difensori e al pubblico ministero, oltrech  al Presidente del Consiglio dei Ministri; ed ancora, che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Lucca, addi 2 settembre 1995

Il giudice per le indagini preliminari: TERRUSI

95C1337

N. 731

*Ordinanza emessa il 20 luglio 1995 dal pretore di Padova
nel procedimento penale a carico di Del Pup Valerio ed altri*

Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Sussistenza anche quando l'astensione stessa sia stata deliberata senza congruo preavviso e senza termine finale certo e per il difensore d'ufficio nominato dopo la reiezione della richiesta di rinvio proposta da altro precedente difensore per il medesimo motivo - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia e sui principi di imparzialit  e buon andamento della p.a. - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio della tutela del lavoro per le turbative alla regolarit  delle occupazioni dei cittadini coinvolti nel processo quali testimoni e consulenti.

(C.P.P. 1988, artt. 97 e 486, quinto comma; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 281, art. 29).

(Cost., artt. 2, 24, primo e secondo comma, 35, primo comma, 97, 101, secondo comma, e 112).

IL PRETORE

Rilevato che alla precedente udienza   stato nominato un difensore d'ufficio, nella persona del presidente del consiglio dell'ordine locale — quale soggetto in ultima istanza tenuto ad assicurare l'esercizio della funzione defensionale nel processo penale — a seguito della reiezione della richiesta di rinvio del procedimento — per legittimo impedimento — proposta dai difensori di fiducia che avevano dichiarato la propria astensione dall'udienza;

Rilevato che la richiesta di rinvio era stata respinta ritenendosi, come argomentato nell'ordinanza in atti, che la astensione — per le sue modalit  — non potesse essere ricondotta alla nozione processuale del legittimo impedimento;

Rilevato che all'odierna udienza il difensore gi  nominato d'ufficio, dopo che i difensori di fiducia avevano confermato la propria adesione alla ulteriore astensione, questa volta deliberato dall'Unione camere penali, ha anche egli dichiarato di aderire all'astensione;

Rilevato pertanto che allo stato non sono esperibili ulteriori rimedi processuali, sicch  occorre prendere atto che, al di fuori della normale dialettica processuale (che consente tra l'altro alle parti di impugnare i provvedimenti ordinatori relativi alle richieste di rinvio per legittimo impedimento), l'ulteriore utile esercizio della funzione giurisdizionale — funzione definita «a risalto primario dell'ordinamento dello Stato» dalla sentenza 114/1994 della Corte Costituzionale —   impedito;

Rilevato che con precedenti ordinanze questo pretore ha proposto due questioni di legittimit  costituzionale, entrambe relative alla interpretabilit  dell'art. 486.5 cpp nel senso di ritenere costituente legittimo impedimento l'astensione del difensore dalle udienze anche quando la stessa sia deliberata senza congruo termine e senza termine finale certo, la seconda (procedimento Bilato) in particolare relativa all'astensione del difensore d'ufficio espressamente nominato;

Ritenuto che appare opportuno riproporre la questione di legittimit  costituzionale del combinato-disposto dagli artt. 97, 486.5 c.p.p. e 29 disp. att. cpp, in relazione agli artt. 2, 24.1, 24.2, 35.1, 97, 101.2 e 112 Cost., per due ragioni;

Ritenuto in particolare, quanto alla prima, che il nuovo periodo di astensione, deliberato il 12 luglio 1995 dall'Unione camere penali, conferma la rilevanza della questione proposta, sia nei giudizi nei quali è già stata sollevata, sia in questo, comprovando che la problematica indicata è immanente allo sviluppo del processo, sicché l'eventuale occasionale interruzione o assenza dell'agitazione al momento della richiesta pronuncia della Corte adita non avrebbe influenza tale da far cessare la rilevanza della questione;

Ritenuto poi, quanto alla seconda ragione a sostegno della riproposizione, che le modalità anche di questa nuova astensione (che ha determinato l'ulteriore rinvio di processi rinviati a queste udienze in relazione ai termini indicati via via nelle precedenti astensioni) hanno imposto un ulteriore approfondimento teorico delle questioni processuali connesse al fenomeno dell'astensione; in particolare che deve affermarsi essere l'astensione dall'attività defensionale legittima, e quindi riconducibile al legittimo impedimento idoneo ad imporre il rinvio del processo, solo quando le modalità della stessa rispettino i tre punti indefettibili, indicati come contenuto minimale anche di eventuali codici di autoregolamentazione dall'art. 2.1 della legge n. 146/1990: il preavviso minimo indicato dall'articolo 2.5; l'indicazione preventiva della durata — certa — delle singole astensioni; le prestazioni assicurate compatibili con le finalità di cui all'art. 2.1 cit.;

Rilevato infatti che, se la legge 146/1990 non ha applicazione immediata nei confronti dei rappresentanti della classe forense, proprio perché regolamenta il diritto di sciopero in relazione ad un rapporto di lavoro quale che sia la sua natura giuridica, tuttavia il dichiarato intento del legislatore di «contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti, alla libertà ed alla sicurezza», con l'espressa previsione del «bene», «amministrazione della giustizia» «con particolare (e quindi non esclusivo) riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari e urgenti nonché ai processi penali con imputato in stato di detenzione», rende tale normativa quantomeno parametro interpretativo autorevolissimo e non discrezionale, guida per quel bilanciamento degli interessi cui il giudice è chiamato nel momento nel quale è investito della richiesta di rinvio per legittimo impedimento (v. SU ud. 27 marzo 1992 dep. 24 aprile 1992, Fogliani);

Ritenuto quindi che va confermato il dubbio di incostituzionalità degli artt. 97 e 486.5 c.p.p. 29 disp. att. c.p.p. nella parte in cui siano interpretabili nel senso di ritenere legittimo impedimento l'astensione dalle udienze, anche quando la stessa sia stata deliberata senza il rispetto del termine di cui all'art. 2.5 della legge 146/1990 e senza termine finale certo, anche per il difensore d'ufficio che sia stato nominato dopo la reiezione della richiesta di rinvio proposta da altro precedente difensore per il medesimo motivo;

Il termine di cui all'art. 2.5 legge n. 146/1990 appare infatti dare concretezza temporale alla nozione di «congruo termine», invece usata nelle precedenti ordinanze, apparendo tra l'altro manifestazione univoca di volontà legislativa già espressa proprio nella disciplina specifica (si tenga conto che la disciplina ha avuto riferimento alla natura del servizio di interesse pubblico, sicché apparirebbe certamente censurabile un'eventuale norma che prevedesse per gli appartenenti alla classe forense un termine di preavviso diverso da quello previsto per i magistrati e per gli altri dipendenti della amministrazione della giustizia);

Si è detto della rilevanza della questione, giacché una pronuncia della Corte, anche in via interpretativa, per la sua evidente autorevolezza non potrebbe che comportare un adeguamento spontaneo dei difensori, si da consentire tra l'altro l'utile certa prosecuzione del giudizio, anche in tempi futuri;

I parametri della non manifesta infondatezza sono quelli degli artt. 2, 24.1, 24.2, 35.1, 97, 101.2 e 112 Cost. (l'interpretazione che qui si contesta priva infatti ogni cittadino della tutela che, in quanto tale e prescindendo da concreti specifici interessi, gli deriva dall'ordinato funzionamento della giurisdizione; determina grave perturbamento della possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, vanifica l'inviolabile diritto di difesa; comporta grave turbamento nelle occupazioni dei cittadini terzi coinvolti nel processo quali testi e consulenti; impedisce l'applicazione adeguata e coordinata delle norme organizzative di cui agli artt. 132 e 160 disp. att. c.p.p. e 477 c.p.p. impedisce lo svolgimento della funzione giurisdizionale senza che questo sia previsto dalla legge; contribuisce ad impedire l'accertamento di merito che è la conseguenza immediata della previsione di obbligatorietà dell'azione penale);

Vanno adottati i consequenziali provvedimenti ordinatori, dovendosi disporre che le notifiche avvengano a mezzo polizia giudiziaria stante l'urgenza determinata dall'opportunità che la Corte adita possa esaminare questa ordinanza insieme con quelle precedentemente trasmesse.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953;

Dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 2, 24.1, 24.2, 35.1, 97, 101.2 e 112 Cost., la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dagli artt. 97, 486.5 del c.p.p., 29 disp. att. c.p.p., nella parte in cui sia interpretabile nel senso di ritenere legittimo impedimento l'astensione dalle udienze, anche quando la stessa sia stata deliberata senza il preavviso di cui all'art. 2.5 della legge n. 146/1990 e senza termine finale certo, anche per il difensore d'ufficio che sia stato nominato dopo la revisione della richiesta di rinvio proposta da altro precedente difensore per il medesimo motivo;

Sospende il presente giudizio ed ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale.

Ordina la notifica, a mezzo polizia giudiziaria, della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri ed agli imputati contumaci, nonché la sua comunicazione ai Presidenti delle Camere.

Padova, addì 20 luglio 1995

Il pretore: CITTERIO

95C1338

N. 732

Ordinanza emessa il 19 ottobre 1993 (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 ottobre 1995) dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra S.r.l. coop. Financial Improvement Cooperative e fallimento S.r.l. coop. Financial Improvement Cooperative.

Procedure concorsuali - Assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, delle società e degli enti che, senza essere autorizzati ai sensi della legge n. 1966/1939, svolgono attività propria di società fiduciaria - Mancata previsione di analoga disciplina e conseguente assoggettamento a fallimento, per gli enti i quali, parimenti senza autorizzazione, svolgono attività corrispondente a quella degli enti di gestione fiduciaria di cui all'abrogato art. 45 del t.u. 13 febbraio 1959, n. 148 (recte n. 449) - Violazione del principio di uguaglianza.

(D.-L. 16 febbraio 1987, n. 27, art. 3-bis, convertito, con modificazioni, nella legge 13 aprile 1987, n. 148), (Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la presente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 4534/92 reg. gen. (n. 1514/92 reg. sez.) promossa dalle S.r.l. coop. Financial Improvement Cooperative, elett. dom. in Torino, via Assarotti, 9, presso il difensore avv. prof. Giuseppe Di Chio e Paolo Pauriè, attore, contro fallimento S.r.l. coop. Financial Improvement Cooperative, in persona del curatore fall., elett. in Torino, corso G. Ferraris, 71, presso avv. A. Benessia, convenuto.

Premesso che la S.r.l. coop. Financial Improvement Cooperative ha proposto opposizione avverso la sentenza dichiarativa del di lei fallimento pronunciata da questo tribunale, adducendo di essere esente da tale procedura concorsuale e soggetta invece a liquidazione coatta amm. (ai sensi del d.-l. 5 giugno 1986, n. 233, convertito in legge 1^o agosto 1986, n. 430, nonché ai sensi della legge 13 aprile 1987, n. 148), avendo svolto attività di gestione fiduciaria; che si è costituito in giudizio il fallimento convenuto, eccependo l'inammissibilità della domanda e contestandone la fondatezza nel merito.

Ritenuta allo stato la non accoglibilità delle eccezioni di inammissibilità, apparendo l'opposizione alla sentenza di fallimento l'unico rituale rimedio per contestare la ricorrenza dei presupposti soggettivi di fallibilità, e non ravvisandosi sussistere in fatto gli estremi per il diverso rimedio della conversione di cui all'art. 3 della legge n. 430/1986 cit.; ritenuto conseguentemente che la definizione della causa non può prescindere dall'esame del merito.

Premesso, nel merito ed in fatto, che la società opponente risulta avere svolto, senza autorizzazione alcuna, attività di gestione fiduciaria di investimenti, ottenendo dagli investitori (previa sottoscrizione da parte loro di quote di partecipazione sociale) la consegna di somme con il mandato fiduciario ad investire in operazioni di pronti contro termine da concludere con società discrezionalmente eligende dalla stessa società mandataria, con diritto dell'investitore ad avere, al termine dell'incarico, la restituzione del capitale investito incrementato dell'utile realizzato nel periodo.

Ritenuto in diritto quanto segue.

La sottoposizione a liquidazione coatta, con esclusione del fallimento, delle società svolgenti senza autorizzazione attività fiduciaria (c.d. fiduciarie di fatto) trova il suo fondamento nell'art. 3-*bis* della legge 13 aprile 1987, n. 148, secondo cui: «le società e gli enti che, senza essere autorizzati ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, svolgono attività propria di società fiduciaria sono posti previa contestazione degli addebiti in liquidazione coatta amministrativa ai sensi degli artt. 197 e seguenti del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, con decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato; la liquidazione coatta amministrativa è altresì disposta, con esclusione del fallimento, nel caso in cui venga dichiarato lo stato di insolvenza delle società ed enti predetti dalla autorità giudiziaria competente». La norma si riferisce alla «attività propria di società fiduciaria» e richiama (per individuare il tipo di autorizzazione mancante) le previsioni della legge 23 novembre 1939, n. 1966, contenente la disciplina delle società fiduciarie e di revisione.

Senonché tale categoria di società non esaurisce il possibile ambito delle gestioni fiduciarie come attività di impresa, rimanendo a parte l'attività svolta dai c.d. enti di gestione fiduciaria già disciplinati dall'art. 45 del d.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449 (t.u. sulle assicurazioni private). Ed infatti l'art. 6, ultimo comma, della citata legge n. 1966/1939 sulle società fiduciarie e di revisione eccettuava espressamente dalla materia ivi disciplinata le disposizioni del r.d.-l. 26 ottobre 1933, n. 1598, il cui contenuto è stato poi trasfuso appunto nell'art. 45 del citato t.u. sulle assicurazioni private (d.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449).

Fino alla abrogazione del menzionato art. 45 (avvenuta con art. 1, legge 13 aprile 1987, n. 148) coesistevano dunque due distinte tipologie: le società fiduciarie disciplinate dalla legge del 1939, nonché gli enti di gestione fiduciaria previsti all'art. 45 del t.u. sulle assicurazioni private del 1959. Il criterio distintivo tra i due tipi, ancorché controverso in dottrina e di non agevole delimitazione, appare consistere nel fatto che (come testualmente prevedeva il citato art. 45) gli enti di gestione fiduciaria corrispondono utili sulla gestione dei beni conferiti; in altre parole, mentre le società fiduciarie di cui alla legge del 1939 forniscono all'utente un servizio (così come l'attività di revisione e rappresentanza in assemblee, congiuntamente previste dalla legge citata) e dunque maturano un corrispettivo a proprio favore, gli enti di gestione fiduciaria di cui al t.u. assicurazioni private remunerano invece un investimento, sì che il corrispettivo pecuniario matura a favore dell'investitore. Ciò non significa che il proprietario di titoli fiduciariamente intestati ad una società di cui alla legge 1939, n. 1966 cit. non maturi diritto ad utili; questi però gli derivano (ancorché tramite soggetto fiduciariamente interposto) dallo specifico investimento intestato alla società fiduciaria; negli enti di gestione fiduciaria ex art. 45 t.u. assicurazioni la remunerazione dell'investimento matura invece direttamente nei confronti del patrimonio dell'ente gestore; ne è riprova la circostanza che una delle forme di remunerazione dell'investimento, prevista all'art. 45 cit., può consistere nella erogazione di interessi (come tali del tutto indipendenti dalla maggiore o minore resa in favore dell'ente di gestione del capitale investito). Come conseguenza indiretta e sintomo di tale bipartizione è da ritenere che gli enti di gestione fiduciaria, a differenza dalle società fiduciarie, godano di un mandato amplissimo e del tutto discrezionale nell'impiego delle somme conferite dai fiducianti, il quale ampio mandato si pone in una sorta di corrispettività con la remunerazione dell'investimento a cui l'ente di gestione è tenuto.

Tra i due tipi di società non pare dunque ravvisabile un rapporto di genere (società fiduciarie) a specie (enti di gestione fiduciaria). Se così fosse, la specie dovrebbe logicamente presentare tutti gli elementi qualificanti il genere più altri aventi funzione specializzante. Al contrario, i requisiti previsti per le società fiduciarie in ordine alle qualità soggettive degli amministratori, sindaci e dipendenti di concetto (art. 4 legge 23 novembre 1939 cit.) sono più pregnanti di quelli già richiesti per gli enti di gestione fiduciaria di cui all'art. 45 testo unico assic. citato, che rinvia ai requisiti previsti per gli enti di capitalizzazione. Gli enti di gestione fiduciaria non possono dunque concepirsi come sottocategoria delle società fiduciarie ex legge del 1939, poiché non necessitano dei requisiti previsti per queste ultime e non sono dunque delle società fiduciarie di un tipo particolare. Le società fiduciarie ex legge del 1939 e gli enti di gestione fiduciaria ex art. 45 testo unico sono perciò coesistiti (fino alla abrogazione dell'art. 45 cit.) come due distinte categorie prive di interferenze tra loro e ciascuna con il proprio ambito di estensione. Ne consegue che l'avvenuta abrogazione del detto art. 45 testo-unico (disposta con legge n. 148/1987) non può avere avuto l'effetto indiretto di dilatare l'ambito delle società fiduciarie e di revisione espandendolo a quello degli enti di gestione

fiduciaria. Ciò neppure è avvenuto per effetto dell'art. 17 legge 2 gennaio 1991 n. 1, (legge sulle S.I.M.) il quale, nel dettare norme transitorie sulle società fiduciarie, non ha certo inteso resuscitare gli enti di gestione fiduciaria aboliti poco tempo prima dalla citata legge n. 148/1987.

Tanto premesso, l'art. 3-bis della legge 13 aprile 1987 n. 148, sopra citato, nella sua testuale dizione, assoggettata a liquidazione coatta amm. (con esclusione del fallimento) le sole società che di fatto (cioè senza autorizzazione) svolgono una attività corrispondente all'attività fiduciaria contemplata dalla legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulle società fiduciarie e di revisione. Rimangono perciò estranee alle previsioni del citato art. 3-bis (e pertanto soggette a fallimento) quelle iniziative economiche svolgenti di fatto una attività corrispondente ai cessati enti di gestione fiduciaria ex art. 45 testo unico assicurazioni private. È appena il caso di osservare che l'avvenuta scomparsa della categoria degli enti di gestione fiduciaria regolarmente autorizzati (stante l'abrogazione del citato art. 45 e stanti le disposizioni degli artt. 2 segg. della menzionata legge n. 48/1987) non ha avuto alcuna incidenza sulla possibilità che, di fatto, operino, sia pure abusivamente, enti e società le quali svolgano una attività corrispondente a quella dei cessati enti di gestione fiduciaria. Trattasi in questo caso di una attività sicuramente commerciale, ancorché abusiva, la quale rende sottoponibile a fallimento l'impresa che la svolga, non rinvenendosi una qualche norma che preveda per esse l'assoggettabilità a liquidazione coatta amministrativa.

A questo punto appare arbitraria la diversità di trattamento, implicitamente operata dal legislatore al citato art. 3-bis della legge n. 148/1987, tra società fiduciarie di fatto (sottoponibili, ai sensi della menzionata norma esclusivamente a liquidazione coatta amministrativa) ed enti di gestione fiduciaria di fatto (sottoponibili invece a fallimento). Più precisamente la differenza di trattamento appare arbitraria ove si consideri che sul piano degli enti di diritto (intendendosi per tali quelli la cui attività era autorizzata) sia le società fiduciarie sia gli enti di gestione fiduciaria sono esenti da fallimento e sottoposti invece a liquidazione coatta (per le società fiduciarie regolarmente autorizzate l'esenzione da fallimento è prevista all'art. 1 della legge 1º agosto 1986 n. 430; per gli enti di gestione fiduciaria regolarmente autorizzati di cui all'art. 45 testo unico assicurazioni private l'esenzione da fallimento è desumibile dal richiamo agli artt. 2 e 3 della legge n. 430/1986 contenuto nell'art. 4 secondo comma, della legge n. 148/1987, riferendosi appunto agli enti di gestione fiduciaria di cui al citato art. 45).

Appare, insomma, ravvisabile una ingiustificata asimmetria nel sistema istituito dal legislatore ordinario, per effetto della quale, nell'ambito dell'attività fiduciaria in genere, le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, sono soggette a liquidazione coatta con esclusione di fallimento sia che operino con autorizzazione sia che operino di fatto, mentre per gli enti di gestione fiduciaria di cui all'abrogato art. 45 testo unico 13 febbraio 1959, n. 449, la sottoposizione a liquidazione coatta con esclusione da fallimento è circoscritta ai soli enti autorizzati essendo invece soggetti a fallimento quelli che operino di fatto. Tale disparità di trattamento, per la quale non pare ravvisabile alcuna razionale giustificazione, non sembra riconducibile ad un ambito di discrezionalità del legislatore ordinario, bensì, stante l'esatto parallelismo di situazioni cui corrisponde una disciplina irrazionalmente differente, potrebbe essere in contrasto con i precetti di cui all'art. 3 Cost., nel senso più volte inteso dalla suprema Corte costituzionale.

Non ritiene il tribunale che la segnalata ingiustificata asimmetria possa essere rimediata in sede di interpretazione della norma di cui all'art. 3-bis della legge n. 148/1987 cit. L'inequivoca dizione letterale di essa, richiamante le previsioni della legge del 1939, n. 1966, non pare consentire una interpretazione estensiva volta ad ampliarne la portata sì da ricomprendervi i diversi enti di gestione fiduciaria di cui all'art. 45 del testo unico sulle assicurazioni private (la dizione «enti» che compare nella norma ex art. 3-bis cit. è da riferire alle filiali o succursali di società estere, previste all'art. 1, ultimo comma della legge n. 1966/1939 cit., e non agli enti di cui all'art. 45 testo unico del 1959, non essendo tale legge oggetto di rinvio; nè si potrebbe obiettare che non avrebbe avuto senso il rinvio ad una norma già abrogata; l'abrogazione era infatti contestuale e contenuta nella medesima legge cui appartiene la disposizione in esame; senza considerare che, muovendosi l'ipotesi normativa su un piano di fatto, cioè di società abusivamente operanti, era irrilevante la perdurante vigenza ovvero non dell'art. 45 cit.). Tanto meno sarebbe legittima una estensione analogica della norma citata, in modo da ricondurvi anche gli enti di gestione fiduciaria di fatto: i casi di sottoposizione di un'impresa a liquidazione coatta con esclusione da fallimento sono infatti da ritenersi tassativi, con conseguente carattere eccezionale delle norme che li prevedono, come si desume dall'art. 2, primo comma, legge fall.

Si ritiene pertanto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 3-bis del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27 convertito con modifiche in legge 13 aprile 1987, n. 148, nella parte in cui esso assoggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento le sole società che, senza autorizzazione, svolgono attività corrispondente alle previsioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 (c.d. fiduciarie di fatto) e non anche gli enti i quali, parimenti senza autorizzazione, svolgono attività corrispondente a quella degli enti di gestione fiduciaria di cui all'abrogato art. 45 testo unico 13 febbraio 1959, n. 148.

In punto rilevanza della questione ai fini del decidere si osserva che l'opponente S.r.l. coop. Financial Improvement Cooperative appare appunto riconducibile agli enti non autorizzati svolgenti di fatto una attività corrispondente alle previsioni di cui all'art. 45 testo unico cit.; gli investitori non versavano infatti un corrispettivo per un servizio di intestazione o amministrazione fiduciaria, bensì ricevevano (o avrebbero dovuto ricevere) una remunerazione del loro investimento sotto forma di attribuzione di utili, sulla gestione del quale investimento essi non avevano alcun potere di interferenza, essendo lasciato nella piena discrezionalità della società Financial Improvement di scegliere le controparti con cui compiere le operazioni speculative; l'erogazione degli utili in favore degli investitori era poi, di fatto, sganciata dagli effetti profitti (in realtà perdite) conseguenti alla reale gestione del denaro da essi versato; la società svolgeva inoltre, sia pure marginalmente, una attività di remunerazione degli investimenti sotto forma di interessi, attività quest'ultima trovante esatto riscontro nelle previsioni dell'art. 45 testo unico cit. (terzo comma) e del tutto estranea invece all'ambito delle società fiduciarie ex legge del 1939. Di conseguenza la società attrice dovrebbe ritenersi assoggettabile a fallimento, alla stregua della attuale letterale dizione dell'art. 3-bis cit.; dovrebbe invece essere sottoposta a liquidazione coatta (così accogliendosi la proposta opposizione) qualora la suprema Corte costituzionale ritenesse fondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'articolo in esame.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87:

Pronunciando d'ufficio;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, dell'art. 3-bis del d.-l. 16 febbraio 1987, n. 27, convertito con modifiche in legge 13 aprile 1987, n. 148, nella parte in cui esso assoggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento le sole società che, senza autorizzazione, svolgono attività corrispondente alle previsioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 (c.d. fiduciarie di fatto) e non anche gli enti i quali, parimenti senza autorizzazione, svolgono attività corrispondente a quella degli enti di gestione fiduciaria di cui all'abrogato art. 45 testo unico 13 febbraio 1959, n. 148;

Sospende il giudizio in corso e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia inoltre comunicata ai Presidenti delle Camere.

Torino, addì 19 ottobre 1993.

Il presidente: MACCHIA

95C1339

N. 733

Ordinanza emessa il 17 luglio 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Giannella Alessandro

Libertà personale - Prevista facoltà di arresto in flagranza per i delitti non colposi punibili con la «reclusione» superiore nel massimo a tre anni - Ritenuta inapplicabilità di tale norma in caso di reato punibile con la «reclusione militare» e, in particolare, per il reato di furto militare - Irrazionalità - Disparità di trattamento per fatti sostanzialmente uguali - Prospettata possibilità di dichiarazione di illegittimità costituzionale conseguenziale.

[C.P.P. 1988, art. 381, primo comma, n. 1, e secondo comma, lett. g).]

(Cost., art. 3).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ne giudizio di convalida dell'arresto di flagranza di Giannella Alessandro, nato il 13 maggio 1975 a Trani ed ivi residente in Statale 16 n. 9/A; soldato nell'8° reggt. Genio guastatori «Santerno» in Villa Vicentina (Udine), viene pronunciata la seguente ordinanza.

FATTO E DIRITTO

Il 14 luglio 1995 in Villa Vicentina l'Arma territoriale procedeva all'arresto del soldato Giannella Alessandro, colto in flagranza del reato di «furto militare pluriaggravato in concorso». Dal verbale, trattandosi di militare sorpreso mentre faceva passare al di sopra del muro di cinta della caserma una tanica contenente olio da motore che in tal modo consegnava ad una donna in attesa dinanzi al muro medesimo, si rileva come il reato che ha indotto all'adozione della misura restrittiva è stato, più precisamente, quello di furto militare a danno dell'amministrazione militare (art. 230, primo e secondo comma, del c.p.m.p.), per il quale è prevista la pena della «reclusione militare» da uno a cinque anni.

Il 15 luglio il procuratore militare in sede a norma dell'art. 390 del c.p.p. ha chiesto a questo giudice la convalida dell'arresto.

Successivamente nella stessa giornata il procuratore militare, a seguito di interrogatorio del Giannella, ne ha disposto l'immediata scarcerazione ed ha revocato l'istanza di convalida.

Nell'udienza è comparso il solo difensore, che ha chiesto il diniego della convalida dell'arresto, «in mancanza dei presupposti ex art. 381, quarto comma, del c.p.p.».

Ritiene questo giudice di dover, nonostante la revoca del p.m. e la già avvenuta liberazione dell'arrestato, comunque procedere al giudizio di convalida; questo infatti «deve seguire anche nel caso in cui il pubblico ministero abbia rimesso in libertà il fermato o l'arrestato per una qualsiasi delle ragioni previste dalla legge, non essendo egli esonerato dall'obbligo di sottoporre al controllo giurisdizionale il suo operato e quello della polizia giudiziaria che da lui dipende» (Cass., sez. VI, sentenza 2102 del 9 ottobre 1990). La già avvenuta liberazione dell'arrestato comporta, secondo la stessa giurisprudenza, soltanto la parziale inapplicabilità dell'art. 390 c.p.p., nel senso che non hanno più ragion d'essere i termini perentori indicati rispettivamente al primo comma per il pubblico ministero e al secondo comma per il giudice.

Procedendosi, dunque, al giudizio di pertinenza di questo giudice, va preliminarmente osservato che esso presenta una certa problematicità, dal momento che il reato di furto militare a danno dell'amministrazione militare è punito con la «reclusione militare» da uno a cinque anni, mentre l'art. 381, primo comma, del c.p.p. prevede la facoltà di arresto in flagranza per i delitti non colposi per i quali è stabilita la pena della «reclusione» superiore nel massimo a tre anni. Quest'ultima disposizione è, del resto, in linea con la direttiva n. 32 della delega legislativa, nella quale l'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza sono previsti esclusivamente per i reati puniti con la reclusione.

Il principio dell'art. 13, terzo comma, della Costituzione, secondo cui provvedimenti restrittivi della libertà personale possono essere provvisoriamente adottati dall'autorità di Polizia solamente «in casi eccezionali di necessità ed urgenza indicati tassativamente dalla legge», non consente di certo di ritenere che l'arresto in flagranza possa estendersi ai corrispondenti casi in cui la pena prevista sia non già la reclusione, bensì la reclusione militare.

Si tratta, del resto, di entità diversamente disciplinate (rispettivamente artt. 23 del c.p. e 22 del c.p.m.p. e relative leggi penitenziarie), tanto che ogniqualvolta la Corte di cassazione o la Corte costituzionale, nelle loro diverse competenze, sono state chiamate, anche in ambiti più accessibili ad applicazioni estensive o analogiche, ad interpretazioni di norme riguardanti o comunque riferentesi alla sola reclusione, mai hanno sancito che queste dovessero per ciò solo applicarsi anche alla reclusione militare.

La diversità è, d'altra parte, ben confermata dal fatto che determinati reati militari sono puniti con la reclusione (es. artt. 77, primo comma, 78, 84 e 85 primo comma, ecc.); nonché dalla disposizione dell'art. 23 del c.p.m.p., secondo cui le dizioni «pene detentive» o «restrittive della libertà personale» sono le più idonee a comprenderle entrambe. E proprio in materia di libertà personale a questa espressione si ricorreva, per comprendere tanto l'una quanto l'altra, nelle previgenti disposizioni degli articoli 313 del c.p.m.p. (mandato di cattura obbligatorio), 314 del c.p.m.p. (mandato di cattura facoltativo) e nella disposizione dichiarata illegittima (sentenza n. 503 del 1989) dell'art. 308 del c.p.m.p. (arresto in flagranza).

Va inoltre rilevato che l'art. 381, secondo comma, lett. g), consente l'arresto in flagranza per il furto configurato dall'art. 624 del c.p., prescindendo dalla sussistenza di qualsiasi aggravante; ma è chiaro che, per le ragioni già esposte ed altre analoghe, l'arresto in flagranza non può riguardare anche il furto militare previsto dall'art. 230 del c.p.m.p.

Deve infine mettersi in rilievo come il principio dell'art. 261 del c.p.m.p. (complementarità della legge processualmilitare) non introduce in materia alcun elemento di novità, dovendosene desumere solamente che per un reato militare punito con la reclusione sia applicabile l'arresto in flagranza alle stesse condizioni che rendono adottabile la misura restrittiva per i reati comuni, «salvo che la legge disponga diversamente». E, dopo la caducazione per illegittimità dell'art. 308 del c.p.m.p., non v'è alcuna norma speciale che nel rito penale militare disciplini diversamente l'istituto dell'arresto in flagranza.

Sulla base di queste premesse, si dovrebbe considerare inapplicabile l'arresto in flagranza nel caso del reato addebitato al militare Giannella e dichiarare pertanto illegittimo il provvedimento restrittivo adottato.

Ma è del tutto irrazionale, e perciò lesivo del principio dell'art. 3 della Costituzione, che fatti quale quello di furto (art. 624 del c.p.) e di furto militare (art. 230 del c.p.m.p.), sostanzialmente uguali e quindi connotabili di uguale gravità, sottostiano ad un diverso trattamento quanto all'applicabilità dell'arresto in flagranza; è allo stesso modo irrazionale che delitti non colposi per i quali è stabilita la «reclusione superiore nel massimo a tre anni» e delitti pure non colposi per i quali è invece stabilita la reclusione militare superiore a quello stesso limite, e quindi ancora fatti di reato di uguale gravità, sottostiano alla descritta diversa regolamentazione in tema di misure precautelari di competenza della polizia giudiziaria. Si consideri, quale esempio sconcertante, che nemmeno la flagranza del reato militare di rivolta (art. 174 del c.p.m.p.) obbliga o facoltizza *de iure condito* all'arresto in flagranza.

Viene sollevata, pertanto, questione di legittimità dell'art. 381, primo e secondo comma, lett. g), nella parte in cui è esclusa, rispettivamente, l'applicabilità dell'arresto in flagranza ai reati puniti con la reclusione militare per uguale durata, e al reato di furto militare (art. 230 del c.p.m.p.), in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Si tratta senza dubbio di questione *in malam partem*, ma che si ritiene ugualmente sollevabile trattandosi di materia processuale e comunque, come talvolta ha affermato la stessa Corte costituzionale, per non dover riconoscere la non impugnabilità di norme costitutive di privilegi positivi.

La dichiarazione di illegittimità dovrebbe, a parere di questo giudice, estendersi ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, agli artt. 380, primo comma, del c.p.p. (arresto obbligatorio in flagranza), 384 primo comma, del c.p.p. (fermo di indiziato di delitto), 280 del c.p.p. (condizioni di applicabilità delle misure coercitive), e 287 del c.p.p. (condizioni di applicabilità delle misure interdittive), che tutte presentano gli stessi vizi delle disposizioni direttamente impugnate. E ciò in quanto dall'auspicata dichiarazione d'illegittimità *in parte de qua* dell'art. 381 del c.p.p. potrebbero derivare nell'ambito della normativa processuale applicabile dinanzi ai tribunali militari immediate ulteriori irrazionalità.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 381, primo comma, n. 1 e secondo comma, lett. g), del c.p.p. in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento di convalida e la trasmissione degli atti, in copia, alla Corte costituzionale;

Dispone che l'ordinanza sia notificata alla parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunque ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 17 luglio 1995

Il giudice: ROSIN

N. 734

Ordinanza emessa il 10 febbraio 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 ottobre 1995) dal pretore di Ferrara nel procedimento penale a carico di Poledrelli Riccardo ed altro

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di insediamento produttivo con parametri superiori ai limiti di accettabilità previsti dalle tabelle della legge n. 319/1976 - Modifica della disciplina degli scarichi recapitanti o meno in pubbliche fognature effettuata con decreto-legge ripetutamente reiterato anche di contenuto diverso - Denunciato abuso di tale forma di legiferazione per la mancanza del presupposto della «necessità ed urgenza» - Conseguente sottrazione alle assemblee parlamentari della loro competenza in materia penale - Violazione del principio della riserva di legge in materia penale.

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 1, e segg.).

(Cost., artt. 25 e 77).

IL PRETORE

Ne procedimento penale a carico di Poledrelli Riccardo e Verri Massimo, imputati del reato p. e p. dall'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976 per avere, in qualità di titolari della stazione di servizio di via Bologna n. 115, effettuato in fognatura uno scarico con parametri superiori ai limiti tabellari quanto a materiali sedimentabili, materiali in sospensione, COD, oli minerali, tensioattivi, solfuri, rame, ferro e zinco.

OSSERVA

Che il p.m., d'udienza dott. Nicola Proto ha richiesto pronuncia di questo pretore in ordine all'ipotesi di non manifesta infondatezza e rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 56 del d.-l. n. 9/1995 per violazione degli articoli 25 e 77 della Costituzione, con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Osserva il pretore che la richiesta è fondata e ritiene pertanto di dover dichiarare rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli articoli 25 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9.

Circa i presupposti di diritto in ordine alla non manifesta infondatezza si rileva quanto segue:

1) Violazione degli articoli 25 e 77 della Costituzione.

Il principio della riserva di legge in materia penale possiede, quale primo e fondamentale significato, quello secondo cui le scelte di politica criminale sono monopolio esclusivo del parlamento e l'ammissibilità che nuove norme di diritto penale siano introdotte attraverso decreti-legge o decreti legislativi è connessa alla circostanza che, in entrambi i casi si realizzi e sia assicurato, comunque, l'intervento del parlamento in posizione sovraordinata, ora quale organo delegante (art. 75 della Cost.), ora quale organo cui è rimesso il potere di conferire stabilità e durezza attraverso la legge di conversione, a disposizioni normative precarie e soggette a decadenza in caso di inutile decorso del termine di 50 giorni dettato dall'art. 77, ultimo comma, della Costituzione. Nella materia che ci occupa invece, con la reintegrazione di vari decreti-legge mai convertiti si è realizzata, di fatto, la sottrazione al parlamento della sua esclusiva competenza a disporre in materia penale, con l'inammissibile assunzione da parte dell'esecutivo del relativo potere di bilanciamento e di valutazione degli interessi che in materia penale è di esclusiva competenza dell'organo assembleare rappresentativo della sovranità popolare.

Deve aggiungersi che la prassi della reiterazione dei decreti-legge in materia penale con contenuto identico ovvero, talvolta, come nella specie, con contenuto diverso, ha come conseguenza di sottrarre di fatto, al parlamento la possibilità prevista dall'art. 77, ultimo comma, della Costituzione «di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti». È evidente che, se la reiterazione dei decreti nella stessa materia si protrae per un anno, si potranno determinare effetti definitivi quale il giudicato, non modificabili in sede giudiziaria, con la conseguente gravissima compressione dei diritti dei singoli, resa ancora più incisiva dalla disparità di trattamento che potrebbe verificarsi ove due fattispecie identiche, ma giudicate sotto la vigenza di un diverso decreto-legge, vengano diversamente giudicate.

Va ulteriormente osservato che la reiterazione a catena, per circa un anno di diversi decreti-legge in relazione alla stessa materia, denota in modo palese, con specifico riferimento all'ultimo dei decreti emanati, la carenza dei requisiti della «necessità ed urgenza». Requisiti che, se possono ipotizzarsi come esistenti rispetto al primo dei decreti, certamente sono venuti meno ad un anno di distanza e cioè dopo un periodo di tempo tale da consentire la normale legiferazione del parlamento in via ordinaria.

Il presente giudizio, allo stato e vigente il d.-l. n. 9/1995, non si può essere definito in modo indipendente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del predetto decreto-legge per violazione art. 77 della Costituzione.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per violazione dell'artt. 25 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 e ss. del d.-l. 16 gennaio 1995, n. 19, concernente «Modifica alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature».

Sospende il processo in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'imputato, al suo difensore, al pubblico ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Ferrara, addì 10 febbraio 1995

Il pretore: BARONCINI

95C1341

N. 735

Ordinanza emessa il 3 febbraio-1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 ottobre 1995) dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da La Sala Rocco

Pena - Oltraggio a pubblico impiegato - Trattamento sanzionatorio - Misura - Previsione, per richiamo ricettizio, della pena minima edittale prevista per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale ridotta di un terzo (6 mesi meno un terzo, pari a 4 mesi), prima della sentenza n. 341/1994 della Corte costituzionale - Lamentata eccessiva afflittività - Ingiustificata disparità di trattamento tra i due reati - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

(C.P., art. 344).

(Cost., artt. 3 e 27, terzo comma).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da La Sala Rocco, nato a Vaglio Basilicata il 30 ottobre 1956; avverso la sentenza in data 3-28 giugno 1994 della Corte di appello di Torino;

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dott. Bruno Oliva;

Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. Vincenzo Verderosa, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 34 del 25 luglio 1994.

OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO

Rocco La Sala ricorre per cassazione avverso la sentenza 3-28 giugno 1994 con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la statuizione in data 15 gennaio 1993 del pretore di Asti recante la sua condanna alla pena di mesi 6 e giorni 15 di reclusione, in quanto responsabile dei reati di cui agli art. 81 e 344 c.p., per avere offeso l'onore e il prestigio di quattro dipendenti comunali nell'esercizio delle loro funzioni, e di cui all'art. 635 c.p. per avere nelle stesse circostanze di tempo e di luogo danneggiato la porta di ingresso di un ufficio del comune di Asti.

A sostegno del ricorso La Sala deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), del codice di procedura penale in relazione agli artt. 344, 635, 62/bis e 133 c.p. e quindi l'erronea applicazione della legge penale in ordine ai criteri di determinazione della pena, che i giudici di merito avrebbero dovuto in ogni caso contenere con una diversa valutazione degli anzidetti parametri.

Va permesso che i giudici di merito, negate le attenuanti generiche, sono pervenuti alla concreta determinazione della sanzione irrogando la pena di 5 mesi di reclusione per il più grave reato di oltraggio a pubblico impiegato (4 mesi, aumentati a 5 per la recidiva contestata) e, quindi, apportando gli ulteriori aumenti di 15 giorni per il delitto di oltraggio per effetto della continuazione e di 1 mese per il reato di danneggiamento, per un totale di 6 mesi e 15 giorni di reclusione.

Osserva il Collegio che, per quanto riguarda il reato di oltraggio a pubblico impiegato, l'art. 344 c.p. opera un rinvio alle disposizioni dell'art. 341 dello stesso codice (oltraggio a pubblico ufficiale), e nel contempo dispone che «le pene sono ridotte di un terzo».

Secondo l'ormai consolidata interpretazione giurisprudenziale, da cui anche questo Collegio non ha motivo di discostarsi, l'art. 344 c.p. prevede una fattispecie di reato autonoma rispetto a quella di cui all'art. 341 c.p., e non già una semplice circostanza attenuante di quest'ultima; ciò, sia per la diversa collocazione delle due norme nel sistema codicistico, sia perché è diverso uno degli elementi essenziali dei reati, ovvero sia il soggetto passivo (pubblico ufficiale o pubblico impiegato).

Conferma tale convincimento il fatto che il legislatore abbia disciplinato il trattamento sanzionatorio di uno dei due reati con un rinvio ricettizio alle disposizioni regolatrici dell'altro e con la fissazione di un criterio legale, e non rimesso all'apprezzamento del giudice, della riduzione di un terzo delle relative pene, così individuando il disvalore oggettivo di fatti-reato tipici, il loro diverso grado di offensività e prefigurando in via generale l'entità della sanzione, in attuazione del principio di legalità della pena sancito legislativamente dall'art. 1 c.p. e costituzionalmente garantito dagli artt. 13 e 25, secondo comma, della Costituzione.

Con sentenza n. 341 del 19 luglio 1994, successiva alle pronunce dei giudici di merito, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 341 c.p. «nella parte in cui prevede come minimo edittale la reclusione per sei mesi»; nella motivazione si è precisato che, una volta venuto meno detto limite per effetto della pronuncia, è comunque possibile rinvenire la misura del trattamento sanzionatorio minimo per quel reato nello stesso sistema codicistico, in virtù della generale previsione dell'art. 23, primo comma c.p. che indica in 15 giorni il limite minimo della pena della reclusione.

La statuizione della Corte costituzionale concerne esclusivamente l'art. 341 cit. e non può quindi estendere i suoi effetti ad altre fattispecie delittuose.

Dovendosi ribadire che, nella specie, opera il cennato rinvio di carattere materiale o ricettizio, per il quale, com'è noto, si ha una novazione della fonte, tale che il contenuto della norma richiamata (art. 341 c.p.) viene ad essere incorporato nella norma richiamante (art. 344 c.p.), con una tecnica redazionale usata dal legislatore al fine di evitare di riprodurre pedissequamente una norma già contenuta nell'ordinamento, per effetto della pronuncia della Corte costituzionale si è venuta a determinare un'ingiustificata disparità di trattamento tra i due reati, nel senso che all'ipotesi delittuosa meno grave (oltraggio a pubblico impiegato), il cui regime sanzionatorio non è modificato dalla decisione del giudice delle leggi, viene riservato un trattamento più grave nel minimo (6 mesi, meno un terzo, pari a 4 mesi), rispetto a quello previsto per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, come inciso dalla pronuncia della Corte costituzionale (15 giorni), ritenuto più grave dal legislatore.

Si impone, quindi, con carattere di priorità la verifica di legittimità costituzionale dell'art. 344 c.p., nei limiti ovviamente della delibazione sommaria, cui è tenuto questo Collegio, quale giudice *a quo*, ai fini della proposizione dell'incidente di costituzionalità ai sensi degli art. 134 Cost. e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87.

Ad avviso di questa Corte, tale disciplina non si sottrae al dubbio di costituzionalità in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, non soltanto per le ragioni — che ben si attagliano al caso per cui si procede — poste dal giudice delle leggi a fondamento della citata sentenza n. 341 del 1994, ma anche perché, a seguito della pronuncia, è palese la sproporzione del sacrificio della libertà personale nell'ipotesi del delitto, di minore gravità, di oltraggio a pubblico impiegato, tale da vanificare altresì il fine rieducativo della pena.

Nè è possibile ovviare a tale sproporzione ritenendo che la sentenza n. 341 del 1994 abbia indirettamente prodotto anche un mutamento nel limite minimo del quadro sanzionatorio previsto dall'art. 344 c.p.

Innanzitutto non è consentita una interpretazione estensiva della citata pronuncia a fattispecie di reati diversi da quelli presi in considerazione dal giudice delle leggi. Ma, ove si volesse ritenere ammissibile tale interpretazione, si porrebbe comunque alla conclusione di un'ingiustificata equiparazione, *quoad poenam*, nel limite minimo di reati di diversa gravità. Ciò in quanto, essendo per costante giurisprudenza irriducibile la misura di quindici giorni di reclusione di cui al citato art. 23 c.p. sia ai fini della pena da infliggere che a quelli dei calcoli intermedi o di riferimento, il trattamento sanzionatorio minimo per il reato di oltraggio a pubblico impiegato — parametrato, come si è detto, a quello fissato per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale — a seguito della pronuncia della Corte costituzionale non può più essere ridotto di un terzo secondo la previsione del legislatore, pur permanendo la diversa gravità dei reati.

Le esposte considerazioni, nella misura in cui autorizzano il sospetto di violazione degli indicati parametri costituzionali, assolvono con ciò all'obbligo di motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione che si intende sollevare.

È, altresì, innegabile la rilevanza della questione in relazione al presente giudizio, poiché, ove in tesi fondata, la censura del ricorrente avrebbe portata ed effetti innegabilmente diversi nell'ipotesi di applicazione della norma nel testo denunciato rispetto a quella conseguente all'eventuale accoglimento della questione di costituzionalità.

Sono conseguenti i provvedimenti ordinatori attinenti la sospensione del presente giudizio, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

P. Q. M.

Solleva di ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 344 del c.p. nella parte concernente il minimo edittale della pena in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione;

Sospende il giudizio;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri.

Così deciso in Roma il 3 febbraio 1995.

Il presidente: (firma illeggibile)

N. 736

Ordinanza emessa il 23 luglio 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 ottobre 1995) dal giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Milano nel procedimento di esecuzione della rogatoria internazionale nel procedimento penale a carico di Sporchia Oscar ed altri.

Processo penale - Rogatoria dall'estero - Esecuzione delegata al g.i.p. consistente in attività di acquisizione probatoria - Lamentata sovrapposizione tra organo di indagine e di decisione - Concorrenza con l'attività del p.m. - Affievolimento della dialettica processuale con lesione della parità tra accusa e difesa - Violazione dei principi della legge di delega.

(C.P.P. 1988, artt. 723, primo comma, e 725, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, direttive 57 e 104).

IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE

Ha emesso la seguente Ordinanza nel procedimento di esecuzione della rogatoria internazionale richiesta dal giudice istruttore presso il tribunale di grande istanza di Thonon-les-Bains, delegato a questo ufficio a seguito di ordinanza di delibazione della Corte di appello di Milano in data 8 maggio 1991.

A seguito di richiesta della a.g. francese, in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano delegava ai giudici delle indagini preliminari di Milano e di Busto Arsizio l'audizione di tali Carezzato Gilberto ed Ezat Becheri e inoltre «l'attuazione delle indagini specificate ai punti 1) - 4) della rogatoria...» che qui si trascrivono:

1) esperire sul vostro territorio le indagini opportune al fine di identificare i coautori o eventuali complici di fatti attribuiti agli accusati stop converrebbe conoscere la destinazione che potrebbe aver avuto la falsa valutazione e verificare approfonditamente le dichiarazioni degli accusati stop tutte le audizioni utili possono aver luogo tra cui anche quelle di Burstro stop;

2) fornire tutte le informazioni sul procedimento seguito nei confronti di Fischer e ricercare gli eventuali legami esistenti con gli accusati stop;

3) procedere ad un'indagine capillare sulle attività professionali, i mezzi di sostentamento e le amicizie abituali di Sporchia Oscar e degli altri tre accusati stop;

4) indirizzarmi tutte le informazioni utili sulle loro rispettive situazioni penali (estratto del casellario giudiziario — informazioni generali di polizia stop si prega di procedere a tutte le attività complementari (audizioni perquisizioni sequestri) che sembrano necessarie per accertare la verità e permettono inoltre di stabilire il possibile meccanismo di smercio della falsa valuta sul vostro territorio (acquisto dei falsi biglietti della Banca Centrale Americana).

Questo giudice, con nota 23 maggio 1991 in atti, chiedeva chiarimenti all'ufficio delegante, in particolare in ordine al «contenuto delle attività di indagine demandate», per il corretto adempimento dell'incarico ricevuto, segnalando: «Sotto quest'ultimo profilo, in particolare, pare doveroso segnalare forti perplessità nella individuazione del reale ambito di potere-dovere riconosciuto dall'ordinamento a questo giudice in relazione alla materia in oggetto. Invero, dalla lettura del testo degli artt. 723 e segg. c.p.p., parrebbe doversi ritenere che il legislatore abbia inteso disciplinare — con le disposizioni citate — soltanto una parte della più ampia attività di assistenza giudiziaria prevista dalle convenzioni di carattere internazionale sottoscritte (e di per sè autonomamente ed immediatamente efficaci per l'ordinamento) e in particolare la materia di «comunicazioni, notificazioni e attività di acquisizione probatoria», con riferimento in ogni caso ad atti specifici da compiersi (anche a non voler intendere l'espressione «acquisizione probatoria» in senso strettamente tecnico) come risulta da tenere letterale delle disposizioni in oggetto e della mancata previsione di ogni autonomo e discrezionale potere di indagine conferito al giudice investito del caso (significativo in proposito pare il confronto con la vicenda della modifica dell'art. 299 c.p.p., laddove soltanto con espressa disposizione normativa e indicazione di specifici presupposti e limiti, è stato riconosciuto al giudice un autonomo e discrezionale potere di accertamento).

Si mette qui in rilievo come, in tale contesto, una indiscriminata attività di indagine coordinata da questo ufficio, verrebbe quasi naturalmente a porsi in contrasto con principi di fondo del nuovo codice di rito, in particolare laddove — come nel caso presente — la richiesta della autorità straniera abbia ad oggetto fatti e condotte penalmente perseguibili nel territorio dello Stato e dunque «obbligatoriamente» rimessi alla attività del P.M.

Con ordinanza 29 maggio 1991, la Corte di Appello disponeva procedersi senz'altro nella esecuzione dell'incarico conferito, ritenendo che «...la richiesta dell'Autorità straniera di svolgimento di indagini di Polizia Giudiziaria non può considerarsi inibita all'Autorità Giudiziaria Italiana, posto che l'art. 725 c.p.p. effettua un generico richiamo alle norme del codice stesso, senza alcuna esplicita esclusione».

Veniva in tal modo formulata una interpretazione estremamente ampia della categoria di «attività di acquisizione probatoria» prevista dall'art. 723 c.p.p. ritenuta comprensiva non solo del compimento di specifici atti espressamente richiesti dalla Autorità straniera, ma di attività discrezionali e generalizzate di indagine — conseguentemente, il disposto di cui all'art. 725, secondo comma c.p.p. («per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme di questo Codice...»), veniva letto come riconoscimento, in capo all'organo chiamato alla esecuzione della rogatoria, dei poteri di cui agli art. 358 e segg. c.p.p. e dunque, più in generale, della titolarità dell'insieme dei poteri e delle facoltà ripartiti, nello schema ordinario del Codice, tra giudice e P.M.

Nella interpretazione della Corte d'appello di Milano sopra riportata, dunque, il legislatore, con le norme citate, si sarebbe limitato a ritrascrivere il testo dell'art. 657 del Codice abrogato, ignorando del tutto, nella materia in oggetto, i principi di fondo della dialettica processuale secondo cui si articola il nuovo codice ed è questo il punto che si pone qui all'attenzione della Alta Corte, sotto un profilo di conformità ai principi della legge delega 16 febbraio 1987 n. 81.

Invero è noto che la materia dei rapporti giurisdizionali con autorità straniere risulta disciplinata in materia autonoma e diretta «dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale», limitandosi sul punto il legislatore nazionale ad una disciplina di carattere integrativo e surrogatorio.

In merito, il decreto-legge n. 81/1987 non reca alcuna disposizione espressa e tuttavia, al punto 104^a, prevede, in via conclusiva e riassuntiva, «adeguamento di tutti gli istituti processuali ai principi e criteri innanzi determinati».

In tale contesto normativo, pare evidente che una deroga profonda a principi cardine del nuovo processo, quale quello del venir meno della ordinaria dialettica tra giudice e p.m., potrebbe venire giustificata soltanto in ragione di una esplicita disciplina, in tal senso orientata, promanante da Fonti di diritto internazionale ovvero, sotto diverso profilo, in quanto ragionevolmente imposta da una esigenza di semplificazione della forme, laddove la materia in oggetto fosse riconosciuta come radicalmente estranea al campo problematico (e dunque alle esigenze di garanzia) in cui prende forma il nuovo processo e per questo «naturalmente» sottratta alla indicazione generale di cui al punto 104) citato dalla legge delega.

Sotto il primo profilo, occorrerà qui fare riferimento alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, rilevando come il testo sottoscritto si limiti a fare riferimento alla «Autorità Giudiziaria» dei singoli paesi, con un rinvio pieno ed integrale dunque — per la fase della esecuzione — all'ordinamento interno dei singoli stati firmatari.

Sotto il secondo profilo, ad escludere l'ipotesi di lettura prospettata, sarà sufficiente sottolineare come l'organo chiamato alla esecuzione della rogatoria è lo stesso che, nel sistema del codice, sarà poi chiamato a valutare «se sussistono gravi indizi di colpevolezza» (art. 705 c.p.p.) a fronte di conseguenti richieste di estradizione e di applicazione di misure cautelari.

Appare dunque evidente che, ove il giudice della rogatoria fosse ritenuto investito non solo del dovere di compimento di singoli atti espressamente individuati (dunque con una funzione «neutra» di garanzia del corretto adempimento dell'atto), ma di un vero e proprio potere discrezionale di indagine, allora si riproporrebbe senza'altro, quanto meno come problema aperto, il tema della distinzione o sovrapposizione tra organo dell'indagine e della decisione (e su temi di grande rilievo costituzionale quali estradizione e libertà personale): dunque, ampiamente dentro il campo definito dal punto 104) citato e la materia pare pertanto necessariamente sottratta alla libera valutazione del legislatore delegato.

D'altro canto, nel senso prospettato, la disciplina in esame (nell'interpretazione datane dalla Corte di Appello di Milano) porrebbe di per sé evidenti problemi di compatibilità nel confronto diretto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, ponendo — nella procedura avviata su richiesta di A.G. straniera — la persona sottoposta ad indagine di fronte ad un giudice — inquirente, con evidente affievolimento della ordinaria dialettica processuale e della tendenziale parità tra accusa e difesa.

Da ultimo, si rileva qui un ulteriore profilo di violazione della legge delega, osservando come, nel caso di specie, la richiesta di esperire «le indagini opportune al fine di identificare i coautori o eventuali complici dei fatti attribuiti agli accusati» ha riguardo in realtà ad ipotesi di reato perseguibili nel paese ai sensi degli art. 453 e segg. c.p.p.: in tal senso il riconoscimento di un autonomo e discrezionale potere di indagine in capo al giudice della rogatoria verrebbe a dar luogo ad una legittimazione alle indagini concorrente con quella del P.M., in violazione dunque del punto 57) della legge delega, relativo alla individuazione della competenza esclusiva del P.M.

P. Q. M.

Sulla scorta delle sopraesposte motivazioni, questo giudice ritiene dunque, d'ufficio, sotto i distinti profili fin qui esaminati nella violazione dei punti 57 e 104 della legge delega e del contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 753, primo comma e 725, secondo comma, c.p.p. nella parte in cui, con gli articoli citati (secondo l'interpretazione accolta dalla Corte di appello nella ordinanza de quo), viene riconosciuto al giudice della rogatoria autonomo e discrezionale potere di indagine, titolarità piena dei poteri previsti dagli artt. 358 e seguenti c.p.p., con l'unico limite, implicito, delle finalità di indagine indicate dalla autorità rogante.

Pertanto, il giudice delle indagini preliminari presso il tribunale di Milano, soddisfatte le richieste di audizioni personali in atti, dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Dispone, altresì, che venga notificata alle parti e al pubblico ministero.

Milano, addì 23 luglio 1991

Il giudice delle indagini preliminari: PEROZZIELLO

95C1350

N. 737

Ordinanza emessa il 27 maggio e 17 giugno 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 ottobre 1995) dalla Corte dei conti, sez. prima giurisdizionale nel giudizio di responsabilità nei confronti di Pandolfi Filippo Maria ed altro

Agricoltura - Prelievo supplementare sul latte di vacca - Giudizio di responsabilità amministrativa per omessa attuazione di obblighi derivanti da regolamenti comunitari (nn. 856, 857 e 1371 del 1984) - Sopravvenienza di norma statale avente ad oggetto il differimento di detti obblighi - Conseguente venir meno della responsabilità amministrativa a carico di soggetti determinati per il periodo anteriore - Eccesso di potere legislativo - Violazione del principio di uguaglianza e del diritto dell'erario ad agire in giudizio - Lesione del principio di buon andamento ed imparzialità della p.a.

(Legge 10 luglio 1991, n. 201, art. 1, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 10, 24 e 97).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di responsabilità ad istanza del procuratore generale nei confronti dei Ministri *pro-tempore* dell'agricoltura e foreste, onorevoli Filippo Pandolfi e Calogero Mannino;

Visto l'atto introduttivo del giudizio iscritto al n. 13612 del registro di segreteria;

Visti gli altri atti e documenti della causa;

Uditi nella pubblica udienza del 27 maggio 1994 il Consigliere relatore dott. Giorgio Capone, il pubblico ministero in persona del vice procuratore generale dott. Angelo canale e i difensori della parte prof. avv. Franco Scoca e prof. avv. Giulio Corrale;

RITENUTO IN FATTO

Con atto di citazione del 21 marzo 1991 il procuratore generale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio gli ex Ministri dell'Agricoltura e Foreste, avv. Filippo Maria Pandolfi (in carica nel periodo 1984-1987) e avv. Calogero Massimo (in carica nel 1988), per ivi sentirli condannare al pagamento in favore dell'Erario della somma di L. 77.558.842.190, oltre accessori di legge.

L'addebito trae origine da vicende collegate al cd. regime delle quote latte e a quelle previste dal regolamento CEE n. 856/84 e alle statuizioni inerenti il prelievo supplementare da porre, a carico di ogni Stato membro, a carico dei produttori o acquirenti di latte di vacca.

Infatti nel 1984 la Comunità europea, pressata dall'esigenza di stabilire l'equilibrio del settore lattiero, perveniva alla determinazione di instaurare, per un periodo di cinque anni, un prelievo supplementare sui quantitativi di latte raccolti oltre un limite di garanzia; l'importo del prelievo supplementare veniva fissato in misura pari al prezzo indicativo del latte e veniva, pertanto, emanato il regolamento CEE n. 856/84 del 21 marzo 1984, destinato ad integrare e a modificare il regolamento CEE n. 804/68.

L'art. 1 del regolamento n. 856/1984 introduceva infatti un articolo 5-*quater* nel regolamento n. 804/68 e istituiva, durata 5 periodi consecutivi di 12 mesi con inizio dal 1° febbraio 1984, un prelievo supplementare a favore del bilancio comunitario e a carico dei produttori o degli acquirenti di latte di vacca, allo scopo di mantenere sotto controllo le crescite della produzione lattiera, pur permettendogli gli sviluppi e gli adeguamenti strutturali necessari, tenendo conto della diversità delle situazioni nazionali, regionali o delle zone di raccolto nella Comunità; la norma consentiva agli Stati membri di attuare il regime del prelievo secondo due formule alternative.

Per l'Italia il quantitativo globale garantito era fissato, per la prima campagna lattiera, in 8.323.000 tonnellate.

Il 31 marzo 1984 il Consiglio adottava anche il regolamento n. 857/84 contenente norme generali per l'applicazione del prelievo supplementare.

Successivamente la commissione stabiliva le modalità di attuazione del sistema con il regolamento 16 maggio 1984, n. 1371.

Con sentenza del 17 giugno 1987, la Corte dei giustizia della c.e., adita dalla commissione, dichiarava che la Repubblica italiana, non adottando entro i termini stabiliti i provvedimenti prescritti dai regolamenti del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856 e 857 e dal regolamento della commissione 16 maggio 1984, n. 1371 era venuto meno agli obblighi imposti dai suddetti regolamenti.

In particolare, la Corte dichiarava la infondatezza delle due giustificazioni addotte dall'Italia per motivare la mancata applicazione della normativa comunitaria istitutiva del prelievo supplementare.

In sede di relazione di sintesi del 1° settembre 1989, la commissione della Comunità europea rilevava che nel corso della campagna lattiera 1986-1987 l'Italia non aveva applicato le disposizioni relative al prelievo supplementare, non erano state assegnate le quote ai produttori e non era stato raccolto alcun importo a titolo di detto prelievo.

I membri della commissione, dopo aver premesso che solo in data 11 aprile 1988 il Governo italiano aveva pubblicato un decreto col quale si era provveduto ad attribuire quote a singoli produttori e alle loro associazioni, procedevano ad una stima, basata su dati statistici, dell'eccedenza di latte consegnato dalle associazioni italiane di produttori nel 1986 e 1987.

Si perveniva in tal modo a quantificare in 171.799 tonnellate le consegne in eccesso, comportanti prelievi supplementari e ne conseguiva una rettifica finanziaria di L. — 74.326.019.850 sulla voce 207.

Per l'esercizio 1985 la rettifica finanziaria negativa relativa all'Italia, per la mancata riscossione di prelievi supplementari, era determinata in L. — 3.232.822.340.

I risultati finanziaria esposti nella relazione di sintesi richiamate erano infine formalizzati nelle decisioni delle commissioni CEE del 15 novembre 1989 e del 19 aprile 1990.

Osserva il procuratore generale che tali rettifiche finanziarie, formalizzate nelle predette decisioni della commissione CEE, sostanziosamente per l'Italia in minori introiti, hanno finito per gravare sul bilancio nazionale, cosicché l'attenzione veniva concentrata sulle concrete ragioni che aveva determinato la mancata applicazione della citata normativa comunitaria, l'omessa riscossione del prelievo supplementare dei produttori di latte e infine l'imputazione, attraverso il meccanismo delle rettifiche negative, di rilevanti somme, che avrebbero dovuto essere corrisposte alla C.E.E. dai produttori di latte, al bilancio nazionale.

Nell'ambito degli accertamenti sulle iniziative avviate dalla competente direzione generale per tentare di dare esecuzione alle prescrizioni di cui ai regolamenti CEE n. 856 e 857 del 31 marzo 1984, si accertava che in data 18 aprile 1984 il competente Ufficio ministeriale predisponeva per la firma del Ministro un decreto ministeriale contenente disposizioni per l'applicazione del regolamento n. 856, ma il decreto non veniva firmato.

Si accertava che la proposta di decreto era stata più volte modificata in conformità delle richieste di volta in volta formulate dal Ministro, cosicché alle prime bozze ne seguirono altre tre, rispettivamente in data 9 maggio 1984, 31 maggio 1984 e 20 giugno 1984.

Le modifiche apportate, secondo la valutazione del dirigente competente, snaturavano l'originaria proposta concordata con esperti di informatica e rendevano irraggiungibile il fine prefissato. In data 19 aprile 1984 il medesimo ufficio trasmetteva al Ministro per la firma un decreto per l'attribuzione alle imprese lattiero-casearie di una quota provvisoria per i primi sei mesi di applicazione del regime delle quote.

Nella circostanza l'ufficio proponente segnalava che il rifiuto del pagamento del super prelievo per il periodo antecedente all'assegnazione della quota loro spettante potrebbe comportare conseguenze di carattere finanziario a carico del bilancio dello Stato e conseguente responsabilità amministrativa. Il decreto non fu firmato.

In data 17 agosto 1984 perveniva al Ministero dell'agricoltura un telegramma dei servizi della Commissione CEE con il quale si sollecitavano gli adempimenti di cui al sistema di prelievo supplementare e in data 18 agosto 1984 il direttore generale partecipava il contenuto del telegramma al Ministro Pandolfi, il quale di suo pugno apponeva a margine della segnalazione la disposizione «ignorare».

Con appunto del 7 dicembre 1984 il dott. Possagno, rivolgendosi al direttore generale Moroni e riferendosi alla procedura d'infrazione derivata dal commissario CEE nei confronti dell'Italia a causa del perdurante stato di mancata applicazione del regime delle quote, si riproponeva per l'approvazione una bozza di provvedimento contenente modalità per la registrazione dei produttori che effettuavano vendite dirette: anche questa proposta di provvedimento, portata a conoscenza del Ministro, non ebbe seguito.

In data 23 maggio 1985 con il Regolamento n. 1035/85 e in occasione della fissazione di prezzi agricoli e misure connesse per la campagna 1985-1986, fu apportata, su sollecitazione italiana, un'importante modifica al regolamento n. 856 con l'inserimento all'art. 12 delle norme di associazione di produttori e di unione di associazione quale seduttore unico.

L'altra significativa iniziativa, assunta dopo oltre un anno dal regolamento n. 856, fu quella di disporre con decreto del 30 settembre 1985 un censimento della produzione lattiera e la realizzazione del censimento fu affidata all'Associazione italiana allevatori in forza di apposita convenzione; tuttavia la qualità della rilevazione affidata a tale associazione non era ritenuta soddisfacente dall'Ufficio che avrebbe dovuto utilizzare i dati e cioè dalla Direzione generale per la tutela dei produttori agricoli; solo nell'aprile del 1988, dopo molte sollecitazioni, i dati statistici finali relativi alla riduzione erano trasmessi alla predetta Direzione generale.

Con l'approvazione del regolamento n. 1305/85 del 23 maggio 1985, contenente l'importante modifica dell'art. 12 del regolamento n. 857/84, era stata introdotta la possibilità di coinvolgere tutti i produttori di latte e le loro associazioni e quindi tutta la produzione lattiera in un produttore unico. Occorreva inoltre procedere celermente sulla costituzione dell'unione delle associazioni dei produttori e al suo formale riconoscimento giuridico, secondo la normativa nazionale e comunitaria, in conseguenza delle previsioni comunitarie e dell'avvio della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.

Risulta che dopo quattordici mesi dalla modifica del citato art. 12 veniva attivata nel luglio 1986 l'Unione nazionale per le associazioni di produttori di latte bovino (UNALAT), la cui personalità giuridica veniva riconosciuta con decreto ministeriale del 22 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 marzo 1987.

Con la costituzione e il conseguente riconoscimento del produttore unico si realizzava solo una delle condizioni per dare applicazione dopo tre anni al regime della quota introdotta col regolamento CEE n. 857/84 e occorreva assegnare a favore dell'UNALAT i quantitativi di riferimento.

Intanto nel giugno 1987 la Corte di giustizia delle comunità europee, a seguito di una visita effettuata in Italia nel periodo 3-8 aprile 1987, formulava una serie di rilievi sulla mancata attuazione del regime delle quote e si delineavano così le principali condizioni che avrebbero consentito alla commissione della CEE di imputare alla Repubblica italiana col meccanismo delle rettifiche finanziarie in sede di liquidazione dei conti FEOGA la omessa esazione del prelievo supplementare e i maggiori costi sopportati dalla Comunità per lo smaltimento delle eccedenze dei prodotti lattiero-caseari.

Soltanto nell'aprile 1988 l'UNALAT/AIA forniva i dati richiesti, non su nastro magnetico e con decreto ministeriale 11 aprile 1988 veniva disposta l'assegnazione dei quantitativi di riferimento, distinti per le consegne e per le vendite dirette a favore dell'UNALAT, delle Associazioni non aderenti l'UNALAT e dei singoli produttori non aderenti ad alcuna associazione.

Il nuovo Ministro dell'agricoltura on.le Mannino con appunto del maggio 1988 veniva messo a conoscenza di tutta la situazione e degli adempimenti ancora da seguire per l'esecuzione del superprelievo.

Da un appunto riservato del 12 settembre 1988, inoltrato al Ministro dell'agricoltura dal direttore generale dott. Pricolo risulta che in relazione ai predetti adempimenti, la competente Direzione generale aveva predisposto una bozza di decreto, contenente anche indicazioni per sanare il periodo pregresso di mancata applicazione del regime della quota (cioè per procedere alla riscossione del super prelievo relativo alle trascorse campagne lattiere); nell'appunto stesso il Direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli, dott. Pricolo affermava che l'omissione del controllo, procedura non ammessa, chiaramente diretta ad evitare ogni possibile richiesta di pagamento del prelievo supplementare, sarà interpretato dalla Commissione come una indebita corresponsione di aiuti da parte dell'Italia ai produttori di latte, con conseguente apertura di procedura di infrazione ed imputazione al bilancio italiano non solo delle somme relative alla mancata riscossione, ma anche delle maggiori spese sostenute dal FEOGA e calcolate forfettariamente. Lo stesso giorno (12 settembre 1988) il dott. Pricolo chiedeva l'anticipato collocamento a riposo, ma i richiami del Direttore Pricolo non sortivano l'effetto di imporre i doverosi provvedimenti diretti ad evitare le gravi e previste conseguenze finanziarie per il bilancio nazionale determinate dalle predette decisioni comunitarie del 15 novembre 1989 e del 19 aprile 1990.

In punto di diritto il procuratore generale osserva che l'omessa applicazione del regime della quota e quindi l'omessa riscossione del prelievo supplementare nei confronti di soggetti privati ha causato gravi ed ingiuste conseguenze finanziarie a carico del bilancio nazionale. Quindi è presente l'elemento oggettivo, cioè il danno ingiusto, effettivo ed attuale patito dall'Erario e a tale danno, come risulta evidente dalla esposizione dei fatti, non difetta il connato dalla prevedibilità.

Il danno ammonta a L. 77.558.842.190 ed è costituito dall'importo complessivo delle sopra menzionate rettifiche finanziarie negative apportate dalla Commissione CEE, per effetto diretto della mancata riscossione del prelievo supplementare sul latte, in sede di liquidazione dei costi FEOGA.

L'elemento soggettivo, cioè la colpa dei pubblici agenti evocati in giudizio, introduce il tema più complesso, quello delle personali responsabilità. Si deve intanto escludere che l'omessa riscossione del prelievo supplementare non sia imputabile ad alcuno e sia perciò dipendente esclusivamente da oggettive difficoltà amministrative.

Ritiene il procuratore generale che nella circostanza tanto l'ambito delle decisioni di carattere politico, quanto l'area delle determinazioni amministrative applicative erano già segnate dalle prescrizioni contenute nella menzionata normativa comunitaria.

Vale a dire che le autorità nazionali non avevano altra scelta che applicare tempestivamente la regolamentazione comunitaria ovvero trasferire tutta la questione nella più alta sede politica; invece, come la ricostruzione dei fatti ha manifestato, la regolamentazione comunitaria è stata semplicemente disattesa.

Ritiene il requirente che non si possano imputare responsabilità ai Dirigenti della Direzione Generale per la Tutela Economica dei Produttori Agricoli, in quanto essi, per quanto era di loro competenza, fecero ciò che era concretamente possibile per dare attuazione al regime delle quote.

Ritardi e carenze, nel complesso costituenti violazioni di obblighi di servizio, si devono invece imputare ai Ministri dell'agricoltura, segnatamente agli onorevoli Pandolfi e Mannino, con l'avvertenza che in questa circostanza non vengono in rilievo profili e responsabilità politiche, ma esclusivamente le responsabilità di carattere amministrativo connesse all'esercizio delle funzioni di capo di un ramo dell'Amministrazione.

Peraltro la posizione dei due Ministri, in relazione ai fatti di causa e in special modo all'apporto causale nella determinazione degli eventi dannosi, è differenziata, in quanto al primo (Pandolfi) si possono imputare le carenze e i ritardi iniziali e successivi (fino all'aprile 1988) che infine condussero la Commissione CEE a deliberare le citate rettifiche finanziarie, mentre al secondo (Mannino) si può imputare di non aver impartito direttive per la riscossione del prelievo supplementare relativo alle pregresse campagne lattiere, quando si era ancora in tempo, ovvero, più esattamente, di avere disatteso immotivatamente, nonostante la prevedibilità del danno erariale, le sollecitazioni che gli giungevano dalla struttura amministrativa per avviare la riscossione del prelievo; entro questi termini, la responsabilità dei due Ministri è tuttavia solidale.

Se compito del Ministro era quello di impartire le più opportune direttive amministrative per dare esecuzione alla normativa comunitaria, si deve convenire che tali direttive difettano del tutto o furono insufficienti, nonostante le sollecitazioni interne delle strutture amministrative ed esterne della Comunità.

Certamente non si possono imputare al Ministro i ritardi dell'UNALAT (che si costituì solo nel luglio 1986) ma sorprendono l'assenza di sollecitazioni nei confronti dei produttori e l'assenza di altre pure possibili iniziative.

L'on. Mannino, divenuto Ministro dell'agricoltura nel maggio 1988, non ha avuto ovviamente alcuna responsabilità in ordine ai ritardi e alle carenze verificatesi in epoca precedente, tuttavia anch'egli, avendone il dovere, ha consciamente evitato di assumere la sola iniziativa che avrebbe prevedibilmente potuto influire sulle determinazioni comunitarie; ha cioè evitato di impartire le disposizioni, che pure gli venivano sollecitate dalla struttura ministeriale per la riscossione, ancora giuridicamente possibile, del prelievo supplementare relativo alla pregressa campagna lattiera.

Ritiene il procuratore generale che non possa revocarsi in dubbio che il comportamento colposo imputato ai predetti sia stato assunto nell'esercizio delle funzioni di capo di un ramo dell'Amministrazione e che sussiste infine il nesso di causalità tra il comportamento colposo dei due convenuti e il danno erariale.

Il convenuto on. Filippo Pandolfi si è costituito in giudizio col patrocinio del prof. avv. Franco Scoca, il quale ha prodotto memoria difensiva: in essa si assume che il preteso danno erariale non sussiste, in quanto in data 10 luglio 1991 è stata promulgata la legge n. 201 sul differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 circa l'attuazione degli interventi programmati in agricoltura.

L'art. 1 di tale legge al n. 3 dispone che gli obblighi derivanti da disposizioni in materia di prelievo supplementare sul latte di vacca si applicano a partire dal periodo 1991-1992, al n. 4 si prevede che tale ultima disposizione non costituisce titolo, per la restituzione delle somme già versate dai soggetti obbligati; al n. 9 si statuisce che i saldi contabili con la Comunità derivanti dalla definizione delle procedure previste dalla normativa comunitaria e concernenti il prelievo supplementare sul latte di vacca dovuto per i periodi dal 1987-1988 al 1990-1991, sono iscritti nella gestione finanziaria dell'AIMA, spese connesse ad interventi comunitari.

Assume la difesa che tale nuova normativa ha fatto venir meno l'esistenza, nel caso di specie, del danno erariale e che comunque non sussiste neanche l'elemento soggettivo della colpa, in quanto il convenuto non ha tenuto nella fattispecie alcun comportamento che possa definirsi anche solo di colpevole inerzia.

Infatti alla luce della realtà italiana si assume la legittimità del comportamento tenuto dall'on. Pandolfi, nonché l'alta considerazione, da parte di quest'ultimo, degli interessi del nostro Paese, per la cui difesa si è ampiamente e con successo battuto.

D'altro canto per la diversità della situazione italiana rispetto alla maggior parte dei Paesi della Comunità, il Governo italiano non poteva accettare la diminuzione di una produzione lattiera di per sé insufficiente alla copertura del fabbisogno interno, per di più con la medesima percentuale di quella imposta a Paesi che erano gli effettivi responsabili della sovrapproduzione in ambito CEE.

Successivamente al termine di una serie di interminabili riunioni, di incontri bilaterali e di febrili consultazioni con i rispettivi Governi, il Ministro Pandolfi otteneva alcuni risultati importantissimi che portavano a modifiche favorevoli all'Italia nella legislazione comunitaria.

Si sostiene, pertanto, la legittimità del comportamento tenuto nella specie dall'on. Pandolfi, nella qualità di Ministro e quindi di membro dell'Esecutivo nazionale e comunitario, in quanto l'adeguamento alla normativa comunitaria è stato graduale e, soprattutto, tale da non generare difficoltà produttive.

D'altro canto la situazione di cui trattasi necessitava di tempo per la sua soluzione ed era necessario procrastinare il più possibile l'applicazione di una normativa certamente inadeguata. Tale convinzione non era solo di parte italiana e l'emanazione immediata di una normativa di attuazione non era pertanto né opportuna né possibile; è stata preferita la soluzione di una applicazione graduale della disciplina comunitaria, mentre la stessa procura sottolinea le lungaggini dell'AIA e dell'UNALAT, tanto da riportare il testo autografo dell'on. Pandolfi che dispone che vengano effettuati nei loro riguardi dei telex di sollecito ogni tre giorni.

Si sostiene quindi che il comportamento del Ministro è stato tenuto nell'esclusivo interesse del Paese, su esplicite indicazioni governative e dello stesso Parlamento e in tal modo è stato possibile salvare un settore produttivo che altrimenti avrebbe potuto essere fortemente penalizzato, per di più senza che la riconversione pesasse sulle casse erariali.

Si assume quindi che il comportamento pienamente legittimo del Ministro Pandolfi ha evitato un danno forse irreparabile al settore agricolo italiano, cui l'Erario avrebbe dovuto far fronte e che avrebbe ampiamente sorpassato l'importo addebitato a suo tempo dalla CEE al nostro Paese. Si sostiene infine che dall'inesistenza dell'elemento oggettivo connesso con quello dell'elemento soggettivo è evidente l'insussistenza del nesso causale tra l'uno e l'altro e da tali considerazioni, pertanto, discende l'inesistenza di responsabilità di alcun genere nei riguardi dell'on. Pandolfi.

Il convenuto on. Calogero Mannino si è costituito in giudizio col patrocinio dell'avv. Paolo Mercuri, il quale ha prodotto una memoria difensiva: in essa si assume che il convenuto ha fatto esattamente ciò che secondo parte attrice avrebbe omesso di fare: ha impartito disposizioni dettagliate per la riscossione del superprelievo, disposizioni che, data la loro efficacia retroattiva, avrebbero consentito la riscossione del superprelievo fin dalla sua istituzione. Va inoltre considerato che l'on. Mannino ha agito tempestivamente, in quanto alla data di adozione del d.m. n. 258/1989, non si era ancora conclusa l'istruttoria comunitaria relativamente alla questione del superprelievo; quindi la rettifica finanziaria si sarebbe comunque verificata indipendentemente da qualunque azione o omissione posta in essere dall'on. Mannino dalla data in cui egli ha assunto la carica di Ministro dell'agricoltura.

Si afferma pertanto, che l'evento produttivo di ciò che è stato quantificato come danno erariale non è stata l'omessa riscossione del superprelievo, quando ciò sarebbe stato ancora giuridicamente possibile, in quanto tutte le misure indirizzate a tale riscossione sono state poste in essere anteriormente all'adozione del procedimento comunitario; ciò che ha causato l'impossibilità di operare la compensazione tra regioni eccedatarie o regioni deficitarie ed ha quindi prodotto come conseguenza la rettifica negativa, è stato il tardivo riconoscimento dell'UNALAT e l'altrettanto tardiva attribuzione a queste della quota di produzione, tutti eventi che si sono verificati anteriormente al momento in cui l'on. Mannino ha assunto la carica di Ministro dell'agricoltura e foreste.

Si afferma inoltre che il danno erariale non si è prodotto, o, almeno, non si è prodotto nei termini ritenuti dal requirente e vi sono fondati motivi per ritenere che si possa produrre in futuro, in quanto, qualora dopo la definitiva chiusura del conto, l'Amministrazione nazionale dovesse effettivamente riscuotere il superprelievo, le somme così ricevute andrebbero a beneficio del bilancio nazionale ed andrebbero così a compensare, per quel che riguarda la posizione dell'Erario, la rettifica finanziaria operata in sede comunitaria.

Va in conseguenza escluso ogni fondamento di responsabilità del convenuto on. Mannino, nelle vicende oggetto del presente procedimento, in quanto non sussiste alcun legame causale tra il presunto danno e il di lui operato come capo di un ramo dell'Amministrazione, ma egli ha agito da prudente ed accorto amministratore ed ha esercitato le proprie attribuzioni in modo da consentire il ristoro dell'asserito danno ingiusto patito dall'Erario.

Il convenuto on. Mannino ha prodotto altra memoria col patrocinio del prof. avv. Giulio Corrales: in essa si rileva che in data 10 luglio 1991 è stata promulgata la legge n. 201 sul differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 circa l'attuazione degli interventi programmati in agricoltura. L'art. 1 di tale legge al n. 3 dispone che gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di prelievo supplementare sul latte di vacca si applicano a partire dal periodo 1991-1992; al n. 4 si prevede che tale ultima disposizione non costituisce titolo per la restituzione delle somme già versate dai soggetti obbligati; al n. 9 si statuisce che i saldi contabili con la Comunità derivanti dalla definizione delle procedure previste dalla normativa comunitaria e concernente il prelievo supplementare sul latte di vacca dovuto per i periodi dal 1987-1988 al 1990-1991, sono iscritti nella gestione finanziaria dell'AIMA, spese connesse ad interventi comunitari.

Tale nuova normativa ha fatto venir meno l'esistenza, nel caso di specie, del danno erariale ed ha reso privo di presupposto l'azione intentata dalla procura generale precedentemente all'entrata in vigore della predetta legge.

Inoltre il comportamento addebitato al ministro dell'epoca, convenuto nell'odierno giudizio, ha concretizzato una scelta d'ordine squisitamente politica, perché ispirato alle cure dell'interesse pubblico, canonizzato in capo all'Ufficio di cui il Ministro era titolare, che non trovava alcun parametro legislativo, o comunque normativo, di riferimento.

Che l'ancoraggio ad un parametro mancasse è provato dal fatto che solo con la legge n. 468/1992 esso è stato fissato dagli artt. 2 e seguenti.

Che sempre il legislatore abbia ritenuto giustificato, cioè non scriteriato, vale a dire, tutt'altro che manifestamente irrazionale il comportamento tenuto dal Ministro dell'epoca è provato dal fatto che la legge n. 201 del 1991 non solo ha rinviato alla campagna 1991-1992 l'applicazione della normativa preesistente, ma ha disposto l'irripetibilità delle somme già versate; quindi si è trattato di una scelta politica, per di più ritenuta giusta da legislatore, il quale ha considerato applicabile solo dal 1991-1992 la normativa progressiva con gli adattamenti e accorgimenti dettati dalla legge n. 468 del 1992.

All'udienza del 4 dicembre 1992 il procuratore generale chiedeva l'ammissione di una prova testimoniale ai sensi dell'art. 244 c.p.c. e indicava a testimoni i funzionari del Ministero dell'agricoltura dott. Passagno e dott. Pricolo; la prova testimoniale concerneva le circostanze di fatto indicate nell'atto di citazione e precisamente la predisposizione di diverse bozze di regolamenti applicativi delle disposizioni comunitarie e la mancata adozione da parte del Ministro delle relative disposizioni attuative di quelle comunitarie.

Con ordinanza della sezione veniva ammessa la prova testimoniale richiesta e veniva fissata l'udienza per l'espletamento della prova.

All'udienza rendeva la deposizione testimoniale il dott. Pietro Passagno, il quale nella sostanza confermava il contenuto dei capitoli di prova.

Veniva quindi introdotto il teste dott. Giuseppe Pricolo, il quale in sostanza confermava il contenuto dei capitoli di prova articolati.

All'odierna udienza di discussione del giudizio il procuratore generale ha sostenuto la responsabilità dei convenuti: il Ministro Pandolfi non ha voluto attuare i regolamenti comunitari, malgrado le segnalazioni dei dirigenti ministeriali; il Ministro Pandolfi è maggiormente responsabile rispetto al Ministro Mannino, il quale è del pari responsabile in quanto avrebbe potuto ancora evitare la produzione del danno erariale. Conclude chiedendo la condanna dei convenuti.

Il prof. Socca ha sostenuto che il Ministro Pandolfi ha agito al fine di difendere le ragioni dei produttori italiani.

Il prof. Corraale ha sostenuto che il Ministro Mannino si è attivato per realizzare il regolamento comunitario.

Il procuratore generale in replica ha sostenuto che la condanna può essere ripartita tra i due convenuti nell'ambito della solidarietà passiva.

Il prof. Corraale in replica ha ribadito la non responsabilità del proprio assistito.

IN DIRITTO

Osserva la sezione che la difesa dei convenuti ha sostenuto che l'art. 1, comma 3, della legge 10 luglio 1991, n. 201 dispone che gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di prelievo supplementare sul latte di vacca di cui al regolamento CEE n. 804/68 del 27 giugno 1968 e successive modificazioni e integrazioni si applicano a partire dal periodo 1991-1992 su tutto il territorio nazionale; pertanto, tale nuova normativa ha fatto venir meno l'esistenza, nel caso di specie, del danno erariale ed ha reso priva di presupposti l'azione intentata dal Procuratore Generale prima dell'entrata in vigore di tale legge.

Osserva in primo luogo la sezione che la citata disposizione di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 201 del 1991 sembra in contrasto con l'art. 10 comma 1^o Costituzione, in base al quale l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Infatti la disposizione di cui all'art. 1 comma 3^o, nel disporre che gli obblighi derivanti dalle disposizioni comunitarie in materia di prelievo supplementare sul latte di vacca si applicano a partire dal periodo 1991-1992, si pone in contrasto con il regolamento CEE n. 856/84 del 31 marzo 1984 concernente il prelievo supplementare istituito a carico dei produttori o degli acquirenti di latte di vacca, nonché col regolamento n. 857/84 del 31 marzo 1984 contenente norme generali per l'applicazione del prelievo supplementare e al regolamento 16 maggio 1984, n. 1371, contenente le modalità di attuazione del sistema.

Pertanto, il contrasto della disposizione di cui al citato art. 1, comma 3, della legge n. 201 del 1991 con le predette disposizioni della Comunità europea sembra configurare un'ipotesi di illegittimità costituzionale della norma per violazione dell'art. 10, comma 1, della Costituzione.

Osserva inoltre la Sezione che la medesima disposizione di cui all'art. 1, comma 3, appare idonea a porre nel nulla un'ipotesi di responsabilità amministrativa già realizzatasi carico di soggetti determinati in quanto il differimento temporale degli obblighi derivanti dalle disposizioni comunitarie in materia di prelievo supplementare sul latte di vacca comporta l'esclusione del danno erariale e quindi il venir meno di una ipotesi di responsabilità amministrativa nei confronti di soggetti determinati.

Si pone pertanto il problema di considerare la validità di una disposizione di legge che ponga nel *nulla ex post* un'ipotesi di responsabilità amministrativa già realizzatasi a carico di soggetti determinati.

Ritiene la sezione che in tale fattispecie possa configurarsi una ipotesi di eccesso di potere legislativo della disposizione di cui trattasi.

Sono note le perplessità della dottrina di estendere nel campo legislativo quella figura che già nell'ambito degli atti amministrativi, si è voluta, almeno della giurisprudenza, circoscrivere a taluni casi, senza che si possa sindacare il merito del provvedimento amministrativo e cioè la sua opportunità e convenienza.

Secondo una parte della dottrina il vizio di eccesso di potere e cioè a dire della utilizzazione del potere per finalità diverse da quelle per cui la legge lo conferì all'organo competente, deve essere introdotto nel sindacato di legittimità delle leggi, ai sensi dell'art. 134 Cost.

Infatti sono da limitarsi i casi d'eccesso di potere legislativo, ma non deve escludersi la figura giuridica. Son da limitarsi, in quanto non sembra possibile un sindacato della legge sotto il profilo delle disparità di trattamento, della manifesta in giustizia, delle contraddizioni ecc. ecc., ma sembra invece che sia possibile denunciare l'eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento e cioè della utilizzazione del potere per scopi e finalità diverse.

In quest'ultimo caso si ha quello eccesso di potere che in sostanza può anche chiamarsi vizio del falso scopo, in quanto nel campo del diritto pubblico possono essere atti di diritto pubblico indiretti e quindi anche atti normativi indiretti cioè quelli pervasi da quel vizio che costituisce l'eccesso di potere per falsità di causa e falsità del fine.

Un'esempio tipico di atto normativo indiretto violatore della costituzione in via implicita e racchiudente eccesso di potere legislativo è stato indicato dalla dottrina con l'art. 2 della legge sulla riforma agraria, con la quale, per sottrarre i provvedimenti di riforma alle impugnative giurisdizionali, garantite dall'art. 113 della Costituzione, si disse che quei provvedimenti, peraltro emanati da un organo amministrativo, e cioè il Presidente della Repubblica, avevano natura legislativa: infatti con quel sistema si voleva, se non violare, certamente sfuggire al principio racchiuso nell'art. 113 Cost.

Il problema dell'eccesso di potere legislativo coincide, dal punto di vista storico e sistematico, con l'individuazione del limite estremo al quale può spingersi il sindacato della Corte costituzionale.

Infatti l'eccesso di potere si verifica a seguito della violazione di quei principi giuridici che hanno consentito alla giurisprudenza di individuare e reprimere negli atti dell'Amministrazione conformi alla legge nei loro elementi costitutivi varie figure di abuso e di frode. Sul piano dell'accertamento del giudice può ritenersi che l'eccesso di potere possa essere individuato normalmente alla stregua di elementi non contestuali all'atto e, in particolare, relativi alla situazione preesistente alle modifiche operate dall'atto stesso.

Infatti l'art. 134 non contiene un elenco corrispondente all'art. 26 t.u. n. 1054 del 1924, ma istituisce un sindacato generale di legittimità costituzionale, sicché la dottrina si è domandata se il controllo possa estendersi fino all'accertamento di quelle deviazioni che non danno luogo ad un contrasto della legge con una determinata norma costituzionale ed ha concluso positivamente rilevando l'incidenza di principi impliciti nel sistema sull'effettiva osservanza della Costituzione, le cui norme, senza essere violate nella lettera, possono praticamente restare inoperanti in relazione alle finalità, agli equilibri ed alla gradualità dell'azione statale che stanno a garantirle.

In conclusione la dottrina ha affermato che giudicando delle controversie di legittimità costituzionale la Corte può rilevare quelle violazioni dei principi impliciti nel sistema costituzionale vigente e che comunque non si concretino in contrasti tra una determinata norma di legge e una determinata norma della Costituzione.

Queste violazioni potranno essere accertate mediante l'utilizzazione di elementi non desumibili dal testo della norma impugnata sia perché i principi e le norme costituzionali non si attuano solo attraverso il disposto della legge, sia perché la Corte non incontra alcun limite nell'acquisizione delle prove.

Le stesse violazioni rientrano nell'ampio concetto di illegittimità costituzionale, ne rappresentano il limite estremo e possono essere ricomprese sotto la denominazione di eccesso di potere legislativo perché, sia per i principi giuridici che si pongono, sia per il modo in cui sono accertati, sono assimilabili all'analoga forma di illegittimità degli atti amministrativi, ferma restando la diversità delle figure in cui si manifestano; inoltre poichè l'eccesso di potere comporta la violazione di principi giuridici che ispirano e guidano l'osservanza della Costituzione da parte del legislatore e della legge da parte dell'autorità amministrativa, essa non vizia i momenti discrezionali dell'atto e dell'attività, nè può dirsi in via generale se comporti violazione di diritti soggettivi o di interessi legittimi.

Ritiene pertanto la Sezione che una disposizione di legge, che ponga nel nulla un'ipotesi di responsabilità amministrativa già realizzata nel caso concreto realizzi un'ipotesi di eccesso di potere legislativo sulla base delle considerazioni della dottrina giuridica innanzi enunciata.

Ritiene inoltre la Sezione che la stessa disposizione di legge sia viziata altresì per contrasto con alcune disposizioni costituzionali: con l'art. 3 Cost., in quanto la disposizione di legge che ponga nel nulla un'ipotesi di responsabilità amministrativa contrasta col principio di uguaglianza dei cittadini innanzi alla legge.

La medesima disposizione, ad avviso della Sezione appare inoltre in contrasto con l'art. 24 Cost. in quanto la disposizione di legge che pone nel nulla un'ipotesi di responsabilità amministrativa già realizzatasi nel concreto appare lesiva del diritto del procuratore, generale della Corte dei conti ad agire in giudizio per la tutela del diritto dell'Erario al risarcimento dei danni.

Parimenti dicasi, ad avviso della Sezione in riferimento all'art. 97 Cost. in quanto la medesima disposizione esclusiva della responsabilità amministrativa appare in contrasto con i principi di buon andamento e di imparzialità dell'Amministrazione che devono presiedere all'organizzazione degli uffici della pubblica amministrazione.

Conclusivamente ritiene la sezione che l'art. 1, terzo comma, della legge n. 201 del 1991, col differire l'attuazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni comunitarie in materia di prelievo supplementare sul latte di vacca al periodo 1991-1992, ha inteso porre nel nulla le responsabilità amministrative dei convenuti derivante dall'omessa attuazione di regolamenti comunitari e, pertanto, appare in contrasto, per i motivi innanzi esposti, con gli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione.

Consegue che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge citata non appare manifestamente infondata; sulla base delle considerazioni innanzi svolte ed appare altresì rilevante ai fini della definizione del presente giudizio, in quanto la disposizione medesima è diretta ad escludere la sussistenza del danno erariale e la conseguente responsabilità dei convenuti in giudizio.

Va in conseguenza sollevata d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 3 della legge 10 luglio 1991 n. 201 per contrasto con gli artt. 3, 10, 24 e 97 della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 10 luglio 1991, n. 201 in relazione agli artt. 3, 10, 24 e 97 della Costituzione.

Dispone la sospensione del presente giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale;

Dispone che a cura della segreteria gli atti vengano rimessi alla Corte costituzionale e che copia della presente ordinanza venga notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidente del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del 27 maggio e 17 giugno 1994.

Il presidente f.f. estensore: (firma illeggibile)

95C1351

N. 738

Ordinanza emessa l'8 aprile 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 ottobre) dalla Corte dei conti sezione terza a giurisdizionale sul ricorso proposto da Sanna Filippo contro l'I.N.A.D.E.L.

Previdenza e assistenza sociale - Assegno vitalizio dell'INADEL - Corresponsione ai soli dipendenti cessati dal servizio in età superiore ad anni sessanta o a quella minore prevista dal regolamento organico oppure per sopraggiunta inabilità assoluta e permanente comprovata con visita medico-collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla cessazione - Incidenza sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 204/1972 dichiarativa di illegittimità costituzionale della norma che escludeva la concessione di detto assegno per il dipendente cessato dal servizio per motivi dipendenti dalla sua volontà ovvero in godimento di pensione ad altro titolo.

[Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 5, primo comma, lett. a)].

(Cost., art. 36).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente decisione sul ricorso prodotto dalla sig.ra Filippa Sanna, nata il 20 novembre 1948 a Florinas (SS) e domiciliata presso avv. Felice Assennato, via Carlo Poma n. 2, (00195) Roma, avverso il decreto n. 100 in data 12 febbraio 1976 dell'INADEL.

Uditi nella pubblica udienza dell'8 aprile 1994, con l'assistenza del segretario dott. Ermete Francocci, il consigliere relatore dott. Silvio Pergameno, l'avv. Domenico Bonaiuti per delega dell'avv. F. Assennato, procuratore speciale del ricorrente, non presente l'avv. Antonio Bova per l'INADEL;

Visto il ricorso iscritto al n. 129968 del registro di segreteria;

Visti gli atti e i documenti tutti della causa.

F A T T O

Con la deliberazione impugnata l'INADEL ha negato alla ricorrente già infermiera professionale presso gli Ospedali civili riuniti di S. Martino - Genova, cessata dal servizio per dimissioni volontarie il giorno 8 ottobre 1973, dopo 4 anni e nove mesi di iscrizione, l'assegno vitalizio di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 152, per assenze del requisito di cui all'art. 5 di tale legge.

Avverso tale deliberazione ha proposto ricorso l'interessata (dopo avere adito il giudice del lavoro e il tribunale amministrativo regionale, dichiaratisi entrambi privi di giurisdizione); con l'atto introduttivo del giudizio e successiva memoria la sig. Sanna insiste nella sua richiesta, richiamandosi in particolare alla sentenza costituzionale n. 204 del 1972, colla quale era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, primo e terzo comma, della precedente legge 13 marzo 1950, n. 120, nella parte in cui veniva subordinata la concessione dell'assegno vitalizio alla condizione che il collocamento a riposo del dipendente fosse avvenuto per motivi indipendenti dalla sua volontà e l'interessato comunque non fruisse di pensione ad altro titolo.

Nell'odierna udienza la difesa della ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, sottolineando la circostanza che alla determinazione di lasciare il lavoro la ricorrente era stata costretta in ragione delle sue condizioni di salute; in via subordinata la difesa ha confermato la richiesta di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

D I R I T T O

Con la sentenza costituzionale n. 204/1972, richiamata in narrativa, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, primo e terzo comma, della legge n. 120/1950 (che regolava la materia degli assegni vitalizi dell'INADEL prima della legge n. 152/1968), nelle parti in cui veniva esclusa la concessione del detto assegno qualora il dipendente fosse cessato dal servizio per motivi dipendenti dalla sua volontà ovvero fosse in godimento di pensione ad altro titolo.

Quanto sopra per contrasto con l'art. 36 della Costituzione, in quanto l'assegno vitalizio era da ritenere parte della retribuzione differita e non poteva quindi essere negata al lavoratore, anche in presenza delle condizioni poste dalla legge, integrandosi altrimenti una violazione del principio della giusta retribuzione.

Con l'impugnata delibera dell'INADEL l'assegno vitalizio è stato negato alla ricorrente in applicazione del disposto dell'art. 5 lett. a) della legge n. 152 del 1968, che limita il riconoscimento del diritto all'assegno in parola al caso che il dipendente sia cessato dopo il compimento dell'età di anni 60 (e di quella minore stabilita dal regolamento organico dell'ente di appartenenza) ovvero si divenuto inabile al lavoro in modo assoluto e permanente (requisito da accertare con visita medico collegiale da richiedere entro il termine perentorio di un anno dalla data di cessazione dal servizio).

Quanto sopra esposto, questo giudice rileva che la disposizione da ultimo ricordata sembra in effetti trovarsi in contrasto con l'art. 35 della Costituzione, per le stesse ragioni che motivarono a suo tempo la declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla ricordata sentenza n. 204/1972 della Corte verificatrice, già più volte ricordata. Pertanto, considerata l'evidente rilevanza di una pronunzia della Corte costituzionale sulla questione ai fini della definizione del presente giudizio, il Collegio ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, lett. a) della legge 152/1968, nei termini dianzi delineati.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, lett. a) della legge 8 marzo 1968, n. 152 nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto dell'assegno vitalizio dell'INADEL ai soli dipendenti cessati dal servizio in età superiore ad anni 60 o a quella minore prevista dal regolamento organico oppure per sopraggiunta inabilità assoluta e permanente comprovata con visita medico collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla data di cessazione, il tutto per contrasto con l'art. 36 della Costituzione;

Ordina la sospensione del presente procedimento;

Dispone l'invio degli atti alla Corte costituzionale perché sia risolta la questione di legittimità costituzionale innanzi formulata;

Ordina la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e alle parti del giudizio e la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così pronunciato in Roma, nella camera di consiglio dell'8 aprile 1994.

Il presidente estensore: PERGAMENE

95C1352

N. 739

Ordinanza emessa il 2 giugno 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Zurino Michele

Sciopero e serrata - Disciplina del diritto di sciopero - Mancata previsione della regolamentazione dell'astensione degli avvocati dalle attività necessarie al funzionamento dell'amministrazione della giustizia - Irragionevolezza della disciplina impugnata che, pur avendo la finalità di regolamentare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali non ha previsto l'applicazione della stessa agli avvocati che esercitano un servizio di pubblica necessità - Lesione del diritto di difesa - Violazione del diritto fondamentale dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole e del principio della soggezione dei giudici alla sola legge - Mancata osservanza dei limiti al diritto di sciopero prescritti dalle leggi che lo regolano.

(C.P.P. 1988, art. 420, terzo comma, e 97; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 29; legge 12 giugno 1990, n. 146, art. 1).
(Cost., artt. 2, 24 e 101).

IL TRIBUNALE MILITARE

All'odierna udienza preliminare nella causa a carico di Zurino Michele è intervenuto il p.m.

Il difensore di fiducia ha dichiarato di astenersi in adesione alla delibera dell'Assemblea generale degli avvocati italiani che ha deciso l'astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie.

Si è proceduto quindi, ai sensi dell'art. 420.3 c.p.p., a nominare un sostituto d'ufficio secondo i criteri indicati dall'art. 97.4 c.p.p. e 29 disp. att..

Tutti i professionisti intervenuti hanno dichiarato di astenersi e per ultimo il membro del consiglio dell'Ordine forense delegato dal presidente dell'Ordine.

Il giudice per le indagini preliminari preso atto della descritta situazione solleva questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 420.3, 97 c.p.p., 29 disp. att. in relazione all'art. 1 della legge 12 giugno 1990 n. 146 nella parte in cui non prevede tra i soggetti destinatari della stessa le persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 359 c.p.), in quanto il sistema derivante dall'applicazione di dette norme non consente di assicurare l'effettiva partecipazione del difensore dell'imputato, ritenuta necessaria ai sensi del 1° comma dell'art. 420 c.p.p. per una valida celebrazione dell'udienza preliminare, né indica i modi per comunque consentirla, per violazione degli artt. 2, 24, 40, 101 della Costituzione, ed osserva quanto segue.

L'art. 420 c.p.p. al fine di realizzare in termini di effettività, oralità ed immediatezza il contraddittorio, prevede come necessaria la partecipazione all'udienza preliminare del p.m. e del difensore dell'imputato.

La necessità che il difensore sia presente (per evitare nullità assoluta ex art. 179 c.p.p.) impone che ove egli non compaia, venga designato ai sensi dell'art. 97.4 un sostituto.

Non essendo stabilito nulla in caso del difensore per legittimo impedimento, diversamente da quanto avviene per l'imputato, è evidente che si è voluto escludere, a differenza da quanto previsto per il dibattimento, ogni rilievo dell'impedimento del difensore anche se legittimo ed implicante assoluta impossibilità a comparire.

Il congegno previsto dal codice di rito completa quale strumento per ovviare a tale situazione il meccanismo previsto dall'art. 97.4.

Il giudice quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o d'ufficio non è stato reperito non è comparso o ha abbandonato la difesa, designa come sostituto altro difensore immediatamente reperibile.

All'uopo, per l'individuazione del reperibile soccorre l'art. 29 disp. att. secondo cui l'a.g. ricerca il difensore d'ufficio nell'ambito e secondo l'ordine della tabella indicata nel terzo comma dello stesso art. 29.

E ancora nel caso di mancanza o di idoneità della tabella, provvede nell'ambito dell'elenco indicato dal primo comma sempre dell'art. 29 citato e se anche questo manca o è idoneo in base agli albi professionali ovvero designando il presidente o un membro del consiglio dell'ordine forense.

Nessuna altra strada è percorribile nel caso in cui, pur esperiti tutti tali tentativi, non si riesca ad assicurare l'effettività di quella partecipazione che costituisce *conditio sine qua non* per la celebrazione dell'udienza.

Anche perchè la legge 12 giugno 1990 n. 146 (norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati) disciplinante l'esercizio del diritto di sciopero da parte dei soggetti che, legati alla p.a. da un rapporto di lavoro di qualsiasi tipo, espletino la loro attività in determinati settori di particolare rilievo sociale, non ricomprende, tra i soggetti destinatari della stessa, le persone esercenti un servizio di pubblica necessità, difettando in costoro un qualsiasi vincolo organico con l'Amministrazione in ragione del quale soltanto si può far dipendere l'assoggettamento agli obblighi stabiliti da dette leggi.

Invero spirito della legge in questione è quello di operare un contemperamento tra diritti tutti costituzionalmente garantiti quali quello di sciopero da una parte e quelli alla vita, alla salute, alla libertà personale ecc. dall'altra, attraverso una regolamentazione del primo che senza costituire soppressione dello stesso consenta comunque la realizzazione dell'attività pubblicistica in settori essenziali per la salvaguardia dei diritti della persona.

A questa esigenza di contemperamento di posizioni soggettive costituzionalmente garantite e quanto meno di pari dignità e valore, non si può sottrarre il conflitto scaturente dalla necessità di assicurare la salvaguardia del diritto dello Stato e dei cittadini all'esercizio della funzione giurisdizionale ed il diritto della classe forense di astenersi dall'attività professionale.

Che tale diritto possa essere *tout court* definito di sciopero non sembra ci siano seri ostacoli.

Infatti non esiste una norma che definisca lo sciopero ed anche se in origine esso è nato come forma di autotutela dei lavoratori dipendenti in vista di un interesse economico di categoria nondimeno col tempo ha assunto un significato più ampio quale strumento di lotta non solo per finalità immediatamente economiche ma anche di protesta politica volta alla trasformazione sociale. Lo si rivela anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 290/1974 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 503 c.p. prevedente lo sciopero a fini non contrattuali «nella parte in cui punisce anche lo sciopero politico che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare».

E che tanto valga oltre che per il lavoro dipendente anche per quello autonomo lo si evince dalla sentenza della Corte costituzionale n. 222/1975 la quale riconosce che «non ogni astensione del lavoro autonomo si configura come serrata e che invece costituisce esercizio del diritto costituzionalmente garantito dall'art. 40 della Costituzione».

Alla luce di tali considerazioni appare del tutto incomprensibile ed assolutamente irrazionale che mentre per i pubblici dipendenti, che operano nel settore giustizia, siano previsti numerose limitazioni al diritto di sciopero, dettate dalla necessità di non intaccare diritti dei cittadini per costituzione meritevoli di tutela, altrettanto non si verifichi per coloro che in ragione della loro attività — per i quali il diritto di sciopero, quale diritto costituzionalmente garantito, deve ritenersi sussistente, diritto che peraltro per consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione è riconducibile alla nozione processuale di legittimo impedimento, e che può essere esercitato al di fuori dell'ambito di una qualsiasi legge che lo regoli come prescritto dallo stesso art. 40 della Costituzione — sono comunque soggetti irrinunciabili per la salvaguardia di quei diritti; ma soprattutto ne risulta, ed è quello che in questa sede principalmente interessa, che il sistema ora delineato per cui la legge n. 146/1990 — che tra le altre cose prevede il dovere, da parte della p.a. e delle imprese erogatrici di servizi di pubblica necessità, di stabilire aliquote di personale tenuto comunque a prestare la propria attività anche durante lo sciopero di categoria —, non opera nei confronti della classe forense (con la conseguenza che la finalità perseguita da quella legge venga sistematicamente frustrata e irrimediabilmente compromessa); unitamente alla circostanza che da un lato la presenza del difensore dell'imputato, ex art. 420, è ritenuta necessaria per la valida celebrazione del processo, dall'altro che il meccanismo predisposto dagli artt. 420.3, 97.4 c.p.p. 29 disp. att. non consenta di assicurare una effettiva presenza del difensore, si pone indubbiamente in contrasto con le norme della Costituzione: innanzitutto con l'art. 2 della Costituzione che

riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, poi con l'art. 24 che assicura a tutti la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, quindi con la norma (101) per cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge infine con l'art. 40 che prescrive che il diritto di sciopero si eserciti nell'ambito delle leggi che lo regolano.

La questione di legittimità costituzionale non appare a questo giudice manifestamente infondata e rilevante nel caso di specie non potendosi la funzione giurisdizionale esercitare.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dagli artt. 420.3, 97 c.p.p. 29 disp. att. e art. 1 della legge n. 146/1990 nella parte in cui non prevede tra i soggetti destinatari della stessa le persone esercenti servizi di pubblica necessità, in relazione agli artt. 2, 24 2 101 della Costituzione;

Ordina la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone la notifica della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 2 giugno 1995

Il giudice per le indagini preliminari: BOCCHINI

95C1353

740

Ordinanza emessa il 13 aprile 1995 dal pretore di Udine, sezione distaccata di Palmanova nel procedimento penale a carico di Fabbro Edi

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Smaltimento di rifiuti speciali mediante termodistruzione senza autorizzazione (nella specie: scarti di lavorazione del legno) - Depenalizzazione effettuata con decreto-legge ripetutamente reiterato - Denunciato abuso di tale forma di legiferazione anche per la mancanza del presupposto dell'«urgenza» - Lesione del principio di legalità e di riserva di legge in materia penale.

(D.-L. 9 marzo 1995, n. 66, art. 12, terzo e quinto comma).

(Cost., artt. 3, 10, 11, 25, 41 e 77).

IL PRETORE

Ha pronunciato all'udienza del 13 aprile 1995 la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 7020/94 r.g. contro Fabbro Edi, nato a Pavia di Udine il 2 marzo 1946 e ivi residente in via Crimea n. 14, imputato del reato p. e p. dall'art. 25, primo comma, d.P.R. n. 915/1982 per avere, nella sua qualità di amministratore della ditta C.C.T., corrente in Trivignano Udinese, esercitato, in assenza dell'autorizzazione prescritta dall'art. 6, lett. d), un impianto di eliminazione di rifiuti speciali, smaltendo a mezzo la loro termodistruzione in una caldaia, al fine di produrre calore ed energia, gli scarti della lavorazione del legno.

Reati accertati in data 8 giugno 1992.

O S S E R V A

La difesa ha richiesto l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 12 d.-l. n. 66/1995 relativamente all'ipotesi di reato contestata *sub* 5, ritenendo che a seguito dell'istruttoria dibattimentale era emerso che gli scarti della lavorazione del legno erano utilizzati nel processo di combustione all'interno dell'azienda e pertanto trattavasi di residui utilizzati effettivamente ed oggettivamente e come tali sottratti alle sanzioni di cui al d.P.R. n. 915/1982.

Il d.l. 9 marzo 1995, n. 66, recante «disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti dai cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione» si colloca in un più ampio contesto delineato dalla giurisprudenza della suprema Corte, della Corte europea di giustizia e, da ultimo, dalla normativa comunitaria.

In materia di rifiuti riutilizzabili (già denominati materie prime secondarie ed ora residui) le sezioni unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 5 del 29 maggio 1992 (imp. Viezzoli) avevano sancito l'inapplicabilità della norma dell'art. 2 legge n. 475/1988, non attuale per mancanza dell'intervento governativo e regionale, con conseguente applicazione, in attesa di detti interventi, anche alle m.p.s. della normativa sullo smaltimento dei rifiuti, dovendo le m.p.s. essere considerate una «specie particolare» del «genere rifiuti».

Tale orientamento giurisprudenziale individua il «rifiuto» come qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi, senza alcun valore economico ovvero non più idoneo a soddisfare i bisogni originari, e pertanto non quale *res derelicta*, ma cosa di cui ci si disfa anche mediante negozio giuridico (cfr. Cass. 26 febbraio 1991, n. 2607, imp. Lunardi).

Le sostanze destinate ad una riutilizzazione venivano pertanto comunque ricondotte nell'ambito di applicazione del d.P.R. n. 915/1982.

Identico principio era stato già in precedenza affermato della Corte europea di giustizia, con sentenza interpretativa n. 359 del 14 febbraio 1988, ove si precisava che «una normativa nazionale la quale adotti una definizione di rifiuto escludente le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica non è compatibile con le direttive CEE».

La più recente normativa comunitaria, con la direttiva quadro n. 156 del 18 marzo 1991, la direttiva n. 689 del 12 dicembre 1991 ed il regolamento n. 259 del 1° febbraio 1993 ha introdotto procedure semplificate per i residui destinati al riutilizzo o alla produzione di energia; in particolare la direttiva n. 91/156, per la quale è già scaduto il termine ultimo di recepimento, nel prevedere una semplificazione degli obblighi inerenti i rifiuti riutilizzabili, rimandando all'adozione di norme generali per ciascun tipo di attività, precisa tuttavia in due appositi allegati le operazioni che comportano possibilità di recupero e quelle da cui consegue smaltimento senza recupero.

Seppure tale direttiva non può ritenersi immediatamente applicabile negli Stati membri, in quanto non «self-executing», per il richiamo all'adozione, da parte degli Stati membri, di «norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni alle quali l'attività può essere dispensata dall'autorizzazione», la stessa detta certamente criteri guida a livello europeo per la disciplina uniforme del riutilizzo dei residui.

In tale contesto si inserisce il d.-l. n. 66/1965 (ultimo di una lunga serie di decreti-legge non convertiti e reiterati), la cui disciplina dei residui riutilizzabili appare contrastante, non solo con l'orientamento della giurisprudenza nazionale e comunitaria sopra delineato, ma soprattutto con le direttive CEE richiamate, con conseguente mancata conformazione dell'ordinamento giuridico italiano alle norme di diritto internazionale riconosciute e degli impegni assunti con la CEE per la limitazione della sovranità nazionale, in violazione degli artt. 10 e 11 della Carta costituzionale.

Deve ritenersi infatti una sostanziale coincidenza tra i residui, definiti dal d.-l. n. 66/1995 all'art. 2, lett. *h*), come «sostanza residuale suscettibile di essere utilizzata come materia prima o come fonte di energia», e i «rifiuti destinati al ricupero» della normativa comunitaria.

Tale coincidenza emerge dallo stesso testo del d.-l. n. 66/1995, ove è ripetutamente espresso il concetto che i residui, ove non sia applicabile la normativa del decreto-legge, rientrano nella disciplina generale dettata per i rifiuti dal d.P.R. n. 915/1982: in particolare l'art. 8 prevede che restino sottoposti al d.P.R. n. 915 qualora i residui non siano destinati in modo effettivo ed oggettivo al riutilizzo.

Peraltro che la decretazione d'urgenza si sovrapponga alla recente normativa comunitaria è espressamente riconosciuto nello stesso decreto-legge, ove all'art. 1, comma quarto, si dice che «le disposizioni del presente decreto si applicano in attesa dell'attuazione delle direttive 91/156 CEE e 91/689/CEE, con particolare riferimento alla definizione ed alla classificazione dei rifiuti effettuata dalle direttive comunitarie stesse».

Con riguardo al Regolamento CEE n. 259/93, si rileva che lo stesso è già in vigore, in quanto di immediata applicazione, ed il d.-l. n. 66/1995, all'art. 7, prende atto di tale circostanza, nel prevedere che i «residui» sono disciplinati, quanto all'import-export, da tale Regolamento, che peraltro disciplina i «rifiuti».

Stante l'identità del concetto di «rifiuto destinato al ricupero», di cui alla recente normativa comunitaria, con quello di residuo, disciplinato con decretazione d'urgenza, appare evidente la non conformità della disciplina introdotta con il d.-l. n. 66/1995 in particolare alla direttiva-quadro 91/156.

Tale direttiva prevede infatti, all'art. 11, l'obbligo di «iscrizione presso le competenti autorità» per gli stabilimenti e le imprese che recuperano rifiuti, mentre il decreto-legge n. 66/1995 prevede una semplice «comunicazione».

Il d.-l. n. 66/1995 introduce inoltre, all'art. 12, comma terzo, una sanatoria delle situazioni pregresse, prevedendo la non punibilità di coloro che abbiano commesso, prima della sua entrata in vigore, un fatto previsto come reato dal d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nell'esercizio di attività qualificate come operazioni di raccolta e trasporto, trattamento o pretrattamento, recupero o riutilizzo di residui nei modi e nei casi previsti ed in conformità alle disposizioni del d.m. 26 gennaio 1990, ovvero di norme regionali.

Con riguardo al d.m. 26 gennaio 1990, si osserva che viene utilizzato, peraltro parzialmente e solo agli effetti della non punibilità, un decreto ministeriale annullato per gran parte della Corte costituzionale (con sentenza n. 512 del 15 ottobre 1990).

Anche il richiamo a norme regionali di favore appare contrastante con i principi costituzionali, poiché viene a demandare alle singole regioni il potere di interferire in materia penale, con conseguente violazione della riserva di legge statale di cui all'art. 25 Cost. e possibile disparità di trattamento (art. 3 Cost.).

Si osserva infine che la non punibilità viene fatta discendere dall'art. 12, terzo comma, dall'osservanza di normative emanate in precedenza, e che non prevedevano la categoria dei «residui», introdotta e disciplinata solo con i reiterati decreti-legge.

Ulteriore disparità di trattamento appare ipotizzabile in relazione alle imprese che, nella vigenza della precedente normativa sanzionatoria, si sono adeguate alla stessa, sopportando i relativi oneri economici, rispetto a coloro che non vi hanno provveduto, con evidenti ripercussioni sul piano della concorrenza tra le imprese e possibile contrasto con l'art. 41 Cost.

Si rileva infine come, mentre il comma terzo dell'art. 12 d.-l. n. 66/1995 subordina la non punibilità delle violazioni pregresse al rispetto del d.m. 26 gennaio 1990 ovvero delle norme regionali, il comma quinto del medesimo articolo prevede più genericamente che le disposizioni del d.P.R. n. 915/1982 non si applichino, anche agli effetti sanzionatori, alle attività che il decreto disciplina e qualifica come attinenti al riutilizzo dei residui.

Tale ultima norma, se interpretata come rivolta alle sole situazioni successive all'entrata in vigore del decreto-legge, appare superflua e ripetitiva dell'art. 1 del medesimo decreto; qualora invece la stessa si ritenga applicabile alle violazioni pregresse, come sembrerebbe anche per la sua collocazione testuale, sarebbe in contrasto con il comma terzo, che limita la non punibilità ai soli casi di rispetto dal d.m. 26 gennaio 1990 o delle norme regionali.

Circa il ritenuto contrasto dell'ultimo comma dell'art. 12, così interpretato, con la normativa comunitaria, e conseguentemente con gli artt. 10 e 11 Cost., si richiama quanto sopra esposto in linea generale circa la nuova disciplina dei residui destinati al riutilizzo.

Infine, un ulteriore profilo di illegittimità della disciplina esaminata si pone in rapporto agli artt. 25 e 77 della Costituzione.

Il fondamentale principio di riserva di legge in materia penale, posto dalla prima delle norme costituzionali indicate, implica infatti, a parere di chi scrive, una riserva delle scelte di politica criminale (sia relative alla introduzione di nuove incriminazioni, sia, come nel caso di specie, relative alla esclusione della rilevanza penale di determinate condotte) alla volontà del Parlamento, unico organo che sia diretta espressione della sovranità popolare e che garantisca nel contempo il controllo da parte delle minoranze.

Pur se discutibile, l'introduzione di nuove norme penali attraverso la decretazione d'urgenza deve dunque considerarsi ammissibile solo quando sia comunque assicurato l'intervento del Parlamento in posizione sovraordinata, quando questo abbia cioè la effettiva possibilità di conferire stabilità e durevolezza (oltreché — e fondamentalmente — la necessaria certezza) alle disposizioni normative introdotte in via precaria, attraverso l'esercizio dei propri poteri di conversione.

Nella materia che ci occupa, al contrario essendosi verificato un inquietante fenomeno di reiterazione dei decreti-legge, si è di fatto spodestato l'organo parlamentare del monopolio a legiferare in maniera esclusiva nell'ambito penale, con assunzione, da parte del Governo, di esorbitanti poteri di bilanciamento e di valutazione degli interessi in gioco.

Non pare poi si possa trascurare un ulteriore elemento, e cioè la insussistenza di una delle condizioni fondamentali — quella dell'urgenza — che legittimano il Governo ad emanare decreti con valore di legge ordinari, a mente dell'art. 77 della Costituzione: infatti, quale urgenza può mai ravvisarsi nell'adozione di decreti-legge che vengono ripresentati, perché non convertiti in legge nei termini, per oltre un anno, a partire dal novembre 1993.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge n. 1/1948 e 23 della legge n. 1/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, terzo e quinto comma, del d.-l. n. 66/1995, recante «Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti», per violazione degli artt. 3, 10, 11, 25, 41, e 77 della Costituzione;

Sospende il presente giudizio;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'imputato, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata alla Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Palmanova, addì 13 aprile 1995

Il pretore: BARRESI

95C1354

N. 741

Ordinanza emessa il 20 dicembre 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 ottobre 1995) dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra D'Alessandro Olivia e De Angelis Andrea

Processo civile - Controversie tra genitori di figli naturali minorenni, aventi ad oggetto il diritto di questi ultimi al mantenimento - Intervento obbligatorio del pubblico ministero - Omessa previsione - Lesione della tutela che la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 55/1979, 185/1986 e 416/1992.

(C.P.C., art. 70).

(Cost., art. 30, terzo comma).

IL TRIBUNALE ORDINARIO

Ha deliberato la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4389 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1994, posta in decisione all'udienza collegiale del 9 dicembre 1994, vertente tra Olivia D'Alessandro, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Giannamati, con studio in Roma, via della Conciliazione n. 44, attrice e Andrea De Angelis, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Avalle, con studio in Roma, via dei Greci n. 10, convenuto.

Premesso che con atto di citazione notificato il 13 gennaio 1994 Olivia D'Alessandro ha convenuto in giudizio davanti a questo tribunale Andrea De Angelis, chiedendo che fosse condannato a pagarle la somma di L. 1.500.000 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici del costo della vita, come contributo al mantenimento della comune loro figlia naturale Mila, nata il 29 novembre 1989, riconosciuta da entrambi e a lei affidata con decreto del 22 luglio 1993 del tribunale per i minorenni di Roma:

che alla domanda ha resistito il convenuto, sostenendo di non essere in grado di versare un importo maggiore di quello che già di fatto egli corrispondeva all'attrice;

che la causa — istruita mediante la produzione di documenti, ad opera dell'una e dell'altra parte — è stata posta in decisione dal collegio all'udienza del 9 dicembre 1994;

Considerato che nei giudizi vertenti tra genitori naturali di minorenni e aventi ad oggetto il mantenimento di questi non è prescritto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, come invece nelle cause di separazione personale tra coniugi (art. 70, comma 1, n. 2 c.p.c.) e in quelle di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 5, comma 1, legge 1° dicembre 1970, n. 898), nonché nei procedimenti di revisione delle relative pronunce, ove si tratti di modificazioni dei provvedimenti riguardanti la prole (art. 710 c.p.c. nel testo risultante dalla sentenza n. 416/1992 della Corte costituzionale e art. 9, comma 1, legge 1° dicembre 1970, n. 898);

che la Corte, nella citata sentenza e in quella n. 185/1986, ha individuato la ragione di tutte le menzionate disposizioni nell'esigenza di assicurare una particolare tutela all'interesse morale e materiale dei minorenni; che un'analogha salvaguardia non è apprestata ai figli nati fuori del matrimonio, nelle cause come questa, in cui tuttavia è un uguale loro interesse che viene in questione;

che la disparità di trattamento che ne consegue appare contrastare con il principio enunciato dall'art. 30, comma 3, Cost., che la stessa Corte costituzionale (sentenza n. 55/1979) ha inteso nel senso di un vincolo che impone al legislatore di garantire ai figli naturali, nei limiti della compatibilità con i diritti dei membri della famiglia legittima, ogni tutela giuridica e sociale adeguata a quella che l'ordinamento attribuisce in ogni campo ai figli legittimi;

che non è quindi manifestamente infondata la questione — che viene rilevata di ufficio — di legittimità costituzionale dell'art. 70 c.p.c., nella parte in cui non prescrive l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nelle cause vertenti tra i genitori di figli naturali minorenni e aventi ad oggetto il mantenimento di questi, con riferimento all'art. 30, comma 3 Cost.;

che la questione è altresì rilevante in questo giudizio, in quanto, se fosse accolta, occorrerebbe disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero per il suo intervento, a norma dell'art. 71, comma 1, c.p.c., mentre altrimenti la causa potrebbe essere senz'altro decisa;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria questa ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.

Roma, addì 20 dicembre 1994

Il presidente: LO TURCO

95C1355

N. 742

Ordinanza emessa il 20 dicembre 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 ottobre 1995) dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Maffei Patrizia e Morosini Marco

Processo civile - Controversie tra genitori di figli naturali minorenni, aventi ad oggetto il diritto di questi ultimi al mantenimento - Intervento obbligatorio del pubblico ministero - Omessa previsione - Lesione della tutela che la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 55/1979, 185/1988 e 416/1992.

(C.P.C., art. 70).

(Cost., art. 30, terzo comma).

IL TRIBUNALE ORDINARIO

Ha deliberato la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18263 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1990, posta in decisione all'udienza collegiale del 9 dicembre 1994, vertente tra Patrizia Maffei, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Giannamati, con studio in Roma, via della Conciliazione n. 44, attrice e Marco Morosini, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro De Belvis, con studio in Roma, via Crescenzo n. 20, convenuto.

Premesso che con atto di citazione notificato il 17 marzo 1990 Patrizia Maffei ha convenuto in giudizio davanti a questo tribunale Marco Morosini, chiedendo che fosse condannato a pagarle la somma di L. 3.000.000 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici del costo della vita, come contributo al mantenimento della comune loro figlia naturale Francesca Romana, nata il 13 novembre 1980, riconosciuta da entrambi e a lei affidata con decreto dell'8 novembre 1985 del tribunale per i minorenni di Roma;

che alla domanda ha resistito il convenuto, sostenendo di non essere in grado di versare un importo maggiore di quello che già di fatto egli corrispondeva all'attrice;

che la causa — istruita mediante la produzione di documenti, ad opera dell'una e dell'altra parte, nonché nell'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio, disposta per accertare le effettive disponibilità di Marco Morosini — è stata posta in decisione dal collegio all'udienza del 9 dicembre 1994;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 741/1995).

95C1356

N. 743

Ordinanza emessa il 13 settembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Sarlo Mario Pasquale ed altri

Processo penale - Misure cautelari personali (nella specie: custodia cautelare in carcere) - Termine massimo di detta misura in caso di procedimento per più reati in rapporto di connessione qualificata - Decorrenza dalla data di più remota contestazione (con l'eccezione del solo caso di intervenuto provvedimento di rinvio a giudizio per i fatti da più tempo contestati) - Lamentata applicabilità anche nei casi in cui la notizia dei fatti di successiva contestazione non risulti dagli atti all'epoca del primo provvedimento o quando sia possibile la verifica della tempestività delle nuove contestazioni cautelari - Denunciato irragionevole ugual trattamento per situazioni diverse e irragionevole distinzione tra situazioni assimilabili.

(C.P.P. 1988, art. 297, terzo comma; legge 8 agosto 1995, n. 332, art. 12).

(Cost., art. 3).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Visti gli atti del procedimento penale contro Di Modica Luigi ed altri, per i delitti di associazione per il narcotraffico, omicidio volontario pluriaggravato, violazione della disciplina delle armi, violazione della disciplina degli stupefacenti, corruzione per atto contrario ai doveri dell'ufficio, ecc.;

Vista in particolare l'istanza formulata in data 8 settembre 1995, nel corso della udienza preliminare, affinché sia dichiarata ex art 303 c.p.p., in applicazione del nuovo testo dell'art. 297, comma 3, c.p.p., la inefficacia sopravvenuta della misura cautelare della custodia in carcere attualmente applicata nei confronti di Sarlo Mario Pasquale, nato a S. Pietro Caridà il 21 maggio 1949, attualmente detenuto presso la casa circondariale S. Vittore di Milano, difeso dagli avvocati Giuseppe Bamonte e Daniele Ripamonti, entrambi del foro di Milano;

Vista la missiva del pubblico ministero, pervenuta in data 12 settembre 1995, con la quale si richiede che l'istanza difensiva sia accolta limitatamente ai reati *sub* capo 50) della rubrica, e sia respinta limitatamente ai restanti reati, con la sola eccezione dei delitti di cui ai capi 53) e 54) della rubrica, rispetto ai quali si chiede sia proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, c.p.p. per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Rilevato che di propria iniziativa, con la missiva citata, il pubblico ministero ha rilevato l'intervenuta decorrenza del termine massimo della custodia, relativamente ai delitti di cui ai capi 1) e 2) della rubrica, con riguardo a Schettini Antonio, nato a Portici il 29 gennaio 1957, attualmente detenuto presso la casa circondariale S. Vittore di Milano, difeso dagli avvocati Vincenzo Mavilla del foro di Milano e Michele Bruno del foro di Napoli e Trovato Franco, nato a Mercedusa il 2 maggio 1947, attualmente detenuto presso la casa circondariale S. Vittore di Milano, difeso dagli avvocati Giuliano Spazzali del foro di Milano ed Emidio Tommasini del foro di Reggio Calabria;

Rilevato come anche per detti due imputati, con la missiva citata, si chieda dal pubblico ministero sia sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, c.p.p., nella nuova formulazione, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

OSSERVA

Che l'istanza difensiva concernente Mario Sarlo è pressoché integralmente fondata, così come fondata risulta l'indicazione del pubblico ministero relativamente ai coimputati Schettini e Trovato. Dovrebbe pervenirsi, quindi, ad un generalizzato provvedimento di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi della custodia. E tuttavia, chiaro restando che le palesi e pressanti necessità cautelari (affermate e ribadite per questi imputati, come per altri, da decine di provvedimenti ad ogni livello) non assumono rilevanza sul terreno da praticarsi in questa sede, deve rilevarsi come la nuova legge pervenga al «comando» di scarcerazione pur nell'assenza totale di ciascuno dei fattori d'allarme cui ragionevolmente, in altri casi, potrebbe collegarsi la «sanzione» d'una decorrenza precoce del termine per la custodia. Si tornerà immediatamente sull'argomento. Certo è che il sospetto di un contrasto tra la scelta dei riformatori e l'art. 3 della Costituzione, nella misura in cui questa norma pone un limite di ragionevolezza alle scelte legislative che accomunano o discriminano le situazioni regolate, non potrebbe certo dirsi manifestamente infondato.

È preliminare ad ogni altra considerazione un vaglio circa il fondamento dell'interpretazione che, di fatto, si è proposta in ordine alla disciplina dell'art. 297, comma 3, c.p.p., nella formulazione introdotta ex art. 12 della legge n. 332/1995. Non sembra dubbio che la norma estenda enormemente i casi che la giurisprudenza aveva solitamente definito mediante il riferimento ad una concatenazione di addebiti: al fenomeno cioè della diluizione nel tempo della contestazione cautelare di reati, così da prolungare, ben oltre la scadenza dei termini della custodia per la prima fattispecie addebitata, la situazione materiale di detenzione dell'interessato. La giurisprudenza, formatasi nel vigore del codice Rocco e poi reiterata con la nuova legge processuale, aveva per altro sempre limitato la fattispecie — e cioè la retrodatazione del termine di decorrenza della custodia rispetto all'epoca di notificazione del provvedimento più recente — alle ipotesi di artificioso ritardo nella contestazione dei fatti, che invece avrebbero potuto essere tutti addebitati in unico o comunque più remoto contesto (sulla inutilità o addirittura sul carattere colpevole del ritardo nella contestazione aggiuntiva, per limitarsi alla giurisprudenza sul nuovo codice, cfr. Cass. sez. 6ª feb. 1990, in Cass. pen. mass. 1990, p. 1571; Cass. sez. 1ª 15 apr. 1991, in Cass. pen. mass. 1992, p. 377; Cass. sez. 1ª 2 dic. 1991, in Cass. pen. mass. 1993, p. 89; Cass. sez. 1ª 25 feb. 1992, in Cass. pen. mass. 1993, p. 1045).

Per quanto sembri strano, la nuova norma non richiede affatto, per la retrodatazione, che la contestazione cautelare più recente sia tardiva. È una soluzione già evidente quando si legga la prima parte del terzo comma, laddove l'effetto è collegato unicamente al rapporto di connessione qualificata tra i reati, senza alcun riguardo all'epoca di acquisizione delle distinte notizie *crimines*. D'altronde la seconda parte della norma fornisce una conferma al contrario: la retrodatazione sarà impedita dalla prova che la conoscenza dei fatti di nuova contestazione è stata tardiva, ma solo a condizione che per i fatti di più remota contestazione sia già intervenuto il rinvio a giudizio. Dal che si deduce che, se la tardività della contestazione rispetto alla cognizione è sempre causa di retrodatazione della decorrenza, la sua dipendenza dalla obiettiva tardività della cognizione impedisce la retrodatazione solo per il caso di rinvio a giudizio *medio tempore* intervenuto. Si deduce, in altre parole, che nel corso delle indagini preliminari la decorrenza del termine va fissata al giorno della prima cattura quand'anche per i nuovi reati la notizia *crimines* sia di molto successiva.

Poiché sembra principio indiscutibile quello che ogni reato dia eventualmente luogo ad un trattamento cautelare, e che il trattamento abbia una durata connessa alla gravità del reato stesso, occorre stabilire in quali casi e per quali ragioni la legge possa ragionevolmente derogare a tale principio. Non v'è dubbio che la base della deroga continui ad essere l'esigenza di precludere le contestazioni a catena. Ciò per un verso alla luce del contesto normativo di adozione della disciplina, e per altro verso alla luce della «spia» rappresentata dalla seconda parte della norma, che annette rilevanza, in casi limitati, alla tardività della cognizione. Dunque dovrebbe essere stato sancito il perdurare di quella comparazione di interessi che, da tempo sottesa all'istituto della retrodatazione in funzione di garanzia contro l'inerzia (o peggio) dell'inquirente, non aveva salvo errore mai dato adito a sospetti di incostituzionalità: si consente la privazione della libertà per ciascun reato ed in misura proporzionale, ma si pretende che la contestazione sia tempestiva, pena appunto la «perdita», ai fini cautelari, del periodo intercorso tra la «nuova» notizia ed il suo sfruttamento per la custodia.

Ma il nuovo legislatore, come si è visto, è andato ben oltre, privando di ogni rilevanza il dato scriminante dello *iato* tra possibilità ed effettività della nuova contestazione. È probabile che dall'esame dei lavori preparatori sia desumibile la reale intenzione dei riformatori. Fin d'ora occorre però chiedersi se esista una finalità legittimante che ispiri la disciplina e che renda indifferente, ai fini del trattamento, la perdita del fatto scriminante fino ad oggi risolutivo, e cioè il carattere strumentale della dilazione nel tempo dei provvedimenti restrittivi.

Sembra evidente che l'applicazione di siffatta disciplina, ove ne venga stabilita la compatibilità costituzionale, comporterà di fatto fenomeni rilevantissimi: frazionamento esasperato dei procedimenti (ogni rinvio a giudizio «proteggerà» la possibilità cautelare per i reati di futuro accertamento), aggravamento della logica di sommarietà nell'indagine che già caratterizza il sistema voluto dal legislatore del 1988, tardività della prima contestazione cautelare rispetto al grado di sviluppo della indagine, ecc.

Tutte queste conseguenze non sono francamente proponibili quali obiettivi perseguiti dal legislatore dell'agosto 1995. Probabilmente, se si vuole escludere l'eventualità di una legiferazione che di fatto abbia ecceduto l'intenzione, la disciplina ha risentito del dibattito politico-istituzionale su altri temi, come ad esempio quello dei cd collaboratori di giustizia e dei problemi connessi alla gradualità delle loro rivelazioni.

E tuttavia, se anche così fosse, la conclusione sarebbe indifferente sul terreno che qui va praticato. Non appartiene alla valutazione giudiziale la questione dei limiti legali da porre eventualmente all'utilizzazione di una *notitia criminis*. E non interessa qui stabilire quanto corretta sarebbe la trasposizione sul piano del trattamento cautelare di meccanismi orientati a «costringere» entro limiti stretti l'utilità dei collaboratori a fini di accertamento delle responsabilità, in genere per gravi reati, ed in regime di perdurante ragionevolezza dei termini prescrizionali e di perdurante obbligatorietà dell'azione penale. Certo è, comunque, che la disciplina avrebbe di fatto accomunato una serie di situazioni assimilabili solo su terreni del tutto eccentrici rispetto a quello cui specificamente è pertinente la disciplina stessa, e cioè quello dei limiti di durata del trattamento cautelare.

Non v'è da stupirsi, in queste condizioni, che il pubblico ministero, portatore (nel suo ruolo di parte) dell'interesse alla maggior funzionalità del processo quale mezzo per la composizione e la prevenzione dei più gravi conflitti interumani, obietti alla nuova disciplina la serietà che, sotto qualche profilo almeno, caratterizza le relative implicazioni. Non sembra inutile citare parte della missiva meglio indicata nell'epigrafe: «gli indagati detenuti per più ordinanze di custodia cautelare, anche se per reati di pari gravità, si vengono a trovare in situazioni diverse a seconda che la notizia di reato connesso, oggetto del secondo provvedimento, venga acquisita o meno in prossimità del decreto di rinvio a giudizio disposto per il primo fatto: nel primo caso potrebbero avere maturato pressoché istantaneamente il diritto alla scarcerazione per decorrenza dei termini della custodia cautelare relativamente ai reati tardivamente emersi; nel secondo caso, potendo lo stesso p.m. sfruttare un più ampio periodo di tempo per le sue determinazioni, il detenuto ben difficilmente potrebbe maturare il diritto a quella scarcerazione. Adirittura, nel primo caso, qualora la notizia di reato fosse acquisita pochi giorni prima del rinvio a giudizio, il p.m., contrariamente al secondo caso, sarebbe persino privato del potere-dovere di richiedere un provvedimento cautelare, potendosi trovare dinanzi ad una situazione di un termine di custodia decorso (o molto prossimo a decorrere) prima ancora dell'emissione del titolo di detenzione (né è ipotizzabile che, in tali casi, il p.m. possa richiedere la proroga del termine di custodia cautelare per il reato tardivamente conosciuto, prima ancora, cioè, di richiedere l'emissione del provvedimento cautelare).

Gli indagati detenuti, anche se per reati di pari gravità, si vengono a trovare in situazioni diverse a seconda che la notizia di reato connesso, oggetto di un secondo provvedimento cautelare, venga acquisita, indipendentemente dalla data di acquisizione, nello stesso procedimento o in procedimento diverso. Infatti, con riferimento, ad es., all'acquisizione della notizia di reato del tentato omicidio di Salvatore Batti, è evidente che, qualora si fosse trattato di notizia emersa nella stessa data ma nell'ambito di altro procedimento (pendente, ad es., presso altra sede giudiziaria o presso altro magistrato dello stesso ufficio), non sarebbe applicabile il comma 3 dell'art. 297 c.p.p. in quanto non ci si troverebbe di fronte a "fatto desumibile dagli atti prima del rinvio a giudizio". A seconda del "luogo giuridico" di acquisizione della notizia di reato, dunque, pur in situazioni analoghe, i cittadini potrebbero trovarsi in situazioni opposte: legittimamente detenuti in un caso, scarcerati per decorrenza termini (o addirittura certi di non poter essere raggiunti da provvedimento cautelare) nell'altro ... Inoltre, per effetto della assenza di qualsiasi norma transitoria che ne rinvii ragionevolmente l'applicazione, l'art. 297, comma 3, c.p.p., determina disparità di trattamento tra imputati detenuti in procedimenti complessi e nella identica situazione a seconda che la legge di modifica 8 agosto 1995, n. 332, sia entrata in vigore prima o dopo il promuovimento dell'azione penale nel primo caso, infatti, contrariamente al secondo, il p.m. potrà richiedere la proroga dei termini della custodia cautelare ex art. 305, comma 2, c.p.p.; ciò indipendentemente dal grado di diligenza del p.m., tanto che, anzi, solo quello che non si sarà preoccupato di chiudere rapidamente le indagini preliminari potrà ancora esercitare i suoi diritti, il tutto con ovvio diverso trattamento degli indagati o imputati detenuti in identica situazione».

Ad alcune delle conseguenze illustrate dal rappresentante dell'accusa potrebbe guardarsi come ad inconvenienti che non dipendano dal principio di diritto posto dalla normativa (anche se la stessa, come ogni normativa, dovrebbe pur essere valutata nelle conseguenze che collega ai dati ineliminabili della concreta attività giudiziaria, a partire dalle infinite casualità che governano la formazione del fascicolo nelle indagini preliminari). D'altronde l'obiettivo e grave difficoltà che l'assenza di una disposizione transitoria introduce nei processi in corso (nella specie avrebbe

potuto tranquillamente richiedersi la proroga dei termini della custodia, che oggi non è più possibile per essere stata chiusa la fase delle indagini preliminari) provoca la comprensibile doglianza della parte che vede cambiata la regola durante il gioco, ma non sembra attingere al tema della discriminazione tra i cittadini innanzi alla legge.

Sembra però evidente che la nuova normativa, quale criterio generale di regolazione della durata della custodia cautelare, parifica in modo irragionevole situazioni assolutamente eterogenee. Parifica, anzitutto, la posizione di coloro che si sarebbero trovati in condizione di «giovarsi» d'una nuova contestazione più tempestiva (coloro cioè per i quali l'a.g. abbia centellinato nel tempo l'utilizzazione cautelare dei dati indiziari già raccolti) alla posizione di indagati per i quali la tardività della nuova contestazione dipenda esclusivamente dalla tardività della relativa acquisizione indiziaria. Ma resta diversificata, nel contempo, anche la situazione di soggetti che — parimenti interessati da contestazioni cautelari tempestive in rapporto a nuove investigazioni — abbiano visto o meno disporre il giudizio rispetto al reato di più remota contestazione: il rinvio a giudizio è fatto indifferente quanto alla necessità specialpreventiva ed al rischio di fuga (e spesso anche per l'inquinamento della prova, notoriamente destinata a formarsi nel dibattimento); il rinvio a giudizio, oltretutto, è frutto dell'iniziativa incontrollabile del p.m. e del giudice. Né si obietti che proprio le cadenze processuali, nel sistema, hanno il ruolo di consentire un allungamento della custodia in attesa della sentenza irrevocabile: qui si parla, per entrambe le situazioni, della durata della custodia con riguardo ad un procedimento (e per un reato) in fase di indagini preliminari.

Si consideri che la disciplina, in numerosissimi casi, potrebbe comportare di fatto un completo abbandono di necessità cautelari attualissime, in modo ancora una volta scollegato da ogni ragionevole contemperamento tra interessi di garanzia individuale e necessità sociali. La durata del termine per la custodia è posta generalmente in relazione alla gravità del reato, sulla base di evidenze statistiche: si tratta di un serio parametro di misurazione della pericolosità, e si tratta in genere di fatti per i quali più difficoltose si presentano le indagini. Ora, la novella rompe completamente la relazione tra gravità del fatto e durata del trattamento cautelare, almeno in tutti i casi nei quali la prima cattura riguarda un fatto di gravità pari o minore a quella del reato di successiva contestazione. È agevole infatti constatare che, sebbene commisurato al reato con la pena editale più grave, il termine decorrerà in ogni caso dall'avvio del trattamento. Con la conseguenza, davvero singolare, che il tempo a disposizione per le indagini sul fatto più grave sarà ridotto in misura corrispondente a tutta la custodia disposta per il reato precedentemente contestato, ed in ipotesi ridotto a pochi giorni.

Nei casi di ordinanze «a catena» il fenomeno è giustificato, certo per la necessità di garantire dall'arbitrio il cittadino, ma, prima ancora, per il carattere non accidentale della riduzione del termine per il reato più grave (che, per definizione, avrebbe potuto essere prima indagato). Nel caso invece di perfetta «normalità» della dilazione (ancor oggi, dovrebbe considerarsi naturale che le indagini valgano a porre progressivamente in luce reati connessi) la conseguenza appare davvero abnorme: per il sol fatto d'essere stato precocemente catturato riguardo al furto della vettura, che poi si scopra essere stata da lui utilizzata per un omicidio, il fortunato destinatario della contestazione patrimoniale sarà irragionevolmente favorito, quale autore dell'omicidio (e non, si badi, quale ladro), rispetto a chi, nel caso analogo, veda accertate contemporaneamente l'una e l'altra responsabilità.

Per quanto si è appena osservato, poi, risulta evidente come la nuova disposizione rompa anche la relazione tra durata della custodia e qualità effettiva e concreta delle necessità cautelari. Si arriverebbe, e forse si arriverà, al paradosso di misure da applicare per necessità investigative nuove e complesse, scaturite *ex novo* dalla più recente notizia di reato, la cui durata sarà decisa non già con riguardo all'esaurimento di tali necessità, quanto piuttosto dalla portata casuale del «residuo» termine in corsa per tutt'altra fattispecie. Si arriverebbe, e forse si arriverà, ad omettere catture «obbligatorie» ex art. 275 comma 3, c.p.p., con la motivazione dell'essere il termine quasi interamente decorso pur nell'assenza della minima anticipazione probatoria sul tema.

L'unica spiegazione sostanziale che si riesce ad elaborare per una siffatta scelta normativa, per la verità, è quella d'una presunzione sfavorevole all'autorità inquirente: non solo la presunzione della strumentalità all'illecito prolungamento della custodia del ritardo d'una nuova cattura rispetto all'acquisizione della nuova *notitia criminis*, ma addirittura la presunzione che la stessa tardività della notizia rispetto a quella sfruttata per la prima contestazione sia frutto della volontà di una artificiosa elusione della disciplina sui termini massimi della custodia. Solo in questa chiave, e cioè immaginando che tutte le situazioni regolate siano analoghe nella sostanza, la disciplina recupererebbe omogeneità: si tratterebbe sempre di contestazioni a catena, anche se provate diversamente (sulla base degli atti in un caso, e per presunzione *juris et de jure* nell'altro). Di nuovo, per la verità, apparirebbe contraddittoria la scelta di «salvare» le contestazioni tempestive ma successive alla prima per il sol fatto che, sulla prima, sia già stato disposto il giudizio. Ma in ogni caso si percepisce la portata di fatto assunta da una regola che ragionevole sarebbe solo a condizione che, sempre ed a qualsiasi latitudine, la stessa acquisizione progressiva delle risultanze (e cioè, si consenta, la fisiologia del procedimento investigativo), di qualunque risultanza (magari la confessione di un latitante di recente cattura), sia sospetta ed anzi frutto di comportamenti illeciti degli inquirenti (perché, di certo, rinviare a

questi fini la stessa formazione della notizia di reato sarebbe oggetto di una condotta illecita). Se sembra costituzionalmente tollerabile che il legislatore risolva attraverso le presunzioni un problema di prova oggettivamente delicato, altrettanto non potrebbe dirsi a fronte di una presunzione assoluta. E non sembra dubbio che di questo si tratti, poiché come si è visto la disciplina non annette alcuna rilevanza nemmeno alla prova provata che nessun rinvio strumentale sia intervenuto a modulare la nuova cattura e, più radicalmente, l'acquisizione della nuova fonte di prova. Almeno nella parte in cui non consente di vagliare in concreto la situazione processuale. — e ciò magari addirittura attraverso una mera inversione dell'onere della prova (si presume la strumentabilità a meno che ...) — la nuova disciplina appare foriera di assimilazione irragionevole tra situazioni eterogenee, e di irragionevole distinzione tra situazioni assimilabili.

La disamina dei casi di specie, oltretutto risolvere il problema della rilevanza della questione proposta, sembra utile anche ad evidenziare la portata della riforma, la sua operatività oltre ogni logica di garanzia dei diritti del cittadino a fronte della inerzia o prevaricazione ad opera dell'amministrazione della giustizia.

All'esito di lunghe e laboriose indagini su una delle più pericolose organizzazioni criminali operanti in Lombardia, di schietta matrice mafiosa, il pubblico ministero aveva formulato una richiesta di cattura con riguardo a numerosissimi gravi reati. La richiesta, datata 7 giugno 1993, aveva assunto addirittura la forma di un provvedimento restrittivo (ordine di fermo del pubblico ministero) nei confronti di numerosi soggetti, ma per gli imputati che interessano, già detenuti per cause diverse, ciò non era avvenuto. Per costoro il trattamento cautelare si era avviato mediante il provvedimento conclusivo del complesso subprocedimento avviatosi con i fermi anzidetti, e cioè con l'ordinanza riassuntiva di questo giudice in data 27 maggio 1994 (notificata a Sarlo il 7 giugno 1994, a Trovato l'8 giugno 1994 ed a Schettini il 27 giugno 1994).

Il senso generale di quel provvedimento risiede nella contestazione dei numerosissimi reati allora emersi grazie alle indagini sulla cosca capeggiata proprio da Antonio Schettini, Giuseppe Flachi e Franco Coco Trovato: una organizzazione dedita al narcotraffico (capo 34 della rubrica del provvedimento), con un livello superiore di schietta connotazione mafiosa (capo 158), dedita alla commissione di omicidi attuati per sbaragliare la concorrenza e proteggere gli interessi della associazione; in questa prospettiva, particolare rilevanza aveva assunto la cd «guerra coi Batti», dal nome della famiglia che capeggiava una organizzazione di spacciatori, contro la quale Coco e Flachi avevano proceduto per ragioni personali e di territorio, sterminando ad uno ad uno tutti i componenti di rilievo, a partire dal capo indiscusso di quel gruppo, e cioè Salvatore Batti.

A proposito della fisiologia dell'indagine. Compiendo una sintesi estrema va detto come, gravitando la prova in quel primo procedimento sulle dichiarazioni di criminali esterni alla organizzazione (come Salvatore Annacondia) o usciti dalla stessa in epoca remota (come Michele Di Donato), o fondandosi la prova stessa su circostanze accertate in presa diretta durante le attività criminali (grazie a pedinamenti ed intercettazioni iniziati nel 1992), il quadro delle contestazioni risultasse in certo senso generico. Erano stati individuati numerosissimi componenti della associazione per delinquere, tra i quali appunto Trovato, Schettini e Sarlo. Erano stati accertati alcuni dei fatti specifici più recenti. Ma per molti dei delitti del passato, soprattutto gli omicidi, s'era raggiunto un quadro indiziario grave solo con riguardo alla riferibilità alla organizzazione, con la conseguenza, evidentemente, che solo i responsabili della deliberazione avevano potuto essere raggiunti dalla relativa contestazione cautelare.

Tra i soggetti inquisiti nell'ambito della indagine in questione si trovavano Giorgio Tocci e Luigi Di Modica, oggi rei confessi, al pari di Schettini, dell'omicidio consumato in data 31 maggio 1992 ai danni di Alfonso Veggetti (da quella notte Schettini si trova detenuto). Tocci era stato un quadro dirigente della organizzazione di cui si è detto, ed anche Di Modica (praticamente il plenipotenziario di Luigi «Jimmy» Miano nella gestione dei traffici gravitanti sul famoso autoparco di via Salomone), per la sua posizione di capo d'una organizzazione alleata, era informato di numerosissime circostanze. Entrambi gli imputati, durante tutto il corso della indagine, avevano negato la propria responsabilità per qualsiasi reato, al pari del resto di circa 200 ulteriori indagati.

Poi, ad indagine preliminari quasi ultimate, i due imputati in questione avevano deciso di ammettere le proprie responsabilità e di collaborare con gli inquirenti. L'avvio di questa fase data al 7 giugno 1994 quanto a Giorgio Tocci, ed al 18 maggio 1994 per ciò che attiene a Luigi Di Modica. Inutile dire che non v'è il minimo segnale, di alcun genere, che l'uno od entrambi dei nuovi collaboratori siano stati in qualche modo sollecitati a posticipare la propria scelta. La cosa, francamente, sarebbe stata del tutto assurda, a fronte di personaggi di rango così elevato e in epoca in cui, semmai, si prospetta dalle Difese un presunto accanimento investigativo.

Ciò soprattutto considerando che finalmente, essendosi trovate voci «interne» alla organizzazione, si accedeva alla descrizione diretta delle fasi di deliberazione e di esecuzione di molti omicidi: di qui il fenomeno, come si vede non strumentale ma perfettamente fisiologico, delle contestazioni ex art. 575 c.p. a molti degli associati già catturati in quanto tali; contestazioni che spesso duplicavano quelle che per lo stesso fatto, nei limiti del possibile, erano già state effettuate in precedenza, generalmente ai danni dei capi della organizzazione.

Ad ogni modo, essendo ormai trascorso circa un anno dall'avvio dei trattamenti cautelari per molti degli indagati, il pubblico ministero aveva disposto la separazione del procedimento relativo a tutte le nuove notizie di reato (8 giugno 1994), promuovendo l'azione nel procedimento principale (8 luglio 1994). L'udienza preliminare, celebrata a far tempo dal 6 ottobre 1994, si era chiusa per quanto interessa col rinvio a giudizio di Schettini e Trovato (15 novembre 1994) avanti alla 2^a Corte di Assise di Milano (il dibattimento è in corso dal 6 marzo 1995), mentre Mario Sarlo era pervenuto allo stesso risultato chiedendo il giudizio immediato (decreto del 5 ottobre 1994).

Intanto, durante i mesi estivi del 1994, espletati rapidi quanto indispensabili accertamenti a riscontro delle dichiarazioni dei collaboratori, il Pubblico Ministero era pervenuto alla formulazione di una corposissima nuova richiesta cautelare (13 settembre 1994): solo tre mesi, come giustamente si pone in rilievo, erano trascorsi dall'acquisizione della prima nuova chiamata in correità, due dei quali interamente compresi nel periodo feriale. Il 3 ottobre 1994, a meno di tre settimane dalla richiesta, era stata depositata una ordinanza cautelare che riguardava e riguarda centinaia di reati gravissimi, e circa una ottantina di persone (una contestazione per un solo episodio riguardo ad un solo imputato, allo stato, risulta annullata dagli organi del riesame e di legittimità). Queste posizioni, con l'aggiunta di poche altre, rappresentano l'oggetto dell'odierno procedimento.

Saranno chiare, a questo punto, le ragioni che hanno determinato la seguente sequenza delle accuse.

Nell'ambito del proc. n. 12602/92 Mario Sarlo è stato rinviato a giudizio:

per appartenenza con funzioni organizzative ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ex art. 74 d.P.R. n. 309/90 (capo 34 della rubrica del proc. m. 12602/92.21);

per appartenenza quale organizzatore ad un'associazione di stampo mafioso, ex art. 416 bis c.p. (capo 158 della rubrica);

per detenzione di cocaina in parte consumata nello studio professionale del coimputato Andrea Tumbarello ex art. 110 c.p. 73 d.P.R. n. 309/90 (capo 72);

per estorsione aggravata ex art. 629, primo e secondo comma, c.p. in danno di Davalle Sonia e De Ponti Fabrizio (capo 73);

per alta estorsione aggravata ex art. 629, primo e secondo comma, c.p. in danno di Davalle Sonia e De Ponti Fabrizio (capo 74 della rubrica);

per detenzione di altra cocaina in parte consumata nell'abitazione di De Piero Cosimo ex art. 110 c.p., 73 d.P.R. n. 309/90 (capo 76);

per detenzione di altra cocaina in parte consumata nell'abitazione di Zappalà Benito ex art. 110 c.p., 73 d.P.R. n. 309/90 (capo 77);

per detenzione e porto di una pistola in una precisa occasione, ex artt. 81 cpv. c.p., 10, 12 e 14 legge 497/74 (capo 78);

per falsificazione dei documenti d'identità sequestratigli all'atto del suo arresto da latitante (capo 163).

Per tutti questi reati Mario Sarlo è detenuto dal 7 giugno 1994.

Nel presente procedimento, invece, il Sarlo è stato raggiunto da provvedimento cautelare — ed il p.m. (ha richiesto il suo rinvio a giudizio — per i seguenti reati:

omicidio di Paolo Ciriigliaro (Milano, 10 novembre 1990) e connessi reati di detenzione e porto d'armi, nonché di ricettazione del veicolo rubato usato nell'azione (capi 5, 6 e 7 della rubrica);

omicidio di Angelo Maccarrone (Cormano, 18 dicembre 1990) e connessi reati di detenzione e porto d'armi, nonché di ricettazione del veicolo rubato usato nell'azione (capi 8, 9, e 10 della rubrica);

omicidio di Salvatore De Vitis (Cusano Milanino, 7 maggio 1991) e connessi reati di detenzione e porto d'armi, nonché di ricettazione del veicolo rubato usato nell'azione (capi 19, 20 e 21 della rubrica);

duplice omicidio di Aydemir Aydin ed Altintas Ali (Nova Milanese, tra il 25 ottobre 1991 ed il 30 ottobre 1991) e connessi reati di detenzione e porto d'armi, nonché di ricettazione dei veicoli rubati usati nell'azione (capi 24, 25 e 26 della rubrica);

tentato omicidio di Giorgio Tocci (Milano, 16 maggio 1992) e connessi reati di detenzione e porto d'armi, nonché di ricettazione del veicolo rubato usato nell'azione (capi 35, 36 e 37 della rubrica);

omicidio di Alfonso Veggetti e tentato omicidio di Matteo Palumbo (Cinisello Balsarno, 30 maggio 1992) e connessi reati di detenzione e porto d'armi, nonché di ricettazione dei veicoli rubati usati nell'azione (capi 38, 39 e 40 della rubrica);

corruzione di Nuzzo Giorgio *ex art.* 319 c.p. (capo 50);

traffici ad alto livello di cocaina (capo 53) ed eroina (capo 54).

Per tutti questi reati Mario Sarlo è detenuto dal 20 ottobre 1994.

Nel procedimento n. 12602/92 Antonio Schettini e Franco Coco Trovato sono stati rinviati a giudizio, tra l'altro:

omicidio consumato in danno di Luigi «Ciro» Batti, avvenuto in Milano il 18 settembre 1990 (capi 46/48 di quella rubrica). Il Batti era figlio di Francesco, e dunque nipote del Salvatore che qui interessa;

omicidio consumato in danno di Francesco Batti, avvenuto in Milano il 15 o 16 ottobre 1990 (capi 49/50 della rubrica);

omicidio consumato in danno di Salvatore Batti, fatto avvenuto in S. Giorgio Vesuviano, il 23 dicembre 1990 e per i connessi reati in tema di armi (capi 164 e 165 della rubrica).

omicidio consumato in danno di Rosalinda Traditi, avvenuto in Milano il 28 febbraio o il 1 marzo 1991 (capi 56/57 della rubrica). La Rosalinda era la moglie separata di Luigi «Ciro» Batti.

Per questi reati Franco Trovato è detenuto dal 8 giugno 1994, e Antonio Schettini è detenuto dal 27 giugno 1994. Fa eccezione il solo gruppo delle contestazioni riguardanti l'omicidio consumato di Salvatore Batti, per il quale i due imputati sono stati rinviati a giudizio in condizione di libertà.

Nel presente procedimento, invece, il Trovato e lo Schettini sono stati raggiunti da provvedimento cautelare — ed il p.m. ha chiesto il loro rinvio a giudizio — tra l'altro per i seguenti reati:

tentativo di omicidio aggravato in danno dello stesso Salvatore Batti, avvenuto in Terziglio il 30 giugno 1990, e connessi reati in materia di armi (capi 1 e 2). Era in pratica avvenuto che, maturata dall'organizzazione criminale la decisione di eliminare il capo del gruppo antagonista, vi fosse stato un primo tentativo nel giugno 1990 (era rimasta ferita solo la figlia di Batti), e poi l'agguato successivo e definitivo del dicembre 1990.

Per questi reati Franco Trovato è detenuto dal 24 novembre 1994, e Antonio Schettini è detenuto dal 15 ottobre 1994.

Risulta evidente allora che, sul solo presupposto ulteriore della connessione con i reati contestati mediante l'ordinanza del 27 maggio 1994, il termine di decorrenza per i delitti ascritti nel nuovo procedimento a Sarlo, Trovato e Schettini mediante l'ordinanza del 3 ottobre 1994 andrebbe individuato nella data di notifica del provvedimento più remoto. Infatti le nuove di notizie di reato, come risulta dalla cronologia sopra esposte, erano note agli atti prima che, nel procedimento originario, fosse disposto il giudizio.

Lo stesso pubblico ministero, come si è visto, ammette la ricorrenza di una connessione qualificata tra alcuni dei reati contestati a Sarlo nell'ambito del procedimento già «definito» ed alcuni degli illeciti per i quali si procede nella sede presente. Addirittura di propria iniziativa, poi, lo stesso pubblico ministero identifica la connessione che rileva tra i reati che nel complesso interessano le posizioni Schettini e Trovato. In verità proprio queste ultime danno luogo ad una fattispecie «scolastica» di delitto continuato. Non v'è dubbio che, stando alla prospettazione accusatoria, siano state le stesse persone a tentare prima l'omicidio riuscito poi; non v'è dubbio che ciò fosse accaduto in attuazione prolessiva di un'unica determinazione omicida, maturata ben prima del reato più remoto e meno grave; non v'è dubbio infine — la cosa va specificata in quanto non si è mai avviato il trattamento cautelare per il delitto di omicidio consumato in danno di Salvatore Batti — che la deliberazione omicida avesse compreso anche lo sterminio degli altri componenti della cosca rivale, tra i quali almeno Luigi Batti, suo padre Francesco e sua moglie Rosalinda.

Sussiste quindi indiscutibile connessione tra il reato di più recente contestazione e delitti per i quali è stata disposta la cattura oltre un anno orsono.

Resta da dire, solo, che la progressività della contestazione è pienamente giustificata dalla progressività in concreto dell'acquisizione delle fonti di prova. All'epoca di adozione dell'ordinanza cautelare datata 27 maggio 1994 si disponeva di informazioni che rendevano fortemente credibile la responsabilità del gruppo Coco/Schettini per la doppia aggressione in danno del Batti, e che tuttavia non consistevano notizie dirette circa le responsabilità individuali per la deliberazione e la esecuzione delle iniziative criminose (quelle informazioni sono riassunte alle pagine 274/276 dell'ordinanza cautelare 3 ottobre 1994). I fattori di prova realmente decisivi per la contestazione furono e sono rappresentati dalle dichiarazioni accusatorie di Giorgio Tocci.

Non sarà inutile aggiungere che il p.m., pure avendo proceduto come sopra si accennava a «riversare» le fonti di prova sopravvenute in un nuovo procedimento, aveva opportunamente provveduto a rendere «pubblica» l'acquisizione delle nuove emergenze sulle aggressioni in danno di Salvatore Batti, depositando gli estratti pertinenti nei verbali di Tocci e Di Modica unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio nel primo procedimento, e contestualmente promuovendo l'azione contro Flachi, Schettini e Trovato (non fu chiesta anche la loro cattura, presumibilmente per l'esistenza di altri titoli detentivi per fatti diversi, ma — si noti — quella cattura non è stata richiesta neppure nel procedimento attuale). Vero dunque che le nuove notizie di reato precedettero il rinvio a giudizio relativamente già ai delitti contestati col provvedimento cautelare del 27 maggio 1994. Vero anche, però, che quelle notizie avevano seguito di molti mesi le fonti sottese al primo provvedimento restrittivo, e sono poi state tempestivamente sfruttate, a fini cautelari, col provvedimento del 3 ottobre 1994.

Rilevi in tutto analoghi possono farsi quanto alla posizione di Mario Sarlo, catturato dapprima per i delitti associativi e per i fatti relativamente secondari denunciati da Sonia Davalle, e individuato poi quale coautore di molti degli omicidi compiuti dalla organizzazione solo a seguito delle dichiarazioni di Tocci e Di Modica.

Non sembra seriamente contestabile la connessione qualificata tra i reati tra i quali si è fatto sommariamente cenno, la cosa pare particolarmente evidente relativamente alla eliminazione di vari componenti della famiglia Batti (famiglia in senso parentale e criminale), e può essere rapidamente enunciata anche per una parte dei delitti concernenti Mario Sarlo: lo stesso p.m. ha ravvisato ai fini che interessano continuazione tra i delitti di prima contestazione e le fattispecie di narcotraffico delineate ai capi 53 e 54 della attuale rubrica. Va poi notato, sebbene la questione assuma ormai solo rilievo formale, che si identifica ragionevolmente continuazione tra una parte almeno degli omicidi contestati a Sarlo in seconda battuta e le fattispecie associative per le quali è già stato rinviato a giudizio: la pertinenza di quei fatti ad un disegno criminoso comprendente le condotte associative incentrate sulla organizzazione per il narcotraffico, e più ancora sul suo livello mafioso, è stata ad esempio affermata nei provvedimenti che questo ufficio ha pronunciato sulla competenza territoriale nell'ambito della udienza preliminare celebrata fino al 15 novembre 1994 ed in questa stessa udienza.

Alla luce delle circostanze sommariamente enunciate deve concludersi che per tutte le tre produzioni in esame, in applicazione della legge vigente, dovrebbe essere riconosciuta ex art. 303 c.p.p. la inefficacia sopravvenuta della misura cautelare in corso di esecuzione. Sussiste quindi la condizione di rilevanza cui la legge subordina l'eccezione di legittimità costituzionale.

Un'ultima annotazione: esattamente il p.m. rileva che per il delitto di corruzione ascritto a Mario Sarlo mediante il capo 50 della rubrica il termine massimo della custodia, pari a tre mesi, è già da tempo scaduto. Relativamente a quel delitto, dunque, va adottato un provvedimento di scarcerazione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, dichiara la inefficacia sopravvenuta della misura cautelare della custodia in carcere applicata nei confronti di Sarlo Mario, con ordinanza cautelare n. 4583/1994 del 3 ottobre 1994, limitatamente al delitto di cui al capo 50 della rubrica di quel provvedimento:

Ordina la immediata scarcerazione dello stesso Sarlo, limitatamente al reato meglio sopra specificato;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 297, comma terzo c.p.p., nel testo novellato ex art. 12 della legge n. 332/95, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, per l'ipotesi d'una pluralità di ordinanze restrittive per fatti diversi, è preveduta la decorrenza del termine massimo della custodia cautelare, per tutti i reati in rapporto di connessione qualificata, a far tempo dalla data di più remota contestazione, anche nei casi in cui la notizia dei fatti di successiva contestazione non risultasse dagli atti all'epoca del primo

provvedimento; o nella parte, almeno, in cui viene esclusa la rilevanza, ai fini di diversificazione dei termini di decorrenza, della verifica positiva di tempestività delle nuove contestazioni cautelari anche fuori dai casi in cui sia intervenuto provvedimento che dispone il giudizio relativamente ai fatti di più remota contestazione;

Dispone la sospensione dei subprocedimenti relativi alla istanza di scarcerazione avanzata nell'interesse di Sarlo Mario in data 8 settembre 1995, ed alla richiesta del pubblico ministero, in data 12 settembre 1995, relativamente alla scarcerazione di Trovato Franco e Schettini Antonio.

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Dispone che una copia del presente provvedimento, a cura della cancelleria, sia direttamente inviata al direttore della casa circondariale di assegnazione degli interessati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1-bis e 1-ter dell'art. 94 delle disposizioni di attuazione c.p.p., come modificato ex art. 23 della legge 8 agosto 1995 n. 332);

Dispone la notifica del presente provvedimento a tutte le parti del giudizio.

Così deciso in Milano, il 13 settembre 1995.

Il giudice per le indagini preliminari: LEO

95C1357

N. 744

*Ordinanza emessa il 13 luglio 1995 dal pretore di Macerata
nel procedimento civile vertente tra Ferretti Marco e la prefettura di Macerata*

Circolazione stradale - Conducente di veicolo in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcol - Facoltà anziché dell'obbligo degli agenti di polizia stradale di effettuarne l'accertamento - Violazione dei principi di tassatività e determinatezza della fattispecie penale.

Circolazione stradale - Guida sotto l'influenza dell'alcol - Applicabilità della sanzione accessoria della sospensione temporanea della patente di guida, disposta con provvedimento del prefetto anche in presenza di sospensione condizionale della pena - Violazione del principio della presunzione di non colpevolezza - Lesione del principio di uguaglianza e di quello che riserva la funzione giurisdizionale ai magistrati - Violazione del principio di buon andamento della p.a.

(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 186, quarto comma, 223, terzo comma, e 224, primo comma).

(Cost., artt. 3, 25, 27, 97 e 102).

IL VICE PRETORE ORDINARIO

Letta ed esaminata la richiesta dei procuratori del ricorrente Ferretti Marco (dott. proc. Giancarlo Giulianelli e Paola Rosettani) avanzata già nel ricorso introduttivo ex art. 205 c.d.s., del 16 giugno 1994 e ribadita anche alle udienze del 2 dicembre 1994 e dell'11 aprile 1995, con la quale sollevavano questioni di legittimità costituzionale degli artt. 186, quarto comma, 223, terzo comma e 224, primo comma c.d.s., in relazione agli artt. 3, 25, 27, 97 e 102 della Costituzione.

Ritenuto che la richiesta espressamente si fonda sul motivo che l'art. 186, quarto comma, c.d.s., sarebbe incostituzionale nella parte in cui facoltizza gli agenti per procedere all'accertamento dell'ebbrezza mediante etilometro. Mentre gli artt. 223, terzo comma e 224 c.d.s., risulterebbero incostituzionali laddove prevedono l'applicazione provvisoria delle pene accessorie da parte dell'organo amministrativo (il prefetto) e laddove consentono l'adozione del provvedimento di sospensione della patente di guida anche in presenza di sentenza penale di condanna a pena condizionalmente sospesa.

Rilevato che le ragioni addotte dalla difesa del ricorrente sembrano verosimili e fondate nel senso che effettivamente sussistono elementi di violazione *in primis* del precepto costituzionale di cui all'art. 25 secondo comma della Costituzione. Difatti la determinazione legale dello stato di ebbrezza, comunemente definito come uno stato patologico di alterazione psico-fisica, del soggetto, congiuntamente alla facoltà per i verbalizzanti di procedere ad accertamenti tecnici obiettivi, presta il fianco ad interpretazioni del tutto differenti della norma in esame, variando sia dai soggetti che procedono alla verbalizzazione ed alla loro «sensibilità olfattiva» sia, in altrettanta misura, dal giudice che si troverà ad applicare caso per caso la singola fattispecie. Lo stato di ebbrezza, in buona sostanza, non viene delineato in maniera specifica e tassativa, ma rimesso anche ad apprezzamenti e sensazioni dei verbalizzanti, tanto da assicurare a rilevanza penale e sanzionabilità la sensazione olfattiva da quest'ultimi percepita piuttosto che il dato oggettivo previsto dalle apparecchiature tecniche quali l'etilometro.

Pertanto, sulla scorta del citato principio di tassatività della norma penale, l'art. 186, quarto comma, c.d.s., sarebbe incostituzionale laddove il Legislatore utilizzando la locuzione «hanno la facoltà», rende del tutto indeterminata la fattispecie penale astratta e del tutto svincolato l'accertamento dello stato di ebbrezza da quel minimo riscontro obiettivo rappresentato dagli accertamenti tecnici mediante etilometro, svuotando di significato la definizione stessa dello stato di ebbrezza come pure contenuta nella stessa norma, e contestualmente, lasciando il cittadino in balia degli abusi sia dal punto di vista della scelta del giudice che di quello amministrativo. Rendendo, vivversa, obbligatorio procedere agli accertamenti tecnici per misurare ed accertare lo stato di ebbrezza si renderebbe più oggettivamente certa e tassativa la fattispecie penale. Anche ad obiettare che l'accertamento mediante etilometro è fonte di continue discussioni sia dal punto di vista della scelta dei valori numerici, sia perché tale valore può variare da individuo ad individuo, si hanno pur sempre dei dati tecnici, contestabili e riproponibili e che, comunque mettono il cittadino in grado di difendersi nelle competenti sedi, senza dover subire la diabolica prassi degli accertamenti sintomatici soggetti da parte degli agenti accertatori. Ammesso che un soggetto possa «emanare alito vinoso, puzza di alcool, parlare in maniera eccitata e sconnessa» (tra le argomentazioni più frequenti) ciò non è di per se indice di uno stato di alterazione psico-fisica. Tale «fetore-alcolico» non può essere obiettivamente quantificato dal verbalizzante in misura pari o superiore ai limiti imposti dai regolamenti (pochi grammi di alcool per litro d'aria). Sulla base di una sua esclusiva ed apodittica sensazione olfattiva. Se come argomentato dalla Suprema Corte tassatività non significa descrittività è lecito ed auspicabile pretendere dalla norma incriminatrice una minima coerenza interna che porterebbe ad escludere la valenza bipolare della fattispecie criminosa, oscillante tra riscontro sintomatico e presunzione di colpevolezza aganciata al tasso legale di concentrazione alcolemica. È del tutto evidente la vulnerabilità del principio di determinatezza se si considera il peso attribuito sul piano processuale alle dichiarazioni ed alle verbalizzazioni degli agenti accertatori, i quali nel caso limite di rifiuto del conducente di sottoporsi alle prove dell'etilometro o nel caso di un comportamento dello stesso arrogante, potrebbero per comprensibile reazione all'atteggiamento non collaborativo del prevenuto, indulgere nell'ingigantire i dati sintomatici.

Sostituendo quindi alla facoltà l'obbligo per i verbalizzanti di procedere all'accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro, si reinstaura una concreta eguaglianza sostanziale fra tutti i cittadini, consentendo alla norma penale di perseguire lo scopo di essere obbedita avendo posto i destinatari in condizione di conoscere il contenuto con sufficiente chiarezza.

Appaiono fondate ed altrettanto valide le ragioni addotte dalla difesa del ricorrente circa la illegittimità costituzionale degli artt. 223, terzo comma e 224, c.d.s., nella parte in cui ancora consentono la sospensione della patente di guida da parte dell'Organo amministrativo ed anche in presenza di una sentenza penale con sospensione condizionale della pena.

L'art. 223 c.d.s., viola palesemente il principio costituzionale di non colpevolezza (ribadito anche dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo) consentendo la provvisoria applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 27 della Costituzione prima che un giusto processo sia svolto nei confronti di colui che ha commesso l'infrazione ed egli abbia avuto modo di difendersi.

Ulteriore violazione la si può riscontrare nell'art. 223 c.d.s., in relazione al principio di uguaglianza sancito nell'art. 3 della Costituzione, poiché l'art. 140 codice penale è stato abrogato in virtù del disposto di cui all'art. 217 disp. att. c.p.p. non è più possibile applicare sanzioni accessorie addirittura da autorità diverse se non con il retaggio di cui all'art. 223 c.d.s.. L'applicazione provvisoria di sanzioni penali, ancorché di carattere accessorio, non può rimanere in capo alla discrezionalità della p.a., ma semmai alla sola autorità giurisdizionale, anche perché è l'unica in grado di conoscere delle eventuali condizioni di sospensione delle pene inflitte ed addirittura della impossibilità stessa di applicare sanzioni accessorie se l'imputato è ricorso al c.d. patteggiamento ex art. 444 c.p.p. la cui sentenza comporta la assoluta inapplicabilità delle sanzioni accessorie. Con ciò viene a crearsi una notevole disuguaglianza tra i cittadini e tra le scelte dei riti con i quali andare in giudizio innanzi al giudice penale. Quanto all'art. 224, primo

comma, del c.d.s., la mancata applicazione alla pena accessoria della sospensione della patente di guida del beneficio di cui all'art. 163 codice penale, oltrech  contrastare con l'orientamento della suprema Corte, sembra disporre una disciplina sanzionatoria pi  grave per le violazioni del c.d.s. (fra cui in particolare il 186   uno degli articoli pi  significativi ed emblematici in questo senso) senza che poi a questo trattamento cos  gravoso si accompagnino condotte tali da suscitare allarme sociale idoneo a giustificarle. Si finisce per mandare in giro dei cittadini con la patente sospesa senza che questo provvedimento abbia poi avuto conseguenze pratiche magari culminante con il ritiro della patente, lasciando immaginare l'effetto che ci  suscita agli agenti accertatori quando fermano qualcuno con la patente un tempo sospesa per guida in stato di ebbrezza.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata — e pertanto solleva d'ufficio ed in accoglimento dell'istanza della difesa del ricorrente — questione di legittimit  costituzionale degli artt. 186, quarto comma, 223, terzo comma, 224, primo comma, c.d.s., in relazione agli artt. 3, 25, 27, 97 e 102 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale;

Ordina che la medesima ordinanza venga notificata al pubblico ministero in sede, al ricorrente al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonch  comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Macerata, addi 13 luglio 1995

Il vice pretore ordinario: CARNEVALI

95C1358

N. 745

Ordinanza emessa il 21 marzo 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 ottobre 1995) dalla commissione tributaria di primo grado di Trieste sui ricorsi riuniti proposti dalla Cassa di risparmio di Trieste contro la Direzione regionale delle entrate per la reg. Friuli - Venezia Giulia

Imposta sul reddito delle persone giuridiche (I.R.Pe.G.) - Interessi sui crediti di imposta maturati anteriormente all'entrata in vigore del t.u. delle imposte sul reddito (d.P.R. n. 917/1986) e dichiarati (come attivo) nel modello 760 - Assoggettamento ad imposizione fiscale, secondo la giurisprudenza della Cassazione, in virt  di disposizione del d.P.R. n. 42/1988 dotata di effetto retroattivo - Ingiustificata disparit  di trattamento rispetto ai contribuenti che abbiano apportato nel mod. 760 un'esplicita variazione in diminuzione - Violazione del principio di uguaglianza altres  per la retroattivit  in danno del contribuente della norma fiscale impugnata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 38/1994 di non fondatezza di analoga questione non condivisa dal giudice rimettente.

(D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, art. 36).

(Cost., art. 3).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente decisione sul ricorso n. 2145/1985 presentato il 22 marzo 1985 (avverso: S/rif sui rimb. IRPEG - ILOR - ASSILOR 1982) dalla Cassa di risparmio di Trieste residente a Trieste in via Cassa di Risparmio 10 contro la D.R.E. Friuli - Venezia Giulia (Trieste).

Alla pubblica udienza del 21 marzo 1995 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettera del dispositivo, la seguente ordinanza.

CONSIDERATO IN FATTO

Con i due ricorsi nn. 3144/85 e 2145/85 la Cassa di risparmio di Trieste, a nome del suo presidente avv. Aldo Terpin, ai sensi dell'art. 17, settimo comma, del d.P.R. n. 636/1972, impugnava il silenzio — rifiuto dell'Amministrazione finanziaria, protrattosi oltre il termine di novanta giorni, in ordine alle istanze di rimborso dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per l'anno 1983 (pari a L. 681.518.000) e, rispettivamente, dell'impresa locale sul reddito relativo allo stesso anno d'imposta (L. 406.664.000) e Addizionale ILOR (L. 32.531.000).

Con entrambi i ricorsi che vengono riuniti per essere trattati in un unico procedimento, in quanto evidentemente connessi, il predetto Istituto di credito, espone che nella dichiarazione dei redditi presentata per l'esercizio 1982 aveva erroneamente compreso fra i componenti positivi, ai fini dell'IRPEG e dell'ILOR, l'importo di L. 3.330.980.900, corrispondente all'ammontare degli interessi sui crediti d'imposta relativi ad anni precedenti, contemplati dall'art. 44 del d.P.R. n. 602/1973 e riconosciuti all'Istituto medesimo nello stesso esercizio, con ciò determinandosi in sede di autoliquidazione un'imposta superiore a quella effettivamente dovuta.

Ed infatti, secondo la tesi del ricorrente, tali interessi, avendo natura compensativa — pur se compresi fra i ricavi del conto economico nel modello della dichiarazione dei redditi — avrebbero dovuto essere portati fra le «variazioni in diminuzione» dell'utile di bilancio.

La Direzione regionale delle entrate per la regione Friuli - Venezia Giulia, Sezione Staccata di Trieste, con le proprie deduzioni del 17 marzo 1995, chiede il rigetto dei ricorsi, sulla base del parere negativo espresso dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Trieste e trascritto di seguito:

«La Cassa di risparmio di Trieste afferma di avere erroneamente compreso fra i componenti positivi l'ammontare degli interessi sui crediti di imposta relativi ad anni precedenti, contemplati dall'art. 44 del d.P.R. n. 602/1973 e riconosciuti all'Istituto istante nell'esercizio medesimo e chiede il rimborso dell'IRPEG e dell'ILOR pagate su dette somme.

L'Ente istante ha operato correttamente facendo concorrere alla formazione del reddito gli interessi suddetti.

Infatti, con la circolare ministeriale della Direzione Generale delle Imposte Dirette n. 56 del 20 dicembre 1983 è stato esplicitamente stabilito che gli interessi sui crediti di imposta concorrono alla formazione dell'utile o della perdita di bilancio civilisticamente determinati e quindi vanno assunti quali componenti positivi di reddito, ai sensi del primo comma dell'art. 52 del d.P.R. 597/1973, nel rispetto del principio fondamentale della competenza sancito dall'art. 74 dello stesso decreto. Detto principio viene confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 7091 del 19 febbraio 1990 e nel richiamare l'art. 56, terzo comma, del d.P.R. 917/1986, che include nel reddito d'impresa ogni tipo di interessi, pur riconoscendo agli interessi maturati sui crediti di imposta la natura compensativa se percepiti da soggetti tassati in base a bilancio, li fa concorrere alla formazione del reddito complessivo.

Afferma ancora la Cassazione: questa nuova disciplina è applicabile retroattivamente per il disposto dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, secondo cui le disposizioni del d.P.R. 917/1986, per le quali (come per l'art. 56, terzo comma), non è dettata una specifica disciplina transitoria, si applicano anche per i periodi d'imposta precedenti alla loro entrata in vigore se le relative dichiarazioni risultano ad esse conformi.

Visto che nella dichiarazione dei redditi mod. 760, anno 1982, l'ente distante ha operato includendo gli interessi di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 602/1973 tra i componenti positivi, si rende applicabile la nuova norma con effetto retroattivo, la richiesta di rimborso, va respinta».

Nel corso dell'udienza la rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, signora Dorina Sossa, ribadisce gli argomenti addotti dall'Ufficio contro la pretesa del ricorrente, non comparso, e chiede il rigetto di entrambi i ricorsi.

RITENUTO IN DIRITTO

Ai sensi dell'art. 41 del d.P.R. 597/1973, costituiscono redditi di capitale, oltre agli altri interessi ivi indicati alle lettere *b*) e *d*), anche gli interessi moratori nonché gli altri interessi non aventi natura compensativa ed ogni altra rendita o provento in misura definitiva derivante dall'impiego di capitale (lett. *e* ed *i*).

A giudizio di questo Collegio, gli interessi maturati sui crediti di imposta hanno natura compensativa e quindi debbono essere esclusi dai redditi di capitale elencati nel citato art. 41. Infatti, tali interessi non sono dovuti a titolo moratorio (non essendovi mora dell'Amministrazione) né derivano dall'impiego di capitale, ma servono a compensare i contribuenti dell'esborso pecuniario che essi hanno effettuato in precedenza, versando all'Erario una somma di denaro che dev'essere loro restituita. L'interesse su tale somma serve a reintegrare la diminuzione patrimoniale subita dal contribuente, che viene così compensato del mancato godimento, del denaro in precedenza versato.

Va ancora rilevato che gli interessi considerati come redditi dall'art. 41, lett. *i*, citato sono quelli derivanti dall'impiego di capitale come chiaramente disposto nell'ultima parte di tale disposizione, mentre il credito di imposta — da qualunque fatto esso derivi — non si ricollega ad un impiego di capitale.

Ai sensi del successivo art. 44, non costituiscono reddito di capitale, in quanto componenti del reddito d'impresa, gli interessi e gli altri proventi di cui all'art. 41, non soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali nel territorio dello Stato, ecc. Da ciò si desume che la disciplina dell'art. 41 è applicabile anche nelle determinazioni del reddito d'impresa, di cui entrano a fare parte di tutti (e solo) gli interessi costituenti reddito di capitale. Pertanto, anche in tema di reddito di impresa vale la conclusione formulata in merito all'interpretazione dell'art. 41 (nel senso che questa norma non comprende tra i redditi di capitale gli interessi sui crediti di imposta).

Nè varrebbe addurre in contrario il principio generale posto dal primo comma dell'art. 52 del predetto decreto legislativo, secondo il quale il reddito d'impresa comprende tutti gli elementi del conto profitti e perdite, redatto secondo le norme civilistiche e quindi tra i profitti gli interessi di ogni credito (art. 2425-*bis* del Codice civile). Infatti, deve ritenersi che, sul principio generale posto dal citato art. 52, prevalga la specifica disposizione dell'art. 44, che opera una distinzione tra gli interessi, includendone alcuni ed escludendone altri nella determinazione proprio del reddito di impresa.

Invece, ai sensi del terzo comma dell'art. 56 del testo unico delle Imposte sui redditi, approvato con il d.P.R. n. 917/1986 ogni tipo di interesse, qualora venga conseguito da soggetti che producono reddito d'impresa, è soggetto a tassazione.

Secondo la sentenza n. 7091 del 5 luglio 1990, invocata dall'Amministrazione finanziaria, questa nuova disciplina è applicabile retroattivamente per il disposto dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, secondo cui le disposizioni del testo unico n. 917/1986, per le quali (come per l'art. 56, terzo comma) non è dettata una specifica disciplina transitoria, si applicano anche per i periodi d'imposta precedenti alla loro entrata in vigore, se le relative dichiarazioni risultano ad esse conformi e tale retroattività deve ritenersi operante anche *in malam partem*, cioè anche in danno del contribuente.

Ora, a giudizio di questa Commissione, la norma del citato art. 36, in quanto non prevede l'applicazione retroattiva delle sole disposizioni più favorevoli al contribuente, è costituzionalmente illegittima, per violazione del principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, sancito dall'art. 3 della Costituzione.

La relativa questione di legittimità costituzionale, che viene sollevata d'ufficio, appare rilevante e non manifestamente infondata:

A) appare rilevante perché la sua risoluzione influisce direttamente sulla decisione della controversia.

Infatti, se si ritiene che la norma stabilita dal predetto art. 36 sia costituzionalmente legittima, anche se non limita la possibilità della sua applicazione retroattiva alle sole disposizioni del testo unico delle Imposte sui redditi più favorevoli al contribuente, le istanze di rimborso debbono considerarsi infondate e quindi i ricorsi riuniti debbono essere rigettati. Se, invece, si ritiene — come ritiene questo Collegio, che la norma in questione, in quanto estende l'efficacia retroattiva anche alle disposizioni del predetto testo unico meno favorevoli al contribuente, non sia costituzionalmente legittima, le istanze di rimborso debbono considerarsi fondate e quindi i ricorsi debbono essere accolti;

B) appare non manifestamente infondata perché tale norma, nella misura in cui ha effetto retroattivo anche a danno del contribuente, viola il principio di uguaglianza previsto dal citato art. 3 della Costituzione.

Infatti, nel caso concreto sottoposto al giudizio di questa Commissione, per effetto dell'applicazione retroattiva in *malam partem* delle disposizioni del testo unico 917/1986, disposta dall'art. 36 del d.P.R. 42/1988, gli interessi compensativi (quali quelli derivanti da crediti d'imposta) costituirebbero manifestazione di capacità contributiva perchè (anche se per errore) esposti nella dichiarazione dei redditi del 1982; essi, invece, non costituirebbero manifestazione di capacità contributiva per chi non li avesse esposti nelle predette dichiarazioni: la disparità di trattamento rispetto a situazioni sostanzialmente eguali appare evidente.

Né, a questo proposito, va trascurato l'osservazione che la possibilità per il contribuente di ottenere i rimborsi non sarebbe ancorata a criteri obiettivi, ma dipenderebbe dalla maggiore o minore sollecitudine con la quale l'Amministrazione si pronunciasse, sulle istanze di rimborso, rimanendo, così, anche sotto questo aspetto, violato il principio di uguaglianza.

Questo Collegio non ignora che già la Corte costituzionale, con sentenza del 7 febbraio 1994, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 36 del d.P.R. n. 42/1988, sollevata in relazione agli articoli 3, 53, 76 e 77 della Costituzione, nella parte in cui la norma impugnata stabilisce la retroattiva applicazione delle disposizioni del testo unico ai periodi di imposta antecedenti alla sua entrata in vigore, a condizione che le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultino ad essa conformi. Ciò in quanto, come si legge nel dispositivo della sentenza richiamata, la retroattività prevista dal citato art. 36 si giustifica in ragione dell'esigenza di coordinamento e razionale sistemazione delle innumerevoli disposizioni tributarie nel tempo succedutesi per dare attuazione alla delega per la riforma tributaria conferita al Governo con la legge n. 825/1971. Secondo la Corte, tale limitata retroattività non comporta la violazione di principio di capacità contributiva: essa, infatti, è volta a conferire certezza a quelle situazioni pregresse nelle quali siano rinvenibili comportamenti che, nell'interpretazione di norme anteriori, si siano conformati alle soluzioni legislative adottate in seguito.

Senonché, a giudizio di questa Commissione, la Corte nella riportata sentenza non ha approfondito la questione della legittimità della norma impugnata in relazione al principio della parità di trattamento, anzi sembra avere sorvolato su questo punto, limitandosi a richiamare l'esigenza di «conferire certezza ai comportamenti che avevano trovato formalizzazione nelle dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente sulla base di un'interpretazione delle norme all'epoca vigenti che lo stesso contribuente aveva reputato attendibile».

Tali argomenti (teologico e fattuale), in verità non appaiono convincenti.

Ad avviso di questo Collegio, infatti, se è vero che l'uguaglianza sostanziale si realizza assicurando a fattispecie identiche lo stesso trattamento giuridico — economico, non è men vero che questa identità dev'essere valutata sulla base della normativa vigente all'epoca in cui tali fattispecie si sono verificate e non in applicazione di disposizioni di legge entrate in vigore successivamente.

P. Q. M.

Visto l'art. 3, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale;

Questa commissione tributaria dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nel senso di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n.42, in quanto non limita l'efficacia retroattiva delle disposizioni del testo unico delle Imposte sui redditi, approvato con il d.P.R. n. 917/1986, a quelle più favorevoli;

Dispone la sospensione del procedimento, nel quale sono riuniti i ricorsi 2144 e 2145 del 1985, ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria, per la notificazione della presente ordinanza alla ricorrente Cassa di risparmio di Trieste, alla Direzione regionale delle entrate per il Friuli-Venezia Giulia - Sezione staccata di Trieste, al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Trieste, addì 21 marzo 1995

Il presidente: ZUBALLI

Il relatore: SIRUGO

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla ordinanza della Corte costituzionale 27-27 ottobre 1995, n. 470 (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1^a serie speciale - n. 45 del 2 novembre 1995).

In calce all'ordinanza citata in epigrafe, all'ultima pagina della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Il Presidente: CAIANIELLO», leggasì: «Il Presidente: FERRI».

95C1447

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHieti**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Hario, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ronzetti, 8/10/12
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Gallier (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccharie, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIPO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goli, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Page, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduli sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Castello, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJULO
Via Cáravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
- ◇ **NOCIERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCIUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EQUIFORM S.a.s.
Via Farini, 27
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzeretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergestoest)
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Ciodio.
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrato, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACcesi
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pistrare

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLIBRIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via del Colli, 5
- ◇ **SAVOINA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenoche, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGGIO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Montana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Riscorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mospelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Ceimi, 14

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

◇ VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 45/16

◇ ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOPILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/85
LIBRERIA GIURIDICA DI E.M.
Via Caprignone, 42-44

PIEMONTE

◇ ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122

◇ ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ TORINO
CARTERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9

LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B

LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134

LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ CERIGNOLA
LIBRERIA VASCAVIO
Via Gubbio, 14

◇ FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Danie, 21

◇ LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ ALGHERO
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ CAGLIARI
LIBRERIA F. LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

LIBRERIA S. G. C. ESSEGICI S.n.s.
Via Caronde, 8/10

◇ AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica del Templi, 17

◇ ALCANTARA
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ CASTELVETRAMO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62

LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 383

LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 58

◇ ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ PALERMO
LIBRERIA CICALA INQUAGGIATO
Via Villafermosa, 28

LIBRERIA FORENSE
Via Mequada, 185

LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 16/19

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ RAGUSA
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 59

◇ S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Corbese, 8

LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R

LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA - già Etrurna...
Via Cavour, 46 R

◇ GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mile, 5/A

◇ LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27

LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Firenze, 4/B

◇ LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47

LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via de' Mile, 13

◇ PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macalfe, 37

◇ PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoni, 25

◇ SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ CONEGLIANO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

LIBRERIA DRAGH-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ ROVERETO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monteferra, 22/A

◇ VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1693/B - Campo S. Fantin

LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43

◇ VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44

LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigeo, 43

◇ VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale 357.000 - semestrale 195.500 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale 65.500 - semestrale 48.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale 200.000 - semestrale 108.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale 65.000 - semestrale 45.500 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale 199.500 - semestrale 108.500 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale 597.000 - semestrale 379.000
--	--

InTEGRANDO il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere

l'indice repertorio annuale cronologico per materia 1995.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	61.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine ciascuna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Piazza G. Verdi, 10 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 65032149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85092150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 0 0 4 6 0 9 5 *

L. 9.109